

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 febbraio 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85881

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 54.

Intervento straordinario per la formazione professionale nel settore artigianato Pag. 4

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 55.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 maggio 1990, n. 71 recante: Teatro Regionale Abruzzese Pag. 4

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 56.

Riserva e finalizzazione di somma del F.S.N. per l'attuazione dei piani annuali di emergenza Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 57.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1993, n. 79 - Istituzione della Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 58.

Istituzione della Riserva Naturale Guidata Calanchi di Atri.
Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 59.

Contributo straordinario per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio Regionale fra gli Istituti per le Case Popolari.
Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 60.

Adesione alla Consulta Nazionale per le foreste ed il legno.
Pag. 8

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 61.

Contributo «una tantum» alla Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. per i lavori necessari alla installazione gratuita, presso l'Aeroporto «Liberi» di Pescara, di un sistema di monitoraggio e controllo impianti aiuti visivi luminosi. .. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 62.

Rifinanziamento e modifiche della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 concernente: Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative Pag. 9

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 63.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 dicembre 1989, n. 105 riguardante lo svolgimento di attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo Pag. 10

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 34.

Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 35.

Interventi della regione per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali.
Pag. 13

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 36.

Partecipazione agli oneri conseguenti le opere di restauro della Basilica di S. Antonio di Padova e della Chiesa di Sant'Angelo in Milano e alle iniziative e manifestazioni culturali per il VI centenario della Certosa di Pavia Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 37.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 ed al bilancio pluriennale 1995/1997 - I provvedimento ... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 38.

Piano triennale 1995/1997 per la riqualificazione ed il potenziamento dei servizi offerti dal Consorzio di bonifica Est Ticino - Villorese Pag. 15

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44.

Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna Pag. 16

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45.

Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile Pag. 21

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 46.

Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra Pag. 25

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 47.

Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 48.

Modifiche della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28 «Disciplina delle attribuzioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche» Pag. 28

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1995, n. 66.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1994. Pag. 28

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1995, n. 67.

Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale Pag. 29

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1995, n. 68.

Norma transitoria di applicazione dell'articolo 19, comma 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) Pag. 31

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1995, n. 69.

Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei Consiglieri e sui Gruppi consiliari (L.R. 13 ottobre 1972, n. 10, L.R. 10 novembre 1972, n. 12, L.R. 23 gennaio 1984, n. 9, L.R. 18 giugno 1981, n. 20, L.R. 30 dicembre 1981, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni) Pag. 32

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1995, n. 16.

Norme di raccordo per il contemporaneo svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei referendum popolari indetti per domenica 11 giugno 1995 Pag. 32

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1995, n. 17.

Modificazioni all'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 78 (Indennità degli amministratori degli enti locali della Valle d'Aosta) Pag. 33

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1995, n. 18.

Modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale) Pag. 33

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1995, n. 19.

Norme per il recupero ed il riutilizzo di materiali inerti. Pag. 34

REGOLAMENTO REGIONALE 1° giugno 1995, n. 3.

Modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci, in applicazione dell'art. 21, comma 13, della legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione). Pag. 35

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1995, n. 26.

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione. Pag. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 8 maggio 1995, n. 0141/Pres.

Regolamento per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16. Approvazione Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 maggio 1995, n. 0158/Pres.

Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale istruzione e cultura - Settore attività regionali di orientamento e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte la Direzione medesima. Approvazione Pag. 40

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1995, n. 42.

Disciplina dei consorzi tra enti pubblici in adeguamento ai principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni. Pag. 42

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1995, n. 43.

Istituzione del servizio di assistente familiare Pag. 44

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 giugno 1995, n. 49.

Interventi urgenti nel settore del diritto allo studio universitario Pag. 45

DECRETO PRESIDENZIALE 8 marzo 1995, n. 50

Regolamento attuativo delle ulteriori disposizioni sull'Imprenditoria giovanile di cui all'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni.
Pag. 45

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 3.**

Ulteriore disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale Pag. 55

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1995, n. 4.

Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 «Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea» e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale.
Pag. 56

Provincia di Bolzano**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 gennaio 1995, n. 3.**

Soppressione di taluni organi collegiali Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 gennaio 1995, n. 4.

Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 settembre 1992, n. 36, concernente l'«Approvazione di profili professionali nell'artigianato» Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 febbraio 1995, n. 5.

Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3 - regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63. Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 febbraio 1995, n. 7.

Modifiche al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, recante «Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici», approvato con D.P.G.P. 15 gennaio 1993, n. 2. Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 febbraio 1995, n. 8.

Modifica delle norme tecniche per l'apiario ai sensi della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, approvate con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 4 aprile 1991, n. 9 Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 febbraio 1995, n. 9.

Modifiche del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, art. 22 «Centri di degenza per malati cronici» emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 5 maggio 1992, n. 19 Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 febbraio 1995, n. 10.

Modifica dell'art. 3, comma 1, numero 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale, 9 settembre 1974, n. 64.
Pag. 61

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 54.

Intervento straordinario per la formazione professionale nel settore artigianato.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta Regionale è autorizzata a finanziare un programma straordinario triennale di formazione professionale nel Settore Artigianato ai sensi degli artt. 65 e seguenti della L.R. 26 novembre 1986, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di giovani allievi da avviare ad attività formative presso Botteghe Scuola della Regione.

A tal fine la Giunta Regionale tiene conto prioritariamente dei piani elaborati dalle Amministrazioni Provinciali sulla base delle domande presentate entro il 31 marzo 1994 dalle imprese artigiane appartenenti ai settori di cui all'art. 4 lett. c) della legge 8 agosto 1965, n. 443 e delle conseguenti determinazioni adottate con atti formali dalla Giunta Regionale e provvede al riconoscimento delle Botteghe Scuola ed all'autorizzazione all'esecuzione dei corsi. Le Amministrazioni Provinciali delegate, nel caso in cui le domande pervenute alle stesse, entro il 31 maggio 1994, da parte dei giovani aspiranti alla formazione per il ramo delle attività delle imprese riconosciute non siano sufficienti per l'attuazione del programma straordinario di cui al precedente comma primo, provvederanno alla riapertura dei relativi termini.

Per l'approvazione e l'autorizzazione del programma si applicano le procedure previste nel 4 comma dell'art. 65 della L.R. n. 70/86, così come modificato dall'art. 9 della L.R. 29 agosto 89, n. 74. Gli Enti delegati sono tenuti ad osservare la norma contenuta nell'art. 4 della L.R. 70/86, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 29 agosto 1989, n. 74 e relativamente all'obbligo di rendicontazione della somma accreditata.

Art. 2. (*)

Gli oneri derivanti dall'applicazione del programma triennale straordinario di formazione professionale che verrà approvato ed autorizzato dalla Giunta Regionale tenendo conto dei piani elaborati dalle Amministrazioni Provinciali nell'anno 1994 di cui al 2° comma del precedente art. 1, sono determinati in L. 1.298.000.000 per il triennio 1995-97.

La somma suddetta verrà utilizzata sulla base delle diverse percentuali di erogazione del presalario in favore degli allievi facenti carico alla Regione nei tre anni di formazione, previste nell'art. 69, 3° comma della L.R. 26 novembre 1986, n. 70.

Gli oneri di cui al primo comma del presente articolo trovano la copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto sul Cap. 232428 istituito con L.R. 17 ottobre 1994, n. 71 - 1° Provvedimento di variazione del bilancio.

(*) AVVERTENZA: Nota n. 836 Div. C.G. del 13 aprile 1995 a firma del Sig. Commissario del Governo: «Si comunica che il Governo ha nell'occasione osservato, circa la norma finanziaria di cui all'art. 2, che la congruità della copertura della spesa di 1298 milioni relativa ai fondi conservati al residuo stanziamento di cui al Cap. 232428 è subordinata alla approvazione della legge di assestamento del bilancio 1995.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0974

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 55.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 maggio 1990, n. 71 recante: Teatro Regionale Abruzzese.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della L.R. 71/90 è sostituito dal seguente:

1. Per la realizzazione dei fini di cui al precedente art. 1 la Regione, ai sensi e per gli effetti della L.R. 84/88, promuove la nascita del Teatro Regionale Abruzzese (T.R.A.) «G. D'Annunzio». Il T.R.A. «G. D'Annunzio» comprende nel proprio seno, con gestioni autonome a tutti gli effetti e attraverso appositi distinti organi statutari:

a) il Teatro Stabile Abruzzese (T.S.A.) quale erede e prosecutore dell'attività dell'Ente morale Teatro Stabile dell'Aquila, ai sensi e per gli effetti della L.R. 84/88, per le attività di produzione e secondo i compiti ad esso affidati dal Ministero del Turismo e Spettacolo per gli enti stabili di produzione ad iniziativa pubblica;

b) l'Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (A.T.A.M.) per le attività statutarie proprie e per quelle ad essa affidate dal Consiglio di Amministrazione del T.R.A. «G. D'Annunzio» con esclusione di quelle attualmente svolte dalla Società del Teatro e della Musica «L. Barbara»;

c) la Società del Teatro e della Musica «L. Barbara» per le attività statutarie proprie e per quelle ad esse affidate dal Consiglio di Amministrazione del T.R.A. «G. D'Annunzio» con esclusione dell'Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (A.T.A.M.).

2. Il T.R.A. «G. D'Annunzio» promuove la costituzione del Laboratorio delle Arti Sceniche in collaborazione con l'istituzione «Deputazione Teatrale Teatro Marrucino» di Chieti che diviene sede delle attività di formazione professionale nelle forme di spettacolo dal vivo del T.R.A.

3. Possono, inoltre, aderire al T.R.A. «G. D'Annunzio» altre istituzioni operanti nel settore e non aventi scopi di lucro, purché in possesso dei requisiti fissati dallo Statuto.

Art. 2.

Il 3° comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

3. Del Consiglio di Amministrazione del T.R.A. «G. D'Annunzio» fanno comunque parte i Presidente degli Enti e Associazioni indicati alle lett. a), b) e c) del precedente art. 2, i rappresentanti della Giunta regionale ed il Rappresentante legale della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti.

Art. 3.

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

1. Allo scopo di consentire la realizzazione dei fini di cui ai precedenti articoli, la Giunta regionale ripartisce contributi annui con vincoli di destinazione, nelle seguenti misure percentuali dello stanziamento previsto nell'anno di riferimento:

a) 20% in favore del T.R.A. «G. D'Annunzio» per la realizzazione delle attività direttamente gestite, finalizzando metà del contributo a favore delle attività di formazione e specializzazione delle arti teatrali, aventi sede in Chieti;

b) 45% in favore del T.S.A. per le attività di propria competenza statutaria;

c) 25% in favore dell'A.T.A.M. per le attività di propria competenza statutaria;

d) 10% in favore della Società del Teatro e della Musica «L. Barbara» per le attività di propria competenza statutaria.

2. Tali contributi non sono cumulabili con altri benefici regionali, se non esplicitamente previsti da apposite leggi.

Art. 4.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

1. Il T.R.A. «G. D'Annunzio», tramite i propri organi e gli Enti o Associazioni di cui all'art. 2, lett. a), b) e c) provvederà ai seguenti compiti:

a) approvazione dei programmi di tutte le attività previste dallo Statuto e coordinamento di tutti i progetti esecutivi di tali programmi;

b) elaborazione, d'intesa con i competenti organi regionali, dei progetti di diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo, da realizzare in collaborazione con gli Enti locali partecipanti, le strutture scolastiche e gli organismi teatrali operanti nella Regione;

c) promozione di corsi di formazione e specializzazione riferiti all'attività teatrale dello spettacolo dal vivo;

d) coordinamento delle attività degli Enti e delle organizzazioni competenti, nella realizzazione di strutture idonee allo svolgimento delle attività dello spettacolo;

e) promozione della produzione teatrale regionale in ambito nazionale ed internazionale;

f) fissazione di criteri e modalità per l'attivazione di corsi di formazione e specializzazione delle arti teatrali, nonché di quelli della produzione di altre forme di spettacolo dal vivo.

Art. 5.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il T.R.A. «G. D'Annunzio» trasmette alla Giunta regionale, Servizio Promozione Culturale, i progetti ed il programma di attività nella stagione successiva.

2. Entro il 30 marzo il T.R.A. trasmette alla Giunta regionale, Servizio Promozione Culturale, la relazione artistica ed il bilancio consuntivo relativo alla stagione precedente. La Giunta regionale può formulare proprie osservazioni da comunicare al T.R.A. entro 30 giorni dalla data di ricezione del programma della stagione successiva.

Art. 6.

1. L'art. 11 e l'art. 14 della L.R. 71/90 sono abrogati.

La dizione contenuta nell'art. 4, comma 1 «... e l'Associazione Teatro d'Abruzzo...» è soppressa.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 13 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0975

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 56.

Riserva e finalizzazione di somma del F.S.N. per l'attuazione dei piani annuali di emergenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo ogni anno a partire dall'anno 1995 sul Fondo Sanitario Nazionale riserva la somma di L. 483.000.000 derivante dalla media delle spese degli anni 1989/90 e 1991 effettuate per le vaccinazioni obbligatorie sospese dal 1991, da destinare al finanziamento del Piano Regionale annuale per le emergenze, ai sensi dell'art. 17, 4° comma del D.P.R. 229/92.

Art. 2.

La Giunta regionale annualmente con l'approvazione del piano regionale per le emergenze fisserà la destinazione della somma riservata ai sensi del precedente art. 1 e provvederà all'assegnazione della stessa alle USL in rapporto all'entità della previsione dell'emergenza, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo in rapporto alle incombenze allo stesso affidate ed al Servizio Veterinario regionale per consentire allo stesso di intervenire con ogni possibile urgenza qualora dovesse verificarsi in una o più USL una grave emergenza e i fondi già assegnati si appalesassero insufficienti.

Art. 3.

Le USL destinatarie del finanziamento finalizzato di cui al precedente art. 2 hanno l'obbligo, alla fine di ciascun anno, di presentare all'Assessorato regionale Sanità Servizio veterinario, un rendiconto analitico della somma ricevuta corredato degli elementi giustificativi delle spese.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 483.000.000, si provvederà attuando una riserva di pari importo sui fondi del FSN, parte corrente, iscritti nel bilancio della Regione Abruzzo a partire dall'anno 1995.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 19 aprile 1995.

DEL COLLE

95R0976

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 57.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1993, n. 79 - Istituzione della Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le lettere *c)* e *d)* del 1° comma dell'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1993, n. 79 sono sostituite dalle seguenti:

c) da 5 Dirigenti regionali del Settore Sanità Igiene Sicurezza Sociale;

d) dai rappresentanti legali delle USL della Regione Abruzzo.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 3.000.000, si provvede con l'apposito stanziamento già iscritto al Cap. 11425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

Per il personale regionale componente della Conferenza permanente di cui all'art. 3, gli oneri per indennità di trasferta, rimborso spese per missioni gravano sullo stanziamento già iscritto al Cap. 11401 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Per gli esercizi successivi al 1995 gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 aprile 1995

DEL COLLE

95R0977

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 58.

Istituzione della Riserva Naturale Guidata Calanchi di Atri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita la Riserva Naturale Guidata «Calanchi di Atri» nel territorio del Comune di Atri.

Art. 2.

Perimetrazione

1. I confini della Riserva Naturale Guidata «Calanchi di Atri» sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di ettari 380.

2. Entro il termine di 90 giorni dal suo insediamento, l'Ente gestore provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

Art. 3.

Gestione

1. La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al Comune di Atri.

2. Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune interessato stabilirà le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva individuandone, altresì, l'Ente gestore.

3. L'Ente gestore può avvalersi, ai fini della gestione di associazioni, cooperative o istituti particolarmente qualificati, nelle forme che riterrà più idonee.

4. Qualora entro il predetto termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel secondo comma, la Giunta Regionale gestirà in via provvisoria la Riserva, attraverso l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali.

5. L'Ente gestore dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del Piano di Assetto Naturalistico e, d'intesa con il competente Settore della Giunta Regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4

Piano di Assetto Naturalistico

1. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dal suo insediamento, l'Ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva con lo studio degli aspetti geologici, botanici e zoologici e le indicazioni conseguenti per la gestione ed il regolamento.

2. Tale elaborazione dovrà essere effettuata entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale, previo parere del competente Settore Urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore.

4. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto.

Art. 5.

Programma Pluriennale di Attuazione

1. Entro il termine di tre mesi, a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio Regionale, l'organo di gestione della Riserva, predisporrà il Programma Pluriennale di Attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici.

2. Il Programma Pluriennale di Attuazione dovrà essere inviato alla Giunta Regionale Settore Urbanistica e Beni Ambientali, che a sua volta, lo invia al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.

3. Il Programma Pluriennale di Attuazione può essere contenuto nel Piano di Assetto Naturalistico di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Piano di gestione

1. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Ente gestore predispone ed approva un Piano di gestione.

2. Limitatamente al primo anno successivo all'istituzione della Riserva, il Piano di gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta Regionale, entro i tre mesi successivi alla data di insediamento dell'Ente gestore.

3. La Giunta Regionale esamina ed approva il Piano di Gestione entro i 60 giorni successivi all'arrivo presso il competente Settore, provvedendo, altresì, all'erogazione dei fondi previsti.

Art. 7.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 8.

Norme di tutela

1. All'interno della Riserva sono vietati i seguenti interventi:

- alterazione delle caratteristiche naturali;
- apertura di nuove strade;
- asportazione anche parziale e danneggiamento delle formazioni minerali;

- modifica del regime delle acque;
- la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle specie animali e vegetali ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie stesse, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione sia di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri, sia di prelievi per scopi scientifici;

- l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico o terrestre;

- l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura.

2. È consentita la ristrutturazione dei manufatti esistenti.

3. Eventuali strutture a servizio della Riserva potranno essere consentite solo se contemplate nel Piano di Assetto Naturalistico della Riserva stessa.

4. Nelle more della predisposizione ed approvazione del Piano di Assetto Naturalistico e del successivo regolamento qualsiasi intervento non contemplato nel presente articolo potrà essere attuato solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente gestore, sentita la Giunta Regionale.

5. In particolare, qualsiasi opera di stabilizzazione dei calanchi mediante difesa spondale potrà essere attuata solo in seguito a studio di compatibilità ambientale che preveda l'evoluzione ecomorfologica dell'area.

6. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

Art. 9.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel precedente art. 8, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. «All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 60.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 con quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto (nel Settore 29, Titolo 1, Ctg. 5, Sezione 8); il cap. 291533 con la denominazione «Finanziamento per la istituzione della Riserva Naturale Guidata Calanchi di Atri» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 60.000.000».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 aprile 1995

DEL COLLE

(Omissis).

95R0978

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 59.
Contributo straordinario per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio Regionale fra gli Istituti per le Case Popolari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari d'Abruzzo è concesso, per le finalità previste dalla L.R. 10 dicembre 1993, n. 71, per l'anno 1994, un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 quale intervento regionale con destinazione vincolata al pagamento degli oneri pregressi derivanti da debiti nei confronti del personale trasferito agli Enti di destinazione, da debiti erariali, previdenziali e da quelli certi liquidi ed esigibili, secondo le prerogative attribuite al liquidatore giudiziario da corrispondere mediante apposito atto, adottato dalla Giunta regionale, al Consorzio stesso nella persona del Commissario liquidatore.

Art. 2.

1. I beni mobili del Consorzio sono trasferiti alla Regione Abruzzo per l'uso e la custodia, la Regione assicura, altresì, nei propri uffici, la custodia degli archivi e di tutta la documentazione esistente.

Art. 3.

1. Fino alla data di emanazione del decreto di scioglimento del Consorzio Regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari d'Abruzzo, previsto dal 2° comma dell'art. 5 della legge regionale del 10 dicembre 1993, n. 71, da parte del Presidente della Giunta regionale, resta assicurata, con personale regionale, la struttura organizzativa necessaria per le operazioni di liquidazione, come struttura organizzativa autonoma della Regione, nel rispetto delle funzioni statutarie del Consorzio.

2. Tutte le competenze già attribuite, dallo statuto consortile, agli Organi del Consorzio rimangono affidate al Commissario Liquidatore fino alla data di scioglimento del Consorzio stesso.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in lire 1.000.000.000 si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 - legge di contabilità - previa riduzione in termini di sola competenza dello stanziamento iscritto al Cap. 323000 - elenco n. 3 - partita n. 17 - «Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 lo stanziamento del pertinente capitolo 11524 è incrementato in termini di sola competenza di lire 1.000.000.000.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 aprile 1995

DEL COLLE

95R0979

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 60.

Adesione alla Consulta Nazionale per le foreste ed il legno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, nell'ambito della valorizzazione dell'attività di produzione, commercializzazione e utilizzazione del legno, intende aderire con la presente legge alla Consulta Nazionale per il Legno aperta alla partecipazione di tutti gli organismi pubblici e privati interessati ai problemi connessi alle predette attività.

Con decreto del Presidente della Giunta sono nominati due rappresentanti membri del Consiglio Generale della Consulta.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 8.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 con quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1995 è iscritto il cap. 101424 (Sett. 10, Tit. I, Ctg. 4, Sez. 10) con la denominazione «Adesione alla consulta nazionale per le foreste e il legno» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 8.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 aprile 1995

DEL COLLE

95R0980

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 61.

Contributo «una tantum» alla Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. per i lavori necessari alla installazione gratuita, presso l'Aeroporto «Liberi» di Pescara, di un sistema di monitoraggio e controllo impianti aiuti visivi luminosi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'installazione gratuita, presso l'Aeroporto «Liberi» di Pescara, da parte dell'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo, di un sistema computerizzato di telecomando e telecontrollo dell'impianto Aiuti Visivi Luminosi, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere alla SAGA Società Abruzzese gestione Aeroporto S.p.A., con sede in Pescara, un contributo «una tantum», per l'anno 1995, dell'importo di lire 180 milioni, da utilizzare a pena di revoca entro sessanta giorni dalla sua erogazione, allo scopo esclusivo di realizzare un appropriato cavidotto di m. 6.500 circa, necessario per il funzionamento del suddescritto nuovo sistema computerizzato da installare.

Art. 2.

La Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. di Pescara si impegna, con apposita convenzione, a realizzare il cavidotto di cui al precedente articolo 1, entro il termine di sessanta giorni ivi indicato, all'uopo utilizzando il contributo regionale di cui alla presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 180.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 5 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1995, è istituito ed iscritto (nel settore 18, titolo 2, Categoria 4, Sez. 09) il Cap. 182358 con la denominazione: «Contributo alla Società SAGA S.p.A. per lavori di installazione di un sistema di monitoraggio e controllo impianti aiuti visivi luminosi presso l'Aeroporto Liberi di Pescara» con lo stanziamento di sola competenza di L. 180.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 aprile 1995

DEL COLLE

95R0981

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 62.

Rifinanziamento e modifiche della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 concernente: Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È rifinanziata, per l'anno 1995, la legge regionale n. 58 del 10 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'attuazione degli interventi ivi previsti, l'onere per l'anno 1995, è valutato in L.700.000.000.

Art. 2.

All'art. 3 della L.R. 58/93 sono aggiunti i seguenti due commi:

Le domande per ottenere il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale sono presentate al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre del 10 dei due anni precedenti a quello in cui la manifestazione si deve svolgere.

Entro lo stesso termine possono essere presentate alla Giunta Regionale le domande per ottenere il riconoscimento delle qualifiche di «nazionale», «regionale» e «provinciale».

Art. 3.

Il 4° comma dell'art. 4 della L.R. 58/93 è sostituito dal seguente:

«A partire dalle manifestazioni che si svolgeranno nell'anno 1997 le domande di cui al 3° comma devono essere presentate o spedite entro il 30 settembre del primo dei due anni precedenti a quello in cui la manifestazione si deve svolgere».

Art. 4.

All'art. 4 della L.R. n. 58/93 sono aggiunti i seguenti commi:

Non possono essere autorizzate fiere specializzate di rilevanza internazionale o nazionale nelle stesse categorie merceologiche, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro, o nei quindici giorni precedenti o successivi.

Non possono essere autorizzate, nelle stesse categorie merceologiche, fiere specializzate di rilevanza regionale o locale che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza con manifestazioni fieristiche internazionali o nazionali realizzate nella medesima regione.

Art. 5.

Nel secondo comma dell'art. 5 della L.R. n. 58/93 le parole «entro il 15 dicembre» sono sostituite con le parole «entro il 30 dicembre».

Art. 6.

Nel 6° comma dell'art. 6 della L.R. n. 58/93 la parola «annualmente» è sostituita dalle parole «entro 30 giorni dalla loro approvazione».

Art. 7.

Al 6° comma dell'art. 6 della L.R. n. 58/93, sotto le parole «quello consuntivo», sono aggiunte le seguenti: «nonché le delibere relative alla variazione del bilancio preventivo ed all'assunzione degli impegni di spesa pluriennali. La Regione può rinviare i predetti atti agli Enti stessi, con osservazioni, entro sessanta giorni dal loro ricevimento».

Art. 8.

Il 2° comma dell'art. 7 della L.R. n. 58/93 è sostituito dal seguente:

«Del Consiglio di Amministrazione dell'Ente fanno parte di diritto tre componenti designati dalla Giunta Regionale».

Art. 9.

Il punto e) dell'art. 10 della L.R. n. 58/93 è sostituito dal seguente:

«e) può concedere contributi, sulla base della disponibilità di bilancio, a favore di imprese singole, associate o consorziate aventi le loro sedi nel territorio regionale per oneri sostenuti in relazione alla partecipazione ad una manifestazione fieristica nell'arco dell'anno che si svolge in Italia o all'estero.

Art. 10.

All'onere di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge si provvede con le seguenti variazioni sul Bilancio 1995, in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

La partita n. 9 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio per l'esercizio in corso è soppressa.

Ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti normativi di cui all'art. 10 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977, per gli esercizi successivi al 1995, l'entità degli oneri relativi sarà determinata dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della richiamata legge di contabilità.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 aprile 1995

DEL COLLE

95R0982

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1995, n. 63.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 dicembre 1989, n. 105 riguardante lo svolgimento di attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 12 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambiti degli interventi

1. La Regione avanza proposte alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 10 della legge 26 febbraio 1987 n. 49, e partecipa, ove richiesto, alle iniziative promosse dalla stessa Direzione Generale in ordine alle seguenti attività di cooperazione:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 105 del 14 dicembre 1989;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo «in loco», in altri paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

f) la promozione di programmi di educazione ai terni dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

2. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 105/89, approva progetti di attività di cooperazione allo sviluppo elaborati:

a) d'iniziativa propria, anche in collaborazione con forze economiche, sociali e culturali.

b) Su proposta di Enti Locali o di organismi non governativi che abbiano ottenuto il ricorso di idoneità di cui all'art. 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

c) su richiesta della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri.

3. La Regione sostiene altresì le iniziative degli Enti Locali, e delle piccole e Medie imprese delle organizzazioni non governative operanti nel territorio anche fornendo ad esse l'assistenza tecnica, secondo gli indirizzi in merito espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.

Art. 2.

Attuazione degli interventi

1. Agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 105 del 14 dicembre 1989 la Regione dà attuazione dopo che gli stessi siano stati approvati dal comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo e nel caso dei programmi affidati alla Regione, successivamente al perfezionamento della convenzione con la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Alla realizzazione degli interventi provvede la Giunta Regionale Settore Cooperazione con i paesi in via di sviluppo: direttamente attraverso i propri uffici o quelli degli enti dipendenti della Regione, nonché avvalendosi, previa convenzione o contratto, degli Enti Locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovate esperienze in materia, delle università ed istituti di ricerca ed imprese aventi sede nella regione.

La Regione, sarà, comunque, responsabile dell'esecuzione degli interventi nei confronti del Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo sono stipulate dal Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta.

4. Per la predisposizione dei progetti ed il sostegno delle iniziative di cui all'art. 2 della L.R. 105 del 14 dicembre 1989, la Giunta Regionale può incaricare i propri uffici e gli enti dipendenti di fornire l'opportuna assistenza tecnica agli enti locali ed alle organizzazioni non governative che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità di cui all'art. 28 della legge 28 febbraio 1987, n. 49.

5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta Regionale è autorizzata ad anticipare per conto della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

Art. 3.

Gemellaggio di solidarietà

1. La Regione, nell'ambito della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e della legge 30 dicembre 1986 n. 943 nonché della legislazione vigente:

a) promuove, anche in collaborazione con gli Enti Locali, iniziative di gemellaggio e solidarietà internazionale con i paesi in via di sviluppo, con le modalità indicate dall'art. 2, secondo comma D.P.R. 31 marzo 1994;

b) partecipa, su richiesta della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, alle iniziative tese a fronteggiare particolari casi di emergenza, calamità naturali, situazioni di denutrizione e di carenza igienico-sanitaria fornendo anche direttamente beni ed attrezzature e personale specializzato, sia volontario che messi a disposizione degli enti territoriali della Regione;

c) contribuisce, d'intesa con le autorità statali e nel rispetto della normativa vigente all'attività di soccorso e delle opere di assistenza e solidarietà a favore degli sfollati dei teatri di guerra nella ex Jugoslavia, e Somalia e concorre alle iniziative di emergenza attivate per l'accoglienza e l'assistenza dei rifugiati sul proprio territorio;

d) incentiva e coordina le attività in tal senso attivate dalle autonomie locali abruzzesi, direttamente o con l'apporto delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4.

Partecipazione cofinanziamento programmi

1. La Regione partecipa al cofinanziamento dei programmi comunitari nonché alle iniziative previste per i paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO) e (CSI) («Ouverture», «Interreg», «Pharus», «Taxis» Cooperazione scientifica e tecnologica ecc.) a quelle di coope-

razione con i paesi del Mediterraneo (Avicenne, Med compus, Med urbs, Med urbs immigrazione, Med invest, Med-Plus, ecc.) ed ai programmi per i Paesi in via di sviluppo ritenuti prioritari dall'Italia e dall'Unione Europea.

Art. 5.

Conferenza Cooperazione

1. La Regione convoca ogni due anni la conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di confronto promozionale e verifica delle iniziative intraprese e momento di coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nella Regione nel campo della cooperazione, pubblici e privati.

Art. 6.

Osservatorio sulle attività decentrate di cooperazione allo sviluppo

1. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo comune la Regione aderisce alla costituzione di un «Osservatorio Interregionale sulla cooperazione allo sviluppo» come struttura associativa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i cui compiti, modalità di funzionamento ed oneri sono stabiliti da un apposito statuto approvato dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle Giunte Regionali.

2. L'Osservatorio con sede in Roma non ha scopo di lucro e in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 27 febbraio 1987 n. 49 ed agli indirizzi adottati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Osservatorio persegue finalità connesse allo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo da parte di Regioni, Province Autonome, Enti Locali.

3. Per la finalità di cui al comma 2 la Regione concorre al finanziamento dell'Osservatorio Interregionale per la cooperazione allo sviluppo, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Osservatorio medesimo, con un contributo annuale.

4. La Giunta Regionale provvede con propria deliberazione ad assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi, della quota associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla presente legge.

Art. 7.

Integrazione art. 5 L.R. 105/89

1. L'art. 5 della L.R. 14 dicembre 1989 n. 105 viene integrato dal seguente comma: «le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Dirigente della struttura di cui all'art. 6 della suddetta legge».

Art. 8.

Modificazione art. 7 L.R. 105/89

L'art. 7 della legge regionale 14 dicembre 1989 n. 105 è abrogato e sostituito come segue:

1. La Giunta Regionale all'inizio di ogni anno presenta all'approvazione del Consiglio il programma dell'attività di cui ai precedenti articoli 2,3 e 4.

2. Il programma determina obiettivi e priorità ed individua le iniziative relative anche in relazione agli indirizzi generali di intervento espressi dagli organi nazionali e comunitari della cooperazione allo sviluppo.

3. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative assunte in base ai programmi degli anni precedenti.

4. Il programma e la relazione di cui al presente articolo sono trasmessi alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.

5. Per l'attività di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 3, la Giunta Regionale definisce un programma per la fornitura di beni e servizi, in raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione Statale, con la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche italiane operanti presso le Repubbliche della ex Jugoslavia e della Somalia e dei comuni dell'Abruzzo. La realizzazione del programma potrà essere effettuata attraverso le organizzazioni umanitarie operanti a livello internazionale, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, ovvero le organizzazioni rappresentative della minoranza italiana residente nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia.

Art. 9.

Onere finanziario

1. Agli oneri per gli interventi previsti nella presente legge, valutati per l'anno 1995 in L. 500.000.000 si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità con il fondo globale iscritto al cap. 323000 quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione del bilancio per il 1994.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto nel cap. 61637 denominato: «Intervento regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in via di sviluppo» con lo stanziamento, in termini di sola competenza di L. 500.000.000.

3. Per gli esercizi successivi al 1995, le leggi di bilancio determineranno gli stanziamenti, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, da iscriverne sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 10 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 aprile 1995

DEL COLLE

95R0983

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 34.

Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Nel territorio della regione Lombardia le funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, attribuite all'amministrazione regionale dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», sono esercitate dagli uffici ed enti di cui ai successivi articoli 2 e 3, direttamente o per delega.

Art. 2.

Autorizzazioni periodiche

1. I servizi provinciali del genio civile, competenti per territorio in cui risiede l'istante, provvedono al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità per i quali sia consentita, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 «Nuovo codice della strada» e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», autorizzazione di tipo periodico.

2. I servizi provinciali del genio civile, competenti per territorio in cui risiede l'istante, provvedono al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici, eccezionali ai sensi degli articoli 104 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada».

3. Il rilascio di autorizzazioni di tipo periodico da parte dei servizi provinciali del genio civile potrà avvenire solo alle specifiche condizioni previste dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento, sia per quanto attiene le valutazioni di carattere tecnico, limiti di massa e limiti di sagoma, sia per quanto attiene il pagamento degli eventuali indennizzi dovuti.

4. Nel caso in cui il richiedente non abbia la propria sede in Lombardia, le autorizzazioni periodiche sono rilasciate da uno dei servizi provinciali del genio civile della regione Lombardia.

5. Le autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità dovranno essere richieste, secondo le modalità previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento, al servizio provinciale del genio civile competente ai sensi del precedente comma e previo pagamento alla tesoreria della regione Lombardia dell'eventuale indennizzo convenzionale di cui all'art. 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e delle spese di autorizzazione calcolate secondo le tariffe stabilite dall'art. 405 dello stesso regolamento.

6. Gli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali, di cui al precedente comma, sono destinati per il cinquanta per cento al miglioramento della rete di viabilità ai sensi della legge regionale 15 luglio 1982, n. 39 e per il restante cinquanta per cento alla costituzione ed alla gestione del catasto stradale, di cui all'art. 4.

7. I servizi provinciali del genio civile dovranno comunicare con scadenza semestrale il numero e il tipo di autorizzazioni rilasciate al servizio opere di viabilità del settore regionale ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.

Art. 3.

Autorizzazioni singole e multiple

1. Tutte le autorizzazioni diverse da quelle previste dall'art. 2 sono rilasciate dalla provincia dove ha sede il richiedente o dalla provincia dove è ubicato il cantiere servito dal veicolo o trasporto in condizioni di eccezionalità nel caso in cui il richiedente non risieda in Lombardia.

2. L'autorizzazione, nei limiti della rete stradale di competenza regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati.

3. La provincia competente rilascerà l'autorizzazione previo parere di tutti gli enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto.

4. Gli enti interessati debbono esprimere il parere richiesto entro 5 giorni.

5. Ad avvenuta costituzione dell'archivio nazionale delle strade e del catasto stradale regionale le autorizzazioni verranno rilasciate dalle province competenti in base alle informazioni ivi assunte, fatta salva la facoltà di richiederne ulteriori secondo le modalità di cui al terzo comma.

6. Gli enti stessi possono opporre motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali e a situazioni di traffico in relazione al carico ed all'ingombro del veicolo, imponendo eventuali condizioni, specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.

7. Il diniego dell'autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a data successiva ai termini di legge deve essere motivato.

8. Le province dovranno comunicare con scadenza semestrale il numero e il tipo di autorizzazioni rilasciate al servizio opere di viabilità del settore regionale ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.

9. Le autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità dovranno essere richieste secondo le modalità previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento alla provincia competente ai sensi del precedente primo comma e previo pagamento ai singoli enti interessati degli eventuali indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e previo pagamento alla tesoreria della provincia competente delle spese di autorizzazione calcolate secondo le tariffe stabilite dall'art. 405 dello stesso regolamento.

Art. 4.

Competenze regionali

1. La giunta regionale promuove, in accordo, con le amministrazioni provinciali e, comunali, la costituzione del catasto stradale regionale.

2. Al fine di consentire l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dai servizi provinciali del genio civile e delle funzioni delegate alle province in materia di circolazione di veicoli e di trasporti in condizioni di eccezionalità è affidata al servizio opere di viabilità del settore regionale ai lavori pubblici ed edilizia residenziale l'attività di coordinamento ed indirizzo. Tale attività sarà svolta in collaborazione con le province nell'ambito di specifici gruppi di lavoro istituiti con deliberazione della giunta regionale al fine di affrontare le diverse problematiche connesse all'applicazione del nuovo codice della strada.

3. In particolare, la giunta regionale deve prevedere:

a) l'istituzione di un catasto stradale della regione Lombardia nel quale siano rilevati e aggiornati i dati relativi alla rete stradale di competenza regionale e nel quale siano rinse le informazioni relative agli enti che incidano in modo permanente o temporaneo sulla percorribilità delle strade stesse;

b) le modalità di raccordo istruttorio e informativo tra i comuni e le province in ordine all'istruttoria delle richieste di autorizzazione secondo gli ambiti di competenza individuati all'art. 3;

c) le modalità di collaborazione dei servizi tecnici regionali con quelli dipendenti dagli enti delegati.

4. L'organizzazione e l'aggiornamento del catasto stradale regionale sono affidati al servizio opere di viabilità del settore regionale ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.

5. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a trasmettere al suddetto servizio regionale preposto tutti i dati relativi alla rete viaria di rispettiva competenza e sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente ogni limitazione, sia pure provvisoria, influente ai fini del rilascio delle autorizzazioni e gli eventuali suggerimenti di percorsi alternativi.

Art. 5.

Vigilanza e sanzioni

1. Alle province e comuni spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal nuovo codice della strada.

2. Di tale attività dovrà essere data adeguata informazione, contestualmente alla relazione di cui all'art. 3, ottavo comma, al servizio opere di viabilità del settore regionale ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. È autorizzata l'iscrizione delle somme di cui al precedente art. 2, sesto comma, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, nei seguenti capitoli:

a) Stato di previsione delle entrate:

capitolo 3.5.2029 la cui descrizione è così modificata: «Introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali, da destinare per il cinquanta per cento al miglioramento della rete di viabilità e per il restante cinquanta per cento alla costituzione ed alla gestione del catasto stradale»;

b) Stato di previsione delle spese:

capitolo 4.4.1.1.2030 la cui descrizione è così modificata: «Impiego del cinquanta per cento degli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali da destinare al miglioramento della rete di viabilità e per la gestione del catasto stradale»;

capitolo 4.4.1.1.2031 «Impiego del cinquanta per cento degli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali da destinare alla costituzione ed alla gestione del catasto stradale».

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996 si provvederà alla determinazione delle somme di cui al precedente comma annualmente con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi.

Art. 7.

Abrogazione norme in contrasto

1. È abrogata la legge regionale 27 maggio 1985, n. 58.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 29 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 19 aprile 1995, prot. n. 21502/1227).

95R0876

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 35.

Interventi della regione per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e soggetti

1. La regione Lombardia, nel quadro delle finalità di cui all'art. 3 del proprio Statuto, promuove e coordina lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati mediante interventi intesi:

a) alla partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica di enti locali, di enti pubblici, in qualsiasi forma costituiti, nonché privati, aventi lo scopo di erogare servizi culturali in forma sistematica ed integrata con quelli già operanti, ovvero all'adeguamento dei patrimoni di fondazione delle istituzioni culturali cui la regione partecipa in qualità di socio fondatore;

b) all'acquisto di attrezzature e di risorse strumentali, anche a tecnologia avanzata, in favore:

b1) di musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali, nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica di enti locali, di enti pubblici, in qualsiasi forma costituiti, nonché privati;

b2) delle nuove istituzioni culturali di cui alla precedente lett. a);

b3) di istituzioni culturali di interesse regionale riconosciute ai sensi della legge regionale 27 agosto 1983, n. 66 «Norme relative al riconoscimento delle istituzioni culturali di interesse regionale»;

c) all'assunzione diretta delle spese per l'acquisto, la ristrutturazione ed il restauro di beni culturali immobili e di beni culturali mobili di elevato valore storico ed artistico, anche contemporaneo.

Art. 2.

Procedure

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata ad individuare direttamente gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 1.

2. Sulla base degli interventi individuati, la giunta regionale delibera la ripartizione finanziaria tra le categorie di interventi di cui all'art. 1, tenendo conto dei tempi di realizzazione delle iniziative e della loro rilevanza culturale.

3. Con successivi atti deliberativi, adottati anche singolarmente, la giunta regionale dispone l'assunzione degli oneri e delle spese per ogni intervento.

Art. 3.

Controlli regionali e decadenza dei benefici

1. La giunta regionale esercita per il tramite del competente settore cultura ed informazione il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.

2. In caso di utilizzo dei finanziamenti non conformi alla deliberazione di assunzione degli oneri, la giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei finanziamenti medesimi.

3. Entro il termine del 31 ottobre di ogni esercizio finanziario la giunta regionale presenta al consiglio uno specifico rapporto sugli interventi individuati secondo quanto disposto all'art. 2.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa complessiva di L. 5.800.000.000 di cui:

a) L. 400.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 1, lett. a);

b) L. 500.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 1, lett. b);

c) L. 4.900.000.000 per le finalità previste dal precedente art. 1, lett. c).

2. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 5.800.000.000 di competenza e di cassa, si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1994 e mediante corrispondente riduzione del «Fondo di riserva del bilancio di cassa» iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.4.4.2.3971 «Contributi per la partecipazione agli oneri di costituzione di nuovi musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 400.000.000;

all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.4.4.2.3972 «Spese per l'acquisto di attrezzature e di risorse strumentali in favore di musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali nonché delle nuove istituzioni culturali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

all'ambito 2, settore 4, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.4.4.2.3973 «Spese per l'acquisto, la ristrutturazione e il restauro di beni culturali immobili e mobili, di elevato valore storico e artistico contemporaneo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.900.000.000.

4. Tra i seguenti capitoli sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1995, variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo-quinquies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni:

Settore 2.4. Cultura	(Gruppo capitoli 3971)
	2.4.4.2.3971
	2.4.4.2.3972
	2.4.4.2.3973

Art. 5.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 9 marzo 1983, n. 16 «Norme per la realizzazione di interventi di edilizia ed attrezzatura bibliotecaria e museale, nonché per sedi polifunzionali attrezzate per attività culturali».

Art. 6.

Norma transitoria e finale

1. Ai sensi dei precedenti articoli, vista l'opportunità che si offre di acquisire una pregevole tavola dipinta, un «Santo Domenicano», attribuita al Maestro italiano del XV secolo Antonello da Messina, la giunta regionale è autorizzata ad acquistare la suddennominata opera per una cifra massima di L. 4.500.000.000.

2. L'opera di cui al precedente comma è destinata alle civiche raccolte d'arte del Castello Sforzesco di Milano quale rara e unica testimonianza dell'esperienza pittorica del Maestro messinese nelle pubbliche gallerie lombarde.

Art. 7.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione (BURL).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 29 aprile 1995.

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 19 aprile 1995, prot. n. 21402/1228).

95R0877

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 36.

Partecipazione agli oneri conseguenti le opere di restauro della Basilica di S. Antonio di Padova e della Chiesa di Sant'Angelo in Milano e alle iniziative e manifestazioni culturali per il VI centenario della Certosa di Pavia.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Contributi regionali

1. La giunta regionale è autorizzata, in relazione alle celebrazioni dell'ottavo centenario di S. Antonio di Padova, a concedere alla provincia di Lombardia S. Carlo Borromeo dei Frati Minori, quale partecipazione della regione agli oneri conseguenti le opere di restauro e straordinaria manutenzione, un contributo in capitale di L. 2.700.000.000 per il restauro della Chiesa di S. Angelo, e di L. 620.000.000 per il restauro della Basilica di S. Antonio di Padova in Milano.

2. La giunta regionale è autorizzata, in relazione al VI centenario della Certosa di Pavia, a stanziare per il restauro e per le manifestazioni celebrative la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo è effettuata per il 50% alla presentazione del progetto delle opere da realizzare, e per il restante 50% al termine delle opere sulla base della relazione tecnico-contabile relativa agli interventi effettuati con il contributo regionale.

2. L'erogazione del contributo per le iniziative e le manifestazioni celebrative per il VI centenario della Certosa di Pavia è concesso al comitato locale che coordinerà tali iniziative con il coordinamento della regione Lombardia.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di L. 4.320.000.000.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte per il 1995 dall'art. 9 della legge regionale 15 settembre 1993, n. 29 relativamente all'iniziativa «Accoglienza», dell'art. 58 della legge regionale 6 settembre 1994, n. 27 relativamente alle iniziative «Montagna» e «Trattamento rifiuti» sono rispettivamente ridotte per L. 1.030.000.000, L. 970.000.000 e L. 42.000.000.

3. All'onere di L. 4.320.000.000 di cui al primo comma, si provvede per L. 2.420.000.000 mediante corrispondente utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa disposte dal precedente comma, e per L. 1.900.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

4. Allo stato di previsione d'elle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 2, settore 4, obiettivo 2, è istituito il capitolo 2.4.2.2.3997 «Contributi per le spese di restauro e straordinaria manutenzione della Chiesa di Sant'Angelo e della Basilica di S. Antonio di Padova in Milano e la Certosa di Pavia», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.320.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3344 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa Accoglienza» è ridotta di L. 1.030.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3356 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa trattamento rifiuti» è ridotta di L. 420.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.12.3353 «Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa Montagna» è ridotta di L. 970.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 29 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 19 aprile 1995, prot. n. 2140,211229)

95R0878

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 37.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1995 ed al bilancio pluriennale 1995/1997 - I provvedimento.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1995)

(Omissis).

95R0879

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 38.

Piano triennale 1995/1997 per la riqualificazione ed il potenziamento dei servizi offerti dal Consorzio di bonifica Est Ticino - Villorosi.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Piano di rilancio del Consorzio Est Ticino - Villorosi

1. La Regione riconosce al Consorzio di bonifica Est Ticino - Villorosi, per la realizzazione del programma triennale di interventi strutturali ed infrastrutturali, da condursi nel triennio 1995/1997, per l'erogazione da parte del consorzio di servizi innovativi ad ammini-

strazioni pubbliche ed a soggetti privati nel campo della distribuzione e gestione di risorse idriche di superficie e per il rimpinguamento delle falde acquifere, un contributo straordinario alle spese di gestione suddiviso in tre annualità consecutive, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1995.

Art. 2.

Predisposizione del programma degli interventi

1. Il Consorzio di bonifica Est Ticino - Villorosi predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma dettagliato degli interventi ed effettua la rendicontazione annuale alla giunta ed al consiglio regionale, a decorrere dall'esercizio 1995, relativamente all'impiego delle risorse attribuite.

2. Il programma delle attività e degli interventi di cui al comma 1 viene aggiornato annualmente rispettivamente entro il 31 dicembre 1995 ed il 31 dicembre 1996, e sottoposto per l'approvazione alla giunta regionale.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per gli anni 1995-1996-1997 la spesa complessiva di L. 4.500.000.000 di cui L. 1.000.000.000 per il 1995, L. 2.000.000.000 per il 1996 e L. 1.500.000.000 per il 1997.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 1.000.000.000 relativo all'anno 1995 si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

3. Alla copertura finanziaria dell'onere di spesa relativo agli anni 1996 e 1997 si provvederà con legge regionale di approvazione del bilancio 1996 e 1997.

4. Allo stato di previsione delle spese di parte I del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 è apportata la seguente variazione:

all'ambito 3, settore 2, obiettivo 4, parte I, è istituito il capitolo «Finanziamenti del programma triennale di interventi strutturali e infrastrutturali del Consorzio Est Ticino - Villorosi per la realizzazione di servizi innovativi da parte delle amministrazioni pubbliche e da private, nel campo della distribuzione e gestione di risorse idriche di superficie e per il rimpinguamento delle falde acquifere» con la dotazione di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 29 aprile 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 marzo 1995 e vistata dal commissario del governo con nota del 20 aprile 1995, prot. n. 23002/1247).

95R0880

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44.

Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 78 del 24 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO
CON GLI ENTI LOCALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 6 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, istituisce l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, di seguito denominata ARPA, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali e alla prevenzione collettiva.

2. La presente legge disciplina altresì le modalità di coordinamento dell'ARPA con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio sanitario dell'Emilia-Romagna, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia sanitaria e ambientale, provvede in particolare a:

- definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
- promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi ed alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
- assumere atti di indirizzo e coordinamento;
- promuovere la collaborazione con i soggetti operanti nel settore della prevenzione e dei controlli ambientali.

2. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è istituito un Comitato tecnico interdipartimentale, con riferimento alle competenze sanitarie, ambientali e produttive. La Giunta regionale ne definisce composizione, compiti, durata e ne nomina il coordinatore.

Art. 3.

Supporti con gli Enti istituzionali

1. Gli Enti locali e le Aziende unità sanitarie locali, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.

2. L'ARPA assicura agli Enti locali e ai dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali della regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni ed accordi di programma.

3. La Regione stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità, previsti dall'art. 2, comma 2, decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazione in legge 21 gennaio 1994, n. 61, di utilizzo delle strutture provinciali

dell'ARPA per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.

4. Per la definizione delle attività tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, nonché per la individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, la regione promuove la conclusione di un apposito accordo di programma, di norma triennale, con i soggetti interessati. A tal fine il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Province, della aziende unità sanitarie locali e dell'ARPA per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo. Sull'ipotesi di accordo le Province acquisiscono il parere della Consulta provinciale per la sanità di cui all'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19.

5. Le province, gli altri enti locali e le aziende unità sanitarie locali possono stipulare ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attività, fra quelle individuate dall'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.

6. L'ARPA ed i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, nelle materie di rispettiva competenza, propongono, secondo le modalità definite al successivo art. 17, alle amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendano necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute.

TITOLO II

ARPA: FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO

Capo I

ISTITUZIONE DELL'ARPA

Art. 4.

Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA

1. L'ARPA è ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.

2. L'ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

3. L'ARPA ha sede a Bologna.

4. L'ARPA e i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali svolgono le proprie attività in maniera coordinata e integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'agenzia svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti sia degli Enti locali sia della aziende unità sanitarie locali.

5. Il presidente della Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPA, nominandone contestualmente gli organi.

Art. 5.

Funzioni, attività e compiti

1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 01 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a:

a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente dell'Emilia-Romagna;

c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;

d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende Unità sanitarie locali e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;

e) gestire un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio, ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali;

f) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;

g) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica;

h) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;

i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;

l) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive, con particolare riferimento alle attività di istruttoria tecnica disciplinate dalla L.R. 30 maggio 1991, n. 13;

m) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;

n) fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;

o) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione Europea in materia;

p) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;

q) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteorologiche e radarmeteorologiche;

r) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;

s) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;

t) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza.

2. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento.

Art. 6.

Vigilanza

1. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;
- b) gli impegni di spesa poliennali;
- c) il conto consuntivo;
- d) il programma annuale di attività;
- e) il regolamento.

3. Il Comitato interdipartimentale di cui all'art. 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'ARPA.

Capo II

ORGANI

Art. 7.

Gli organi

1. Sono organi dell'ARPA:
 - a) il Comitato di indirizzo;
 - b) il Direttore generale;
 - c) il Collegio dei revisori.

Art. 8.

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare il Comitato di indirizzo:

- a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
- b) esprime parere sul programma annuale di attività;
- c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.

2. Il Comitato di indirizzo è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
- b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità;
- c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;
- d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dall'Assemblea permanente della Regione e delle autonomie locali di cui all'art. 13 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, nella forma più limitata in essa prevista tra i componenti della stessa.

3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica cinque anni.

Art. 9.

Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili di norma, una sola volta.

2. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPA, di cui è il legale rappresentante.

3. Il Direttore generale assicura il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'ARPA.

4. Il Direttore generale predispone e invia alla Regione una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni.

5. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo, che sono in posizione di staff ed esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.

6. Il trattamento economico del Direttore generale, concordato di volta in volta tra le parti contraenti, è definito, con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento economico dei Direttori generali della Regione Emilia-Romagna, assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure equivalenti. Nell'ambito degli stessi criteri, il trattamento economico del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è definito in misura opportunamente ridotta rispetto a quello del Direttore generale.

7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico ed al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per il Direttore generale ed i Direttori sanitario e amministrativo delle Aziende Unità sanitarie locali, inclusi il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e le norme sull'incompatibilità.

Art. 10.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

2. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende Unità sanitarie locali.

3. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato ed un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale.

Capo III

FUNZIONAMENTO

Art. 11.

Regolamento

1. Il Direttore generale adotta il regolamento entro centoventi giorni dalla costituzione dell'ARPA.

2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA e in particolare definisce:

a) la dotazione organica, che può prevedere ruoli e profili anche non compresi tra quelli previsti dal DPR 20 dicembre 1979, n. 761;

b) l'assetto organizzativo di cui all'art. 15;

c) le disposizioni concernenti il personale;

d) la contabilità dell'ARPA di cui all'art. 22.

Art. 12.

Programma annuale

1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3, il Direttore generale dell'ARPA predispone il programma annuale di attività, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di cui al successivo art. 16.

Art. 13.

Dotazioni per il funzionamento dell'ARPA

1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta, provvede, anche in base alla ricognizione di cui al successivo art. 25, all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPA del personale, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP) e dei Servizi delle Unità sanitarie locali adibiti alle attività e compiti assegnati all'ARPA sulla base del riparto di competenze di cui all'Allegato 1.

2. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, provvede altresì al trasferimento all'ARPA di personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione, di Enti, finanziati con risorse regionali, destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPA. Tale trasferimento riguarda in primo luogo le funzioni relative all'analisi, al rilevamento e al monitoraggio dei dati ambientali e meteorologici, alla prevenzione e controllo dei grandi rischi industriali, nonché alla gestione dei sistemi informativi ambientali.

3. Gli Enti locali individuano il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature, le relative dotazioni finanziarie, adibiti al 31 dicembre 1993 all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPA dalla presente legge, e ne propongono l'assegnazione all'ARPA. Per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPA si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta.

4. Con i provvedimenti di cui ai precedenti commi vengono altresì stabilite le attività e le prestazioni assicurate dall'ARPA agli Enti trasferenti nonché il corrispondente finanziamento da devolvere in modo ricorrente all'ARPA stessa.

5. All'atto del trasferimento all'ARPA del personale di cui ai commi 2 e 3 i rispettivi Enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti.

Art. 14.

Disposizioni concernenti il personale dell'ARPA

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio secondo la contrattazione decentrata degli Enti di provenienza.

2. Qualora alla data del 31 dicembre 1996 non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore.

3. Al personale dell'ARPA incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'art. 2-bis del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 15.

Articolazione organizzativa dell'ARPA

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPA si articola, in strutture centrali e territorialmente in sezioni provinciali.

2. La struttura centrale dell'ARPA svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività di carattere unitario.

3. Ogni Sezione provinciale è una struttura unitaria diretta da un Direttore di sezione, nominato dal Direttore generale dell'ARPA, sentito il Presidente della Provincia. Il Direttore di Sezione è responsabile nei confronti del Direttore generale.

4. Le Sezioni provinciali, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, le Sezioni provinciali sono articolate in Dipartimenti tecnici e in Servizi territoriali. Tali Servizi sono articolati territorialmente, di norma, in coincidenza con i distretti delle Aziende Unità sanitarie locali.

6. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.

7. Singole Sezioni provinciali possono essere incaricate di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.

8. L'assetto organizzativo dell'ARPA, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle sue strutture sono definiti nel regolamento dell'ARPA predisposto sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1, nonché dei parametri fissati all'art. 3, comma 2, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61. Devono essere comunque assicurate, a livello decentrato, tra l'altro, le attività analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza degli Enti locali e delle Aziende Unità sanitarie locali.

Art. 16.

Comitati provinciali di coordinamento

1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui al precedente art. 3, e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività delle Sezioni provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, nonché le Sezioni provinciali dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

- a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività della Sezione provinciale ed alla sua migliore attuazione;
- b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma, di cui all'art. 3, ed al loro aggiornamento;
- c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

2. Sono componenti del Comitato provinciale di coordinamento:

- a) il dirigente responsabile del settore ambiente della Provincia, che lo presiede;
- b) il dirigente responsabile del settore ambiente del Comune capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- c) il direttore della Sezione provinciale dell'ARPA;
- d) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali della provincia.

3. Il Comitato provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno; esso può essere convocato su motivata richiesta della Provincia o del Direttore generale dell'ARPA.

4. Il Comitato provinciale di coordinamento è altresì integrato dal Direttore della Sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, quando gli argomenti posti all'ordine del giorno riguardano materie di competenze dell'Istituto stesso.

Art. 17.

Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali

1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.

2. Il riparto di competenze di cui all'Allegato I individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.

3. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.

4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali istituiscono forme, sedi, strumenti, e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.

5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati provinciali di cui all'art. 16.

6. L'ARPA per l'esercizio delle proprie funzioni e attività si avvale, sulla base di accordi e programmi di valenza regionale, della collaborazione del Centro di documentazione per la salute, che opera presso le Aziende, Unità sanitarie locali delle città di Bologna e di Ravenna, in materia di documentazione, informazione, educazione alla salute ed epidemiologia occupazionale ed ambientale.

7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'Allegato I e la correlata individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.

Art. 18.

Coordinamento con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'ANPA e gli altri Istituti operanti nel settore

1. La Regione stipula con l'Agenzia Europea per l'Ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90, con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.

2. L'ARPA collabora con l'Agenzia Europea per l'Ambiente e con l'ANPA in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.

Art. 19.

Consultazione e diritto di accesso

1. La Regione assicura la partecipazione della società civile alla definizione dei programmi di attività dell'ARPA.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva, disciplina a tal fine, con appositi atti, entro cinque mesi dalla costituzione dell'ARPA, le forme e le modalità delle periodiche consultazioni delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni sindacali professionali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.

3. In particolare, forma oggetto di consultazione il programma annuale di attività dell'ARPA, comprensivo delle sue articolazioni provinciali.

4. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 6 settembre 1993, n. 32, recante «Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso».

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

Art. 20.

Rapporti con la Regione

1. La Giunta regionale, sentito il Direttore generale dell'ARPA, definisce annualmente con apposito atto le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire alla Regione in riferimento alle competenze ed alle relative dotazioni trasferite ai sensi della presente legge.

2. Le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione all'ARPA sono definite con apposita convenzione che specifica le attività da svolgere ed il corrispettivo finanziamento.

Art. 21.

Dotazione finanziaria dell'ARPA

1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate, nonché alle spese di investimento;

b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa;

c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione;

d) contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dagli Enti stessi;

e) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti locali;

f) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo tariffe stabilite dalla Regione.

Art. 22.

Gestione economico-finanziaria

1. L'ARPA è tenuta al pareggio di bilancio.
2. L'ARPA redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo le disposizioni della legge regionale di contabilità.
3. Il regolamento di cui al precedente art. li disciplina anche le norme di contabilità dell'ARPA, e può definire criteri per la tenuta, a latere della contabilità finanziaria, di una contabilità di tipo economico individuando altresì i relativi raccordi contabili.
4. L'ARPA non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nel modo seguente:

a) per tutte le funzioni e le attività precedentemente svolte dai PMP e dal Servizio di Igiene pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali trasferite all'ARPA ai sensi della presente legge, mediante una quota percentuale del Fondo sanitario regionale che verrà erogata mensilmente alla Azienda Unità sanitaria locale della città di Bologna la quale provvederà, a sua volta, al trasferimento all'ARPA;

b) per il finanziamento di cui al comma 1, lettere b) e c), del precedente articolo 21, mediante istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 «Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna» e successive modificazioni, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

2. La Regione è altresì autorizzata a conferire all'ARPA ulteriori finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale se ed in quanto compatibili con la presente legge.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Soppressione dei Presidi multizonali di prevenzione

1. Alla data di costituzione dell'ARPA sono soppressi i Presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla L.R. 7 settembre 1981, n. 33, recante «Organizzazione e funzionamento dei Presidi multizonali di prevenzione».

2. L'esercizio delle funzioni e delle attività di cui agli artt. 5 e 19 della L.R. 33/81 è assicurato dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali presso le quali attualmente operano i Settori con tali competenze.

3. Le Commissioni per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 15 della L.R. 33/81, operano presso le Sezioni provinciali dell'ARPA. La Giunta regionale con apposita direttiva disciplina i criteri per la composizione ed il funzionamento di tali Commissioni.

Art. 25.

Assegnazione all'ARPA delle dotazioni organiche e del personale dal Servizio sanitario regionale

1. Sono assegnate all'ARPA, fin dalla sua costituzione, le dotazioni organiche in essere alla data del 1° gennaio 1994 dei settori chimici, fisici e biotossicologici dei PMP, indicate nell'Allegato 2.

2. Il personale dei settori dei PMP indicati al comma primo è assegnato e trasferito all'ARPA fin dalla sua costituzione.

3. Sono assegnati, altresì, all'ARPA i posti delle dotazioni organiche dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, individuati in base alla ricognizione effettuata sul personale adibito, alla data del 31 dicembre 1993, alle attività di cui al precedente art. 5 già di competenza delle Aziende Unità sanitarie locali, comprese le attività laboratoristiche, trasferite all'ARPA ai sensi della presente legge. Tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite.

4. I posti individuati ed assegnati all'ARPA secondo i commi 1 e 3 sono soppressi dalle dotazioni organiche delle Aziende Unità sanitarie locali.

5. Il personale delle Aziende Unità sanitarie locali adibito in modo esclusivo alle attività trasferite di cui all'art. 5 è assegnato e trasferito all'ARPA sin dalla sua costituzione.

6. Il personale dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali adibito in prevalenza alle attività trasferite di cui all'art. 5 è assegnato all'ARPA fin dalla sua costituzione.

7. Il personale dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali addetto in modo non esclusivo alle attività trasferite all'ARPA può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva nei posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attività o, ove prevista, disciplina, copribili presso l'ARPA e le Aziende Unità sanitarie locali di appartenenza.

8. La Giunta regionale provvede ad assegnare e trasferire, secondo specifiche graduatorie, predisposte sulla base dei criteri previsti dalle normative vigenti in materia, il personale di cui al comma 6 all'ARPA o alle Aziende Unità sanitarie locali.

9. Per un periodo di sei mesi dalla data di costituzione dell'ARPA e comunque fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPA stessa, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPA è assicurato, in anticipazione, dagli Enti di provenienza.

10. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPA può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche Amministrazioni secondo le norme vigenti.

Art. 26.

Assegnazione all'ARPA delle dotazioni e del personale del Servizio meteorologico regionale

1. Fin dalla sua costituzione sono assegnati e trasferiti all'ARPA il personale, le dotazioni finanziarie, i beni, il patrimonio e le attrezzature nonché un numero di posti pari alla consistenza del personale, assegnati al Servizio meteorologico regionale dell'Emilia-Romagna alla data del 1° gennaio 1994.

2. Contestualmente al trasferimento di cui al comma primo sono soppressi i corrispondenti posti del ruolo regionale ad esaurimento istituiti dall'art. 10 della L.R. 1 aprile 1993, n. 18 «Soppressione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione».

Art. 27.

Assegnazione della quota del Fondo sanitario relativo all'anno 1995

1. La Giunta regionale provvede ad assegnare all'ARPA, nei termini temporali previsti per la sua costituzione, i fondi necessari a garantire per l'anno 1995 la gestione delle attività, del personale, delle strutture trasferite dal Servizio sanitario, rivedendo contestualmente le assegnazioni attribuite alle Aziende Unità sanitarie locali interessate dai trasferimenti.

Art. 28.

Termine per la prima definizione di convenzioni e accordi di programma

1. In sede di prima applicazione, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dal precedente art. 3 sono definiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA

1. La Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, le prestazioni erogate dall'ARPA a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali. Su tale base la Giunta regionale, su parere del Comitato di indirizzo di cui all'art. 8, conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPA.

Art. 30.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme, in particolare di cui alla L.R. 7 settembre 1981, n. 33 recante «Organizzazione e funzionamento dei Presidi multizonali di prevenzione» e alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19 «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica», non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque speni di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 aprile 1995

BERSANI

(Omissis).

95R0809

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45.

Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 78 del 24 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni regionali in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Nell'esercizio di tali funzioni la Regione promuove forme di collaborazione con le altre Regioni e con gli Enti locali e la partecipazione degli Enti od Aziende pubbliche nonché delle organizzazioni del volontariato all'attività di protezione civile.

3. La Regione assume la protezione sociale dei cittadini, globale e complessiva, quale finalità prevalente per la realizzazione dei propri interventi volti alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture pubbliche e delle attività produttive dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Art. 2.

Tipologia degli eventi calamitosi e degli interventi di protezione civile

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dalla Regione o singolarmente dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, utilizzando le risorse disponibili nell'ambito delle competenze proprie o delegate;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato della Regione e di altri Enti ed Amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

2. Nell'ambito di propria competenza, la Regione svolge interventi di carattere previsionale, preventivo, di soccorso di superamento dell'emergenza. Per gli interventi di soccorso e superamento dell'emergenza la Regione svolge compiti di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato.

3. Le attività di protezione civile di competenza della Regione sono realizzate ordinariamente attraverso il coordinamento degli interventi di tutte le strutture organizzative regionali che svolgono competenze in ambito di protezione civile, con particolare riguardo a quelle competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, agricoltura, sanità, servizi sociali e trasporti. La presente legge disciplina le forme e le modalità del coordinamento unitario degli interventi di competenza delle strutture regionali.

Art. 3.

Attività regionali di protezione civile

1. Sono attività regionali di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate, nonché al superamento dell'emergenza esercitato mediante la realizzazione delle opere urgenti di assistenza e la riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali.

2. Nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione, la Regione cura in particolare:

a) alla realizzazione di sistemi per la rilevazione ed il controllo di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche, e il convenzionamento per farne uso;

b) le attività di censimento e di identificazione dei rischi presenti sul territorio regionale;

c) la realizzazione di mappe di pericolosità e di vulnerabilità a scala regionale e subregionale con redazione di piani di intervento mirati;

d) la predisposizione di programmi e progetti di intervento;

e) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e informativi nonché la realizzazione di corsi di informazione, di formazione e di aggiornamento professionale per il personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile e per il personale proveniente dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

3. Nell'ambito dell'attività di concorso agli interventi di emergenza la Regione cura in particolare:

a) la predisposizione di piani di intervento in armonia con la pianificazione nazionale e provinciale di emergenza;

b) l'attivazione di collegamenti per radiocomunicazioni con frequenze radio dedicate;

c) l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed equipaggiamenti atti a garantire le attività di soccorso e prima assistenza.

4. La Regione favorisce il più efficace coordinamento delle iniziative in materia di protezione civile nel territorio regionale mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli Enti locali, le Aziende municipalizzate e consortili, i Consorzi di bonifica, le strutture operative di cui all'art. 11 della legge 225/92, e con soggetti pubblici e privati.

TITOLO II COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 4.

Collaborazione con lo Stato, con le altre Regioni e con le altre componenti del Servizio nazionale di protezione civile

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, con le altre Regioni, con gli Enti locali e con ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata operante nell'ambito regionale con finalità di protezione civile.

2. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni.

3. La Regione può addivenire ad intese con le altre Regioni ai fini dell'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi nazionali.

Art. 5.

Partecipazione delle Province

1. Le Province concorrono alla organizzazione e alla realizzazione delle attività di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 13 della legge 225/92 e fronteggiano gli eventi di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 2, con le proprie strutture.

2. Per tali finalità le Province possono dotarsi di una struttura di protezione civile ed assicurano, nell'ambito del proprio territorio, lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento, sulla base di uniformi metodologie, dei dati di rischio, anche al fine di metterli a disposizione della Regione per l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di prevenzione, nonché della Prefettura e dei Comuni interessati per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani provinciali e comunali d'emergenza;

b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione attraverso gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale provinciale ovvero attraverso specifici piani di settore per le ipotesi di rischio che non costituiscono oggetto degli stessi, in armonia con i programmi nazionali e regionali, e relativa attuazione anche sulla base di intese con la Regione;

c) collaborazione alla predisposizione del piano provinciale di emergenza nell'ambito delle competenze demandate al Prefetto ai sensi dell'art. 14 della legge 225/92;

d) costituzione di un Comitato provinciale di protezione civile con funzioni propositive e consultive.

3. Le metodologie per la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati, di cui alla lettera a) del comma 2, sono individuate con direttive regionali da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le Province in accordo con i Comuni interessati e nel rispetto delle competenze demandate al Prefetto possono promuovere piani di protezione civile in ambiti sovracomunali.

5. Le Amministrazioni provinciali sono tenute a presentare alla Giunta regionale annualmente una relazione illustrata va atta a valutare i livelli di organizzazione permanente previsti a livello provinciale, ivi compresi quelli dei Comuni e delle Comunità Montane per i rispettivi territori.

Art. 6.

Partecipazione delle Comunità Montane

1. Le Comunità Montane concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile di competenza della Regione attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti: a) dei dati e delle informazioni utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi e dei piani regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza, sulla base delle direttive della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) Collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative alla attuazione degli interventi previsti nei predetti programmi e piani, con particolare riguardo alle attività rivolte alla previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici, idraulici di valanghe e di incendi boschivi.

2. Le Comunità Montane, in accordo con i Comuni interessati e sentita la Provincia territorialmente competente, predispongono piani intercomunali di protezione civile.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le Comunità Montane possono dotarsi di una struttura di protezione civile e stipulare apposite convenzioni con Enti ed organismi pubblici.

Art. 7.

Partecipazione dei Comuni

1. La Regione promuove il concorso dei Comuni alla realizzazione delle attività di protezione civile favorendo lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) l'aprontamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di protezione civile, di norma stipulando convenzioni tra i Comuni, con particolare riguardo alle misure di emergenza ed agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge 225/92;

b) raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione, e di emergenza;

c) collaborazione, da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali, alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani, secondo modalità e nel rispetto delle condizioni preventivamente concordate e recepite nei piani medesimi;

d) la predisposizione piano comunale o intercomunale di protezione civile in conformità agli strumenti di programmazione e pianificazione a livello provinciale; per i Comuni montani provvedono le rispettive Comunità Montane sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'art. 6.

2. La Regione, anche tramite le Province competenti per territorio, assicura la necessaria collaborazione tecnica e organizzativa ai Comuni rivolta a favorire la istituzione e la disciplina delle strutture comunali di protezione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune può stipulare apposite convenzioni con Enti ed organismi pubblici e le organizzazioni di volontariato secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 8.

Programma regionale di previsione e prevenzione

1. La Regione provvede alla predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio in stretto raccordo con i piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché con gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale regionale, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 225/92.

2. Il programma regionale di previsione si basa sulle indicazioni programmatiche del PTR (Piano territoriale regionale) e contiene in particolare:

a) la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio regionale, rilevati dai competenti enti e strutture regionali al fine della sistematica individuazione e caratterizzazione di particolari rischi;

b) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

3. Il programma regionale di prevenzione, sulla base dei programmi regionali di settore, individua in particolare:

- a) il fabbisogno di opere e di progetti d'intervento per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi;
- b) gli studi e le ricerche e le opportune attività formative ed informative.

4. I programmi di previsione e prevenzione sono approvati, sentito il Comitato regionale di protezione civile, con le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e costituiscono variante al PTR ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della medesima legge.

Art. 9.

Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza

1. La Regione, sulla base della mappa di pericolosità dei principali rischi, delle informazioni e dei dati previsionali utilizzati nell'ambito del programma regionale di previsione e prevenzione, in conformità ai singoli piani provinciali di emergenza predisposti dal Prefetto ai sensi dell'art. 14 della legge 225/92, sentite le Province, approva il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza nei settori di competenza per fronteggiare gli eventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, nonché per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza di organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere b) e c), comma 1, dello stesso articolo.

2. La Regione emana gli indirizzi regionali ed i principi direttivi in materia di protezione civile cui devono attenersi gli Enti locali. A tal fine predispone un modello di piano comunale o intercomunale di protezione civile, in armonia con quello predisposto dalla Prefettura, finalizzato a definire omogenee procedure e metodologie, per il supporto ai Comuni nella pianificazione degli interventi di emergenza.

3. Il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza prevede in particolare:

- a) la definizione delle forme di collaborazione e di concorso con gli organi centrali e periferici dello Stato;
- b) l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali di cui possono disporre la Regione, gli Enti locali e gli enti o organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile, da utilizzarsi per interventi di primo socco ed assistenza;
- c) la realizzazione di una rete di collegamenti ed il raccordo tra le strutture preposte alla protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni, favorendo la costituzione di apposite strutture operative presso gli Enti locali;
- d) le modalità di raccordo organizzativo con le strutture sanitarie regionali;
- e) le modalità di raccordo organizzativo e di collaborazione con le strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della legge 225/92, operanti a livello regionale;
- f) le modalità per l'attuazione, da parte degli Enti ed organismi pubblici preposti, degli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di competenza regionale;
- g) le modalità per gli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, delle infrastrutture pubbliche di competenza regionale.

4. Il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Comitato regionale di protezione civile, viene comunicato agli organi nazionali e locali di protezione civile, ha durata quinquennale e viene sottoposto a verifiche ed integrazioni ogni qualvolta ritenuto necessario.

Art. 10.

Mappe di rischio.

1. La Regione, sentite le Province, definisce, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le mappe dei rischi presenti sul territorio regionale in base alla esposizione ed alla vulnerabilità specifica delle zone stesse, anche attraverso lo sviluppo in un quadro unitario delle previsioni degli specifici piani di settore.

2. Le mappe di rischio sono approvate dal Consiglio regionale.

3. Le mappe di rischio che contengono prescrizioni e vincoli, nonché indirizzi e direttive, in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale da parte delle Province e dei Comuni, sono approvate con le modalità previste all'art. 6 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e costituiscono variante al PTR ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della medesima legge.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 11.

Competenze della Giunta regionale e del suo Presidente

1. La Giunta regionale, oltre a predisporre i programmi, i piani e le mappe di rischio di cui alla presente legge, presenta periodicamente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali di protezione civile.

2. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato cura la direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle altre componenti di protezione civile operanti nel territorio regionale.

3. In caso di eventi calamitosi in atto interessanti il territorio regionale, la Giunta regionale può affidare al suo Presidente o all'Assessore delegato il coordinamento delle strutture regionali necessarie per l'effettuazione degli interventi di competenza regionale in situazioni di emergenza, ivi compreso il Centro operativo regionale per la protezione civile di cui all'art. 15, individuando altresì i servizi e gli uffici che, in deroga all'ordinario assetto delle competenze, sono posti direttamente alle sue dipendenze per lo svolgimento di tutti gli interventi necessari. In tal caso il Presidente o l'Assessore delegato può altresì essere autorizzato ad emettere decreti indirizzati a tutti gli Enti o Aziende regionali per far fronte all'emergenza.

4. In tali ipotesi la Giunta può altresì autorizzare il Presidente o l'Assessore delegato a disporre la temporanea assegnazione di altro personale, idoneo per i compiti da svolgere, alle strutture impegnate nella realizzazione degli interventi.

5. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che l'evento calamitoso, per intensità ed estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, secondo quanto previsto alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge 225/92.

6. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato quando l'evento calamitoso sia riconducibile alle ipotesi individuate dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2 e sia richiesto il concorso della Regione alle attività di protezione civile assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza regionale secondo le disposizioni delle autorità statali competenti.

Art. 12.

Comitato regionale di protezione civile

1. È istituito il Comitato regionale di protezione civile composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di protezione civile, ovvero un suo delegato, che lo presiede;
- b) il responsabile del Servizio regionale di protezione civile;
- c) il direttore generale dell'Area regionale sanità e servizi sociali o suo delegato;
- d) il Commissario di Governo o suo delegato;
- e) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna o gli assessori provinciali delegati;
- f) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, nonché Sindaci di altri cinque Comuni designati dall'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) o rispettivi assessori delegati;
- g) due Presidenti o loro delegati di Comunità Montane designati dall'UNCCEM regionale;

- h) l'ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- i) l'ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato;
- l) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, designati dal Comitato regionale del volontariato;
- m) un rappresentante dei centri provinciali della CRI (associazione italiana della Croce Rossa) dell'Emilia-Romagna;
- n) il responsabile regionale del Soccorso Alpino;
- o) un rappresentante dei Consorzi di bonifica, designato dall'Unione regionale delle bonifiche;
- p) un rappresentante delle Autorità di bacino.

2. Sono altresì invitati a partecipare alle sedute del Comitato:

- a) i Prefetti delle province dell'Emilia-Romagna o loro delegati;
- b) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile.

3. Il Presidente del Comitato regionale di protezione civile, tenendo conto degli argomenti che devono essere discussi, può disporre la partecipazione alle riunioni di esperti e, con voto consultivo, di rappresentanti di altri Enti o organismi eventualmente interessati.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del Servizio regionale di protezione civile.

6. Il Comitato è organo consultivo permanente della Regione per assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri Enti, Amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia. Esprime pareri consultivi su:

- a) i programmi regionali di previsione e prevenzione e il Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza;
- b) ogni altra questione che il Presidente del Comitato sottoponga al suo esame.

Art. 13.

Struttura competente in materia di protezione civile

1. La struttura organizzativa competente in materia di protezione civile è adeguata al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge.

2. Le strutture organizzative, gli Enti e le Aziende regionali che svolgono interventi in ambito di protezione civile operano in collaborazione con la struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile e forniscono i dati in loro possesso inerenti l'attività di competenza.

Art. 14.

Dirigente della struttura organizzativa regionale di protezione civile

1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile, per gli interventi indifferibili ed urgenti collegati a singole situazioni di emergenza di competenza regionale, opera in qualità di funzionario delegato.

2. Per far fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento di un grave stato di calamità, la Regione assicura la copertura della spesa per le prestazioni di lavoro straordinario che si rendano necessarie.

3. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3 dell'art. 11, il Presidente della Giunta o l'Assessore delegato può attribuire al dirigente preposto alla struttura organizzativa competente in materia di protezione civile, limitatamente alla durata della situazione eccezionale, la direzione del personale degli altri servizi e strutture regionali posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative poste temporaneamente a disposizione.

Art. 15.

Centro operativo regionale per la protezione civile (COR)

1. La Giunta regionale provvede ad istituire, a norma dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, un gruppo di lavoro permanente costituente il «Centro operativo regionale per la protezione civile» (COR) e provvede a dotarlo delle necessarie attrezzature.

2. Il COR costituisce presidio continuativo della Regione finalizzato a:

a) assicurare il raccordo funzionale ed operativo in caso di emergenza con l'attività del Prefetto e delle altre componenti istituzionali di protezione civile;

b) acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo e di danno, nonché la natura dell'evento calamitoso e fornire informazioni circa la situazione di allarme ed emergenza seguendo l'andamento;

c) stabilire tempestivi contatti con i competenti organi nazionali della protezione civile e con i centri operativi e le varie componenti della protezione civile a livello regionale e subregionale.

Art. 16.

Convenzioni

1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla presente legge può stipulare apposite convenzioni con Istituti universitari e di ricerca, con Enti od organi tecnici di natura pubblica, Aziende pubbliche e private ed Istituzioni scientifiche.

2. La Regione può altresì stipulare convenzioni con Enti pubblici, Aziende pubbliche e private, con organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del volontariato al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile.

3. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato seguono la disciplina di cui all'art. 10 della L.R. 26/93.

Art. 17.

Accertamento situazioni di emergenza

1. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco ne informa il Prefetto, il Presidente della Provincia competente ed il Presidente della Giunta regionale.

2. Qualora vi siano situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali, il dirigente del servizio regionale di protezione civile ne informa immediatamente la Giunta regionale, allerta il COR ed assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali.

3. Il servizio regionale competente in materia di protezione civile, avvalendosi del COR e delle strutture regionali decentrate, acquisisce ogni informazione e dato utile per le valutazioni del caso, anche tramite l'effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi.

Art. 18.

Interventi urgenti

1. Al verificarsi di una situazione d'emergenza qualora siano necessari interventi o lavori urgenti ed indifferibili, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa sugli appositi capitoli stanziati nel bilancio regionale nella parte spesa dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto concerne le spese in conto capitale.

2. I lavori e le spese di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale in sede di ratifica entro novanta giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 19.

Rilevazione sistematica dei danni

1. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati di norma entro trenta giorni dal verificarsi della situazione di emergenza.

2. Nel caso di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i Comuni, le Comunità Montane e le Province interessate, sulla base delle direttive regionali, da emanarsi entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia, e con le strutture tecniche regionali anche decentrate, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti con particolare riferimento ai seguenti settori:

- a) opere, beni e servizi pubblici di competenza regionale e degli Enti locali;
- b) strutture e coltivazioni agricole;
- c) attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;
- d) altri beni privati.

3. Qualora l'ambito in cui sono intervenuti i danni sia circoscritto ai singoli comuni, alle attività di cui al comma 1 provvedono le rispettive Amministrazioni comunali.

Art. 20.

Volontariato di protezione civile

1. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione.

2. Le organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile e la Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi di protezione civile.

3. La Regione favorisce altresì la partecipazione alle attività di cui ai commi 1 e 2 delle associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro che, pur non iscritte al registro regionale del volontariato, sono inserite negli elenchi nazionali previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dai provvedimenti attuativi dell'art. 18 della legge 225/92.

4. Il Comitato regionale di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui alla L.R. 26/93, costituisce lo strumento di partecipazione delle organizzazioni alle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato di protezione civile.

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto al comma 1 dell'art. 11 della L.R. 31/77 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Belogna, 19 aprile 1995

BERSANI

95R0810

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 46.

Istituzione del Parco regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 80 del 27 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco regionale e finalità

1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale dell'Alta Val Parma e Cedra. Il perimetro del parco ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti e di Corniglio ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua determinazione definitiva ed alla zonizzazione si procederà in sede di approvazione del Piano territoriale del parco.

2. Finalità del parco sono:

a) la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:

specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat, specialmente estinzione;

habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;

biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico, paesaggistico;

b) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente;

c) la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;

d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali e compatibili con esse.

3. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma, la Comunità Montana Appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio e di Monchio delle Corti e gli enti pubblici operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate dalla presente legge.

Art. 2.

Norme di salvaguardia

1. Al parco istituito ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 modificata e integrata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40 e, in particolare, nelle zone di parco e preparco è vietata qualsiasi azione diretta o indiretta che modifichi lo stato dei laghi naturali e seminaturali, dei prati umidi, delle sorgenti e delle rupi ofiolitiche.

Art. 3.

Strumenti di pianificazione

1. Il Piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

2. L'articolazione in zone territoriali omogenee dovrà essere effettuata sulla base delle caratteristiche del patrimonio naturale assegnando priorità di tutela alle seguenti tipologie ambientali: laghi naturali e seminaturali, prati umidi, sorgenti e rupi ofiolitiche.

3. Sulla base dei parametri di cui al comma precedente il Piano territoriale del parco potrà:

a) individuare ulteriori zone da destinarsi a parco (zone A, B e C) collocate all'interno del preparato con riguardo anche alle aree del demanio regionale;

b) estendere l'area di parco sulla base delle previsioni dei Piani regolatori generali vigenti ai fini di una definizione coerente ed organica.

I perimetri dovranno attenersi a limiti ben riconoscibili sul terreno.

4. Le determinazioni del Piano territoriale del parco fanno salve le utilizzazioni e le destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia e ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

5. Alle previsioni del Piano territoriale del parco si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 55 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, dalla data di adozione e fin dalla sua approvazione. Fino all'approvazione del Piano valgono inoltre le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale.

6. L'efficacia del Piano territoriale del parco è disciplinata dall'art. 12 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

Art. 4.

Ente di gestione

1. L'Ente di gestione del parco è un Consorzio obbligatorio costituito fra la Provincia di Parma, la Comunità Montana Appennino Parma Est, i Comuni di Corniglio e di Monchio delle Corti e altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e degli articoli 10 e 11 della L.R. 40/92.

2. Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 40/92, la Giunta regionale approva l'atto di costituzione del Consorzio di gestione del parco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Parma, di concerto con gli altri Enti di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 40/92 gli Enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello statuto entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Ente di gestione.

4. Il Consorzio procede alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del parco e ne garantisce la corretta gestione, attraverso i suoi organi, come identificati dagli articoli 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92, fatto salvo quanto specificato nella presente legge.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico del parco è disciplinato dall'art. 15 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92. Lo statuto dell'Ente di gestione ne definisce la composizione.

Art. 6.

Attuazione del parco

1. Sono strumenti attuativi del parco: il programma di sviluppo, il progetto di intervento particolareggiato, il Regolamento, come disciplinati dagli articoli 16, 18 e 20 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

Art. 7.

Convenzioni

1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione del parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.

2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione, nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.

3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell'Ente di gestione con soggetti pubblici e privati.

Art. 8.

Indennizzi

1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 30 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

Art. 9.

Vigilanza e sanzioni

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'art. 31 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

2. Sono previste le sanzioni di cui all'art. 32 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 aprile 1995

BERSANI

(Omissis).

95R0811

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 47.

Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 80 del 27 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso e la realizzazione di zone commerciali e artigianali di servizio nelle zone limitrofe ai medesimi, interviene mediante la concessione di:

a) contributi in conto capitale a sostegno degli oneri relativi alla progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e ristrutturazione dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso;

b) contributi per la redazione di progetti di fattibilità e di progetti esecutivi relativi alle aree annesse ai centri agro-alimentari.

Art. 2.

Destinatari dei contributi

1. I soggetti destinatari dei contributi previsti dalla presente legge sono gli Enti gestori dei mercati all'ingrosso e dei centri agro-alimentari all'ingrosso.

Art. 3.

Indirizzi e determinazione dei criteri per la concessione dei contributi

1. La Giunta regionale stabilisce il termine di presentazione delle richieste di contributo ed approva il Programma annuale degli interventi da finanziare tenuto conto delle indicazioni programmatiche adottate ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30 maggio 1975, n. 38, concernente la disciplina del commercio nei mercati all'ingrosso.

2. Nella concessione dei contributi viene attribuita priorità:

a) alla valenza nazionale, regionale, provinciale riconosciuta ai singoli mercati o centri agro-alimentari all'ingrosso nell'ambito della programmazione settoriale;

b) ai progetti esecutivi rispetto ai progetti di massima.

3. Sono inoltre considerati prioritari gli interventi volti a:

a) realizzare sistemi informativi ed informatici nei mercati e fra i mercati;

b) acquistare ed installare attrezzature per l'automazione dei servizi, con particolare riguardo alla realizzazione della logistica interna;

c) realizzare lavori di adeguamento delle strutture alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.

Art. 4.

Concessione dei contributi

1. I contributi di cui alla lett. a) dell'art. 1 sono concessi nella misura fino al sessanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la progettazione, l'acquisizione delle aree, la realizzazione delle opere e dei lotti funzionali delle stesse e l'acquisto delle attrezzature da installare.

2. Le spese per l'acquisizione delle aree sono ammesse a contributo nel limite massimo del costo delle stesse valutato con i criteri e parametri di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e relativi provvedimenti regionali di attuazione.

3. Le spese tecniche per progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo dei lavori sono ammesse a contributo per un importo non superiore alla misura prevista per le analoghe spese nei progetti delle opere pubbliche, attualmente stabilita dall'art. 14 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10.

4. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con contributi previsti da leggi nazionali a condizione che il cumulo dei contributi stessi non superi il settantacinque per cento della spesa ammissibile, o con contributi previsti da provvedimenti CEE nel rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento n. 355/77 del Consiglio delle Comunità Europee.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I contributi di cui alla lett. a) dell'art. 1 vengono erogati secondo le modalità di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.

2. La parte di contributo riguardante l'acquisto di attrezzature da installare può essere erogata in una unica soluzione previa presentazione della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento del costo.

3. I contributi di cui alla lett. b) dell'art. 1 vengono erogati in una unica soluzione a seguito dell'invio alla Regione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori al preventivo, il contributo viene ridotto in misura proporzionale.

Art. 6.

Revoca dei contributi

1. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata realizzazione delle iniziative ammesse a contributo o di realizzazione in difformità dalle condizioni per cui furono ammesse a contributo, alla revoca del contributo assegnato.

2. La Giunta regionale può assegnare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, le somme rese disponibili a favore delle altre iniziative identificate in subordine nella delibera di finanziamento o a favore delle stesse iniziative già ammesse a contributo qualora l'importo percentuale da erogare sulla spesa ammissibile non sia superiore ai limiti indicati all'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

Integrazione della L.R. 30 maggio 1975, n. 38

1. All'art. 2 della L.R. 30 maggio 1975, n. 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«È data facoltà ai centri agro-alimentari all'ingrosso di assegnare i punti di vendita posti all'interno delle strutture mercatali, oltre che per concessione, anche per contratto di diritto privato».

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nel modo seguente:

a) per gli interventi di cui all'art. 1, lett. a), in sede di prima applicazione, mediante l'autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge regionale «Finanziaria 1995» sul Cap. 27000 della parte spesa del Bilancio di previsione 1995, prevista ai sensi delle precedenti Leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49, successivamente mediante apposite autorizzazioni di spesa disposte a norma dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche;

b) per i progetti di cui all'art. 1, lett. b), mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio e della legge di variazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. Fino alla elezione del Consiglio provinciale di Rimini per soggetto beneficiario dei contributi previsti dal presente legge si intende il Circondario di Rimini.

2. Sono abrogate la L.R. 7 novembre 1979, n. 42, e la L.R. 24 dicembre 1981, n. 49.

3. Conservano efficacia le richieste di contributo presentate nell'anno 1995 ai sensi della previgente normativa.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 comma 2 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 aprile 1995

BERSANI

95R0812

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1995, n. 48.

Modifiche della legge regionale 15 luglio 1994, n. 28 «Disciplina delle attribuzioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 80 del 27 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28

1. L'art. 3 della L.R. n. 28 del 1994 è così sostituito:

«Art. 3.

Conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398

1. I Comuni effettuano la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398, nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge statale.

2. La conversione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 398 del 1976 nella autorizzazione prevista dal comma 3 dell'art. 2 della legge statale è effettuata dal Sindaco del Comune di residenza o dal Sindaco del Comune capoluogo di Provincia, ovvero dal Sindaco dei Comuni ove hanno sede i posteggi precedentemente autorizzati ai sensi della legge n. 398 del 1976.

3. La conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398 del 1976 nell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge statale è effettuata:

a) dal Sindaco del Comune di residenza, se l'interessato risiede nell'ambito del territorio regionale;

b) dal Sindaco di uno dei Comuni capoluogo di Provincia, scelto dall'interessato, se questi risiede fuori dal territorio regionale.

4. Per ottenere la conversione, l'interessato provvede ad inviare comunicazione al Comune sede di posteggio entro i termini e con le modalità previste dall'art. 19 del D.M. 4 giugno 1993, n. 248 e successive variazioni.

5. Coloro che avessero già inoltrato una unica comunicazione di conversione al Comune di residenza o al Comune capoluogo di Provincia possono provvedere all'inoltro di ulteriore comunicazione, ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione ai Comuni predetti i quali, se hanno già ottemperato, provvederanno alla revoca della precedente autorizzazione rilasciata per conversione ed al rilascio di nuova autorizzazione in sede di conversione limitatamente al posteggio in essi esistente.

6. I Comuni che hanno provveduto alla conversione dell'autorizzazione devono darne immediata comunicazione alla Regione, alla Camera di commercio competente per territorio, al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione se diverso e, nel caso in cui l'autorizzazione convertita sia posseduta dal titolare di concessione di posteggio sito in altro comune, anche al Comune interessato. I Comuni effettuano la comunicazione mediante invio di una copia del documento relativo all'autorizzazione secondo le modalità previste dal comma 9 dell'art. 19 del D.M. n. 248 del 1993.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 14 della L.R. 15 luglio 1994, n. 28

1. L'art. 14 della L.R. n. 28 del 1994 è così sostituito:

«Art. 14

Norme transitorie e finali

1. I Comuni possono provvedere, con concessione decennale, all'assegnazione dei posteggi che si sono resi liberi prima dell'entrata in vigore del D.M. 4 giugno 1993, n. 248, nelle aree destinate all'esercizio dell'attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale, dandone immediata comunicazione alla Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Entro e non oltre il 15 dicembre 1995 i Comuni procedono all'assegnazione a sanatoria dei posteggi disponibili, sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) direttamente agli operatori al quali, prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 248 del 1993, sia stata resa nota, con atto formale, l'assegnazione del posteggio ed ai quali non sia stata successivamente rilasciata regolare concessione decennale;

b) per i restanti posteggi, l'assegnazione avviene a favore dei frequentatori occasionali, a condizione che abbiano maturato presenze nell'anno che precede la predetta data di entrata in vigore del D.M. n. 248 del 1993, sulla base del maggior numero di presenze maturate nei cinque anni antecedenti la stessa data ed in caso di parità, sulla base dell'anzianità di iscrizione dei soggetti medesimi al registro delle ditte;

c) nel caso di cui alla lett. a) gli operatori debbono avere frequentato regolarmente il mercato nell'anno che precede l'entrata in vigore del D.M. n. 248 del 1993, mentre, nel caso di cui alla lett. b), la frequenza è attestata dal regolare pagamento della tassa di concessione di suolo pubblico o dalla registrazione delle presenze attuata dai competenti uffici comunali.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, i Comuni provvedono, a sanatoria, all'istituzione di mercati e fiere originariamente sorti come manifestazioni autorizzate ai sensi della L.R. 26 maggio 1980, n. 43, concernente l'ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni e disciplina degli enti fieristici, individuando l'ampiezza complessiva delle aree, i posteggi e la relativa superficie, procedendo inoltre, sempre a sanatoria, all'assegnazione dei posteggi sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) per le aree di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 1 della legge statale, direttamente agli assegnatari dei posteggi, o comunque a coloro che ne siano stati per ultimo assegnatari;

b) per le aree di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge statale sulla base del maggior numero di presenze, intese come effettiva partecipazione alla manifestazione concretizzatasi con l'assegnazione del posteggio, maturate nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del D.M. n. 248 del 1993, ed in caso di parità, sulla base dell'anzianità di iscrizione dei soggetti medesimi al registro delle ditte.

4. L'applicazione della disciplina transitoria di cui al presente articolo avviene in deroga alla disciplina dettata dagli indirizzi regionali in materia di istituzione, funzionamento, soppressione e spostamento della data di svolgimento dei mercati e delle fiere locali.

5. Fino all'elezione del Consiglio provinciale di Rimini, tutte le funzioni che la presente legge demanda alla Provincia di Rimini sono esercitate dal Circondario di Rimini.».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 aprile 1995

BERSANI

95R0813

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1995, n. 66.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 23 agosto 1995)

(Omissis).

95R1150

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1995, n. 67.**Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 23 agosto 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità della legge*

1. La Regione Piemonte, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce la pace come diritto fondamentale dei popoli e condizione irrinunciabile per il progresso civile, sociale ed economico.

2. In attuazione di tali principi, anche ai sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità piemontese della cultura di pace e dei suoi presupposti quali le libertà democratiche, i diritti umani, la non violenza, la solidarietà, la cooperazione internazionale e l'educazione allo sviluppo sostenibile.

3. La Regione promuove iniziative sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato, dei rapporti internazionali e ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sostiene, promuove e realizza interventi di aiuto e cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) e Paesi dell'Europa Centrale e Orientale (PECO), anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali.

4. Le iniziative si ispirano ai principi sanciti e dettati dalle Nazioni Unite e alle risoluzioni delle conferenze internazionali sulla pace, la cooperazione e lo sviluppo evitando comunque interventi che possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per attività di carattere militare.

Art. 2.*Obiettivi dell'azione regionale*

1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:

- a) promuovere e valorizzare i potenziali e originali contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio;
- b) predisporre programmi per il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
- c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla legge e delle relative iniziative.

2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari, alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica sociale e culturale dei Paesi interessati, al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia; a sostegno della promozione della donna.

3. L'azione regionale sarà volta a privilegiare come soggetto attivo la popolazione cui è diretta, anche al fine di realizzare interventi idonei a valorizzarne le risorse umane, culturali e materiali ed a coinvolgere le donne dei Paesi interessati verificando, a tal fine, gli effetti e l'impatto degli interventi sulla popolazione femminile.

4. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:

a) sostenere specificamente nei settori di competenza regionale quali il governo del territorio, il sistema socio sanitario locale, la formazione professionale, e il sostegno delle attività economiche, le istituzioni pubbliche dei PVS e PECO;

b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa di soggetti (Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni, piccole e medie imprese) presenti sul territorio della Regione e ponendoli in relazione con i soggetti dei PVS e PECO.

Art. 3.*Ambiti e modalità di intervento*

1. Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'articolo 1, la Regione interviene realizzando, promuovendo o sostenendo iniziative:

- a) culturali, di ricerca e di informazione;
- b) di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale;
- c) di formazione;
- d) di cooperazione internazionale con i PVS e i PECO;
- e) di emergenza e soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità eccezionali o conflitti armati, nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita.

2. L'intervento regionale si attua per mezzo di:

- a) iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione di associazioni, istituti, organizzazioni non governative (ONG) ed Enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale;
- b) la valorizzazione e la promozione, tramite il sostegno tecnico, organizzativo e finanziario, delle iniziative promosse da soggetti aventi sede in Piemonte, che operano nell'ambito e per le finalità di cui alla legge.

Art. 4.*Iniziative culturali, di ricerca e di informazione*

1. La Regione promuove e sostiene iniziative culturali, di ricerca, di informazione e studio sui temi e secondo le priorità indicati specificatamente dalle direttive di carattere programmatico di cui all'articolo 8.

2. La Regione promuove la diffusione, in particolare nelle scuole, dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti.

3. Presso la Giunta Regionale è istituito uno specifico sistema informativo e di archivio per la raccolta e diffusione di dati, ricerche, studi e pubblicazioni, patrimoni bibliografici nonché per la conoscenza dei soggetti pubblici e privati operanti in Piemonte nelle materie disciplinate dalla legge.

4. Il sistema informativo è realizzato e gestito avvalendosi di associazioni, ONG, Enti, istituzioni pubbliche e private che operano nelle materie disciplinate dalla legge. La Regione stabilisce collaborazioni con le banche dati nazionali e internazionali.

5. Il sistema informativo è reso accessibile, al pubblico con modalità definite da apposite norme di funzionamento stabilite dalla Giunta Regionale.

Art. 5.*Iniziative di educazione e sensibilizzazione*

1. La Regione promuove, realizza e sostiene iniziative e manifestazioni finalizzate a sensibilizzare la comunità regionale, ed in particolare il mondo giovanile, ai temi della pace e dei suoi presupposti.

2. La Regione assume iniziative dirette a favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola.

3. A tal fine, nell'ambito delle tematiche e delle priorità, definite con le direttive di carattere programmatico di cui al successivo articolo 8, la Giunta Regionale predispone un piano annuale per armonizzare e ricordare le proprie attività dirette e le iniziative promosse ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b).

4. Nell'ambito di tali attività, potranno essere previste, secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, scambi giovanili, viaggi e soggiorni residenziali di conoscenza.

Art. 6.

Iniziative di formazione

1. La Giunta Regionale favorisce, anche tramite convenzioni con Enti ed istituti presenti sul territorio regionale, la formazione di:

- a) formatori di associazioni che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge;
- b) giovani per il servizio civile nel territorio regionale;
- c) cittadini italiani disponibili ad operare come volontari nei paesi destinatari degli interventi;
- d) cittadini dei PVS o PECO in funzione del loro impiego in attività di cooperazione internazionale;
- e) immigrati da PVS o PECO, per il loro coinvolgimento nelle attività di cooperazione e per favorirne il reinserimento nei loro paesi di origine.

2. La Giunta Regionale, d'intesa con le Autorità competenti, sostiene altresì attività di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti quotidiani.

Art. 7.

Iniziative di cooperazione internazionale

1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento conseguenti l'attuazione della legge n. 49/1987, svolge la propria azione in ordine alle attività indicate ai punti a), c), d), e), f), h), dell'articolo 2, comma 3, della legge citata.

2. La Regione definisce interventi:

- a) di propria iniziativa, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero affari esteri;
- b) su richiesta del Ministero affari esteri;
- c) di sostegno alle attività delle ONG di cui alla legge n. 49/1987, articolo 28.

3. Nell'ambito degli indirizzi emanati con le direttive di carattere programmatico, di cui all'articolo 8, la Giunta Regionale, per realizzare gli interventi di cui al comma 2, pu avvalersi della collaborazione delle forze economiche e sociali e delle istituzioni operanti sul territorio regionale.

4. Le iniziative di cui all'articolo sono estese anche ai PECO ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa Centrale e Orientale e dei programmi dell'Unione Europea per le Regioni».

Art. 8.

Programmazione degli interventi

1. La Giunta Regionale, per l'attuazione degli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge ed entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio successivo, propone al Consiglio Regionale, che approva con propria deliberazione, le direttive di carattere programmatico con validità triennale.

2. Le direttive indicano gli obiettivi generali, le priorità di intervento e, per ogni ambito di cui all'articolo 3, definiscono:

- a) gli obiettivi da raggiungere nell'arco del triennio;
- b) le tematiche da trattare e le relative priorità;
- c) il ruolo che deve svolgere la Regione;
- d) criteri, modalità e priorità di concessione di contributi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).

3. Sulla base di tali direttive la Giunta Regionale predisporre e approva piani annuali di attuazione.

4. Il piano annuale tende particolarmente a valorizzare, mobilitare, coordinare e aggregare risorse ed energie presenti sul territorio regionale all'interno di progetti riguardanti i settori di competenza della Regione.

5. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno precedente e su quello in corso di esecuzione.

Art. 9.

Iniziative di emergenza e solidarietà internazionale

1. Nei casi di eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali che colpiscono altri paesi europei ed extraeuropei, la Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate ad alleviare la sofferenza delle popolazioni stesse nonché per ristabilirne dignitose condizioni di vita.

2. L'intervento regionale consiste in:

- a) raccolta fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio;
- b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e di generi di conforto;
- c) assistenza sanitaria e ospedaliera alle persone che, per gli effetti degli eventi di cui al comma 1, sono ospitate nella nostra Regione, e l'accoglienza di eventuali accompagnatori, purché regolarmente autorizzati alla permanenza sul territorio italiano;
- d) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e l'eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, Enti pubblici e privati;
- e) raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti regionali nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'Amministrazione statale e degli organismi internazionali;
- f) sostegno alle iniziative degli organismi internazionali delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- g) sostegno a progetti predisposti da Enti, associazioni e comitati piemontesi che operano per le finalità di cui al comma 1.

Art. 10.

Modalità di attuazione degli interventi di emergenza

1. Il riconoscimento dello stato di emergenza per le popolazioni e le aree di cui all'articolo 9, comma 1, è deliberato dal Consiglio Regionale, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione, che stabilisce le modalità e la periodicità con cui la Giunta lo informa sulle iniziative assunte.

2. Gli interventi previsti all'articolo 9, comma 2 e le modalità per la loro attuazione sono deliberati dalla Giunta Regionale, previa intesa con l'Autorità statale, anche ai sensi della legge n. 49/1987, articolo 11 o su richiesta di organismi internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea.

3. Per interventi indifferibili e urgenti a favore delle popolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, il Presidente della Giunta Regionale, sentite le competenti e Autorità statali, autorizzato ad effettuare spese fino alla concorrenza della somma di lire 100.000.000, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed al Consiglio Regionale delle iniziative assunte.

4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui all'articolo 9, la Giunta Regionale individua annualmente un apposito gruppo di lavoro costituito da proprio personale.

5. La Regione, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera d), stabilisce intese preventive con le Unità Sanitarie Locali (USL) e le Aziende ospedaliere.

6. Le deliberazioni e le decisioni di cui ai commi 2 e 4 sono assunte dalla Giunta Regionale di intesa con il comitato regionale di solidarietà composto dal Presidente del Consiglio Regionale che lo presiede, da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare e da un rappresentante della Giunta Regionale così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4.

Art. 11.

Commissione tecnico-scientifica

1. È istituita presso la Giunta Regionale una Commissione tecnico-scientifica avente funzioni consultive e propositive in ordine ai programmi e alle attività previste dalla legge.

2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato.

3. Fanno parte della Commissione sci componenti di riconosciuta professionalità, individuati tra esperti ed operatori di comprovata competenza, di cui tre nominati dal Consiglio Regionale e tre nominati dalla Giunta Regionale, con rispetto della rappresentanza di ambedue i sessi.

4. Ai componenti aventi diritto spettano le indennità ed il trattamento previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 12.

Forum annuale

1. Il Consiglio Regionale, promuove un forum annuale per un confronto sugli indirizzi programmatici e sullo stato di attuazione della legge.

2. Il forum è aperto a tutte le istituzioni, gli Enti e le associazioni che operano negli ambiti e per le finalità della legge.

3. Il forum è convocato prima dell'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, degli atti di cui all'articolo 10, comma 1, o entro 60 giorni dalla presentazione al Consiglio Regionale della relazione annuale.

4. Su richiesta di più istituzioni, Enti o associazioni, di cui al comma 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale pu convocare sessioni straordinarie del forum stesso, eventualmente sotto forma di gruppi di lavoro su temi specifici.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 200.000.000.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante una riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al capitolo n. 15870 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995.

3. Nello stato di previsione e di spesa per l'esercizio finanziario 1995 sono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione in termini di competenza e di cassa a fianco indicata:

a) «Spese per interventi regionali in materia di pace, cooperazione e solidarietà internazionale» con la dotazione di lire 50.000.000;

b) «Contributi per iniziative in materia di pace, cooperazione e solidarietà internazionale» con la dotazione di lire 150.000.000.

4. Per l'attuazione degli interventi settoriali previsti dalla legge e gestiti direttamente dagli Assessorati regionali nelle rispettive materie, si fa ricorso ai singoli capitoli di competenza.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, la Regione pu avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra fonte internazionale, nonché di contributi o finanziamenti statali da introitare su apposito capitolo.

6. Per gli esercizi finanziari successivi al 1995 gli stanziamenti a bilancio vengono stabiliti con le relative leggi di bilancio.

7. I capitoli aperti in bilancio in esecuzione della presente legge sono inseriti nel prospetto contenente l'elenco dei capitoli sui quali si può provvedere mediante apertura di credito a favore di funzionari della Regione.

8. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito apposito capitolo con denominazione «Interventi regionali in materia di solidarietà internazionale ed emergenza» nel quale far affluire anche le sottoscrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a).

9. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Norma finale

1. La legge regionale 17 aprile 1990, n. 31: «Interventi regionali per la cooperazione, la pace e lo sviluppo» è abrogata.

2. Sono fatte salve le iniziative predisposte in attuazione dei programmi annuali e pluriennali già deliberati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 31/1990 e quelli in corso di realizzazione ai sensi della legge regionale n. 4/1982.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 agosto 1995

p. GHIGO

Il Vice Presidente: MAJORINO

95R1151

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1995, n. 68.

Norma transitoria di applicazione dell'articolo 19, comma 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 23 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In sede di prima applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 il termine di 90 giorni di cui al primo comma dell'articolo 19 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 agosto 1995

p. GHIGO

Il Vice Presidente: MAJORINO

95R1152

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1995, n. 69.

Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei Consiglieri e sui Gruppi consiliari (L.R. 13 ottobre 1972, n. 10, L.R. 10 novembre 1972, n. 12, L.R. 23 gennaio 1984, n. 9, L.R. 18 giugno 1981, n. 20, L.R. 30 dicembre 1981; n. 57 e successive modifiche ed integrazioni).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 23 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:

«Ai fini dell'erogazione delle indennità aggiuntive di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta delle elezioni è equiparato ai Presidenti di Commissione permanente, i Vice Presidenti e il Segretario della stessa sono equiparati ai Vice Presidenti di Commissione permanente. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 10/1972 ome sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 le parole «nella misura massima fissata dagli articoli 10 e 15 della legge 17 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali) sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di lire 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri).

Art. 3.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 è sostituita dalla seguente: «*b*) da una quota variabile ragguagliata a lire 1.000.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al gruppo».

Art. 4.

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 è aggiunto il seguente comma:

«L'Ufficio di Presidenza stipula a favore dei Consiglieri regionali assicurazioni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato; alle relative convenzioni si applica il comma 2 dell'articolo 3».

Art. 5.

1. Al comma 3 dell'articolo 20-bis della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 inserito dalla legge regionale 23 giugno 1993, n. 30 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «per legislatura regionale».

Art. 6.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

«Per l'attività di raccordo tra i gruppi consiliari e gli organi regionali, è inoltre assegnata ad ogni gruppo consiliare costituito ai sensi di regolamento un'ulteriore unità di personale del ruolo regionale di qualifica funzionale non superiore alla ottava».

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995, che verrà integrato se necessario con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 agosto 1995

p. GHIGO

Il Vice Presidente: MAJORINO

95R1153

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1995, n. 16.

Norme di raccordo per il contemporaneo svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei referendum popolari indetti per domenica 11 giugno 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 30 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contemporaneo svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco, previsto dagli art. 56 e 66 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e dei referendum popolari, disciplinati dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo), fissati per il giorno di domenica il giugno 1995, è regolato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

1. L'Ufficio di sezione costituito a norma dell'art. 19 della legge 352/1970, assolve anche le funzioni dell'Ufficio elettorale di sezione per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco di cui all'art. 23 della L.R. 4/1995.

Art. 3.

1. In aggiunta al trattamento economico dei componenti dell'Ufficio di sezione, spettante in base alle norme dello Stato, è dovuto un compenso straordinario fisso, a carico dei Comuni interessati, pari a lire 66.000 per i presidenti di seggio e pari a lire 44.000 per gli scrutatori e il segretario.

Art. 4.

1. Le operazioni di votazione per il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco hanno inizio alle ore 6,30 antimeridiane.

Art. 5.

1. Per le operazioni di scrutinio del turno di ballottaggio non si applica la disposizione prevista dall'art. 47, comma 3, della L.R. 4/1995.

Le operazioni medesime avranno luogo nel giorno di martedì 13 giugno 1995 con inizio alle ore 8 antimeridiane.

Art. 6.

1. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni previsti per le consultazioni referendarie e per il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco sono poste a carico dei Comuni interessati in ragione di una unità calcolata tenendo presente il numero complessivo di consultazioni elettorali effettivamente svolte in data 11 giugno 1995.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 maggio 1995.

VIÉRIN

95R1084

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1995, n. 17.

Modificazioni all'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 78 (Indennità degli amministratori degli enti locali della Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 24 del 30 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 78 (Indennità degli amministratori degli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

Norme transitorie

1. Per il 1995, gli organi assembleari degli enti locali possono adeguare le indennità di carica o di presenza di cui alla presente legge entro il 30 settembre 1995».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 maggio 1995

VIÉRIN

95R1085

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1995, n. 18.

Modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale).

Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 25 del 6 giugno 1995

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 1

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 3 marzo 1992, n. 6 (Istituzione del Museo Minerario regionale) è sostituito dal seguente:

«1. È istituito, con sede in Aosta, l'ente denominato Museo Minerario regionale».

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 6/1992 è sostituito dal seguente:

«2. Il Museo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 6/1992 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali esercita, con le modalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), come modificata dalla legge regionale 9 agosto 1994, n. 41, il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dal Museo Minerario regionale.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 6/1992 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Consiglio direttivo trasmette all'Assessore alla pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla loro approvazione, il bilancio preventivo, il piano di attività ed il conto consuntivo del Museo affinché l'attività dell'ente sia correttamente raccordata all'intera politica museologica della Regione Valle d'Aosta.»

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 maggio 1995

VIÉRIN

95R1128

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1995, n. 19.**Norme per il recupero ed il riutilizzo di materiali inerti.**

Publicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 25 del 6 giugno 1995

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di realizzare il recupero ed il riutilizzo dei materiali inerti di natura lapidea provenienti da demolizioni, scavi, sbancamenti e scarti edilizi, promuove l'installazione nel territorio regionale di un impianto di riciclaggio di tali materiali attraverso finanziamenti degli investimenti e adeguate normative in materia di utilizzo dei materiali riciclati, di progressiva limitazione delle discariche di inerti e di contenimento delle attività di cava per estrazione di inerti.

Art. 2.*Finanziamenti*

1. La Regione contribuisce finanziariamente alla progettazione e alla realizzazione dell'impianto di riciclaggio dei materiali inerti di cui all'art. 1 erogando i seguenti finanziamenti:

a) contributo a fondo perso pari al venti per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile;

b) contributo a copertura del settantacinque per cento degli interessi per mutuo decennale, da contrarre con istituti di credito a ciò autorizzati o con la finanziaria regionale Finaosta s.p.a., il cui importo non sia superiore al sessanta per cento della spesa complessiva.

2. Il finanziamento è erogato a favore di una società o di un consorzio appositamente costituito e che raggruppi almeno cinque imprese operanti nel settore dell'edilizia e delle cave.

3. La spesa complessiva massima ritenuta ammissibile su cui calcolare le percentuali di contributo non deve superare i 5 miliardi di lire.

Art. 3.*Modalità*

1. Per accedere al finanziamento la società o il consorzio devono presentare domanda all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti allegando un progetto contenente i seguenti elementi:

a) area in cui si propone di realizzare l'impianto, sue caratteristiche e dimensioni, disponibilità dei terreni e compatibilità dell'impianto con le norme urbanistiche;

b) caratteristiche dell'impianto che si propone di installare;

c) quantitativo di materiali che l'impianto è in grado di lavorare, caratteristiche del materiale prodotto e sue possibili utilizzazioni, quantitativo di materiale che l'impianto è in grado di stoccare;

d) consumo di energia previsto;

e) provvedimenti per contenere polveri, rumori, impatti visivi e altri impatti ambientali;

f) sistemi di controllo della qualità della produzione;

g) costo dell'impianto, comprensivo di spese di progettazione, eventuale acquisizione di aree, attrezzature per la raccolta degli inerti sul territorio;

h) stima dei costi annuali di gestione e dei ricavi;

i) tempi per la realizzazione dell'impianto e la sua entrata in funzione.

2. Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo del consorzio o della società;

b) impegno a gestire l'impianto secondo le norme che saranno stabilite dalla Giunta regionale;

c) impegno a sottoscrivere una convenzione con la Regione con cui la società o il consorzio si impegnano ad accogliere i materiali inerti provenienti da tutti i comuni della Valle d'Aosta, per almeno dieci anni, secondo le norme e le tariffe di conferimento che saranno stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 4.*Commissione tecnica*

1. Il progetto, al fine di una verifica della sua validità tecnica e della congruità degli investimenti previsti e dei loro costi, sarà esaminato da una commissione incaricata con deliberazione della Giunta regionale, composta da:

a) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo delegato;

b) il dirigente del Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato, o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, o suo delegato;

d) il dirigente del Servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei lavori pubblici, o suo delegato;

e) un esperto designato dalla Finaosta s.p.a..

2. La Giunta regionale, prima di procedere all'approvazione del progetto, alla definizione dei tempi di realizzazione dell'impianto e all'impegno della relativa spesa, potrà, sulla base del parere della commissione, richiedere le necessarie modificazioni al progetto.

Art. 5.*Tempistica dei finanziamenti*

1. L'ammissione al finanziamento a copertura degli interessi del mutuo viene deliberata dopo l'approvazione del progetto dell'impianto da parte degli organi competenti ed il rilascio delle concessioni edilizie. Il finanziamento è erogato annualmente, accertato, a decorrere dalla seconda rata, il regolare pagamento delle precedenti rate di ammortamento.

2. Il contributo a fondo perduto viene erogato:

a) nella misura del venti per cento dopo l'approvazione del progetto dell'impianto ed il rilascio delle concessioni edilizie;

b) nella misura del quaranta per cento ad avvenuta ultimazione della costruzione;

c) nella misura del quaranta per cento immediatamente dopo l'entrata in funzione dell'impianto e del sistema di raccolta.

3. Per ogni periodo di sessanta giorni di ritardo dell'entrata in funzione dell'impianto rispetto alla data di introduzione nei capitolati di appalto della Regione dell'impiego dei materiali riciclati verrà applicata una penale del cinque per cento rispetto al contributo a fondo perduto previsto.

Art. 6.*Norme integrative*

1. Entro la data di ultimazione dell'impianto di riciclaggio l'Assessorato dei lavori pubblici introduce nei capitolati di appalto della Regione l'impiego del materiale riciclato dall'impianto, ove utilizzabile.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in funzione dell'impianto di riciclaggio la Giunta regionale, su proposta effettuata di concerto tra l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti e l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, definisce un programma di graduale riduzione delle discariche di inerti.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in funzione dell'impianto di riciclaggio la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, provvede alla revisione e riduzione delle autorizzazioni per le attività di cava per materiali inerti.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, effettuata dopo aver sentito l'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta, determina le tariffe minime e massime per il conferimento presso le discariche di inerti già esistenti.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa per l'applicazione della presente legge è valutata in complessive lire 2.575 milioni per il periodo dal 1995 al 2005 e graverà sul capitolo 67260, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e seguenti. L'onere per il triennio 1995/1997 è previsto in lire 1.485 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1995, lire 250 milioni per l'esercizio 1996 e lire 235 milioni per l'esercizio 1997.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni per il 1995, lire 250 milioni per il 1996 e lire 200 milioni per il 1997 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio della Regione per l'anno 1995 e pluriennale 1995/1997 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto C 3.4. (Realizzazione di impianto di riciclaggio di materiali inerti) dell'allegato I ai bilanci medesimi;

b) quanto a lire 35 milioni per il 1997 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1995/1997 a valere sull'accantonamento previsto al punto D 6. (Interventi per la tutela e la conservazione degli archivi di interesse storico di enti pubblici e privati) dell'allegato I al bilancio medesimo.

3. A decorrere dal 1998 l'onere sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per il 1995 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa: (Omissis)

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

• Aosta, addì 30 maggio 1995.

VIÉRIN

95R1129

REGOLAMENTO REGIONALE 1° giugno 1995, n. 3.

Modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci, in applicazione dell'art. 21, comma 13, della legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 13 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci, integrando le previsioni dell'art. 21 della legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione) e della sua Giunta esecutiva.

CAPO II

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 2.

Segretario

1. Il presidente nomina, in seno alla Conferenza dei Sindaci, un segretario il cui compito è quello di redigere i processi verbali delle riunioni.

Art. 3.

Convocazione

1. Nella convocazione della Conferenza dei Sindaci, da effettuarsi in forma scritta almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, è indicato l'ordine del giorno.

Art. 4.

Votazioni

1. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Sindaci, è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti, salvo il caso della seduta convocata dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale per le elezioni e designazioni di cui all'art. 21 della L.R. 24/1994. In tale ultimo caso, ove non si raggiunga la maggioranza prevista nelle prime due riunioni, a partire dalla terza è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. 2. La Conferenza dei Sindaci si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

Art. 5.

Partecipazione esterna

1. Il presidente della Conferenza dei Sindaci, o chi ne fa le veci, oltre al Direttore generale dell'Unità sanitaria locale (USL), la cui partecipazione è regolata dall'art. 21, comma 10, della L.R. 24/1994, può invitare a partecipare alle riunioni della Conferenza, senza diritto di voto, altri operatori dell'USL in relazione alle specifiche questioni da trattare.

CAPO III

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
ESECUATIVA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 6.

Presidente

1. La Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci è presieduta da un presidente eletto, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei presenti.

2. La prima riunione della Giunta esecutiva è convocata dal Direttore generale dell'USL.

Art. 7.

Vice presidente

1. La Giunta esecutiva elegge, con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente, un vice presidente destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza della carica.

2. In caso di contemporanea assenza dalle riunioni del presidente e del vice presidente, le funzioni di presidente sono svolte dal più anziano d'età fra i presenti.

Art. 8.

Segretario

1. Nella prima riunione valida della Giunta esecutiva, il presidente nomina, in seno al collegio, un segretario il cui compito è quello di redigere i processi verbali delle riunioni.

2. In caso di assenza del segretario, le sue funzioni sono svolte dal più giovane di età fra i presenti.

Art. 9.

Convocazione

1. La convocazione della Giunta esecutiva è effettuata dal presidente o dal vice presidente.

2. Nella convocazione, da effettuarsi in forma scritta almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, è indicato l'ordine del giorno.

3. In casi eccezionali di gravità ed urgenza, è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi, comunque, almeno nel giorno antecedente a quello fissato per la riunione.

Art. 10.

Riunioni

1. La Giunta esecutiva si riunisce per l'esame delle competenze attribuite dall'art. 22, comma 4, della L.R. 24/1994.

2. La Giunta esecutiva si riunisce altresì su richiesta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, del Direttore generale dell'USL o di almeno tre componenti della stessa.

Art. 11.

Votazioni

1. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

2. La Giunta esecutiva si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° giugno 1995

VIERIN

95R1093

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1995, n. 26.

Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione.

(Pubblicata nel 1° suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Finanziamenti alle imprese industriali e di servizio alla produzione. Sottoscrizione prestiti obbligazionari

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali e di servizio alla produzione del Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. La provvista finanziaria assicurata con la sottoscrizione dei prestiti obbligazionari di cui al comma 1 è integrata con provvista della banca per importi comunque non inferiori a quelli garantiti dalla sottoscrizione dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

1. Le disponibilità globali conseguenti sono utilizzate dalla banca per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese del comparto industriale e dei servizi alla produzione del Friuli-Venezia Giulia a sostegno di investimenti per:

- a) nuove iniziative;
- b) riattivazioni;
- c) riconversioni;
- d) ampliamenti-potenziamenti caratterizzati da elevati contenuti tecnologici;
- e) acquisto di stabilimenti industriali già esistenti e tecnicamente organizzati.

2. Le agevolazioni sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la banca apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il parere della competente Commissione consiliare, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni nonché di utilizzo della provvista. La convenzione inoltre stabilisce le modalità e i tempi dell'istruttoria bancaria.

2. La Giunta regionale, in sede di adozione della deliberazione concernente le direttive ed i criteri per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente Capo, stabilisce altresì i limiti di valore degli investimenti ammissibili ai benefici.

3. Per le finalità di cui al presente Capo, la banca è tenuta a proporre alle altre banche operanti nel territorio regionale la stipula di una convenzione per la concessione dei finanziamenti agevolati. Detta convenzione deve essere sottoposta alla preventiva approvazione dell'Amministrazione regionale.

CAPO II

Interventi per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali - Sottoscrizione prestiti obbligazionari

Art. 4.

1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione favorendone il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine dotati almeno di una funzione operativa, inerente anche alla componentistica, guidata da unità di controllo numerico, è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari emessi da una banca operante nel territorio regionale, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e siano rimborsabili entro 10 anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della banca per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.

Art. 5.

1. La provvista di cui all'articolo 4 è destinata ad assicurare disponibilità finanziarie agevolate da utilizzare nell'attivazione di operazioni creditizie, di durata massima quinquennale, a fronte di contratti di locazione finanziaria che prevedano l'obbligo del venditore, in caso di insolvenza dell'utilizzatore, al riacquisto del bene od al subentro nel contratto per i canoni scaduti o a scadere.

2. I benefici sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli interventi a sostegno di operazioni di locazione finanziaria riferite a beni rientranti nelle tipologie individuate, eventualmente per settori, dalla Giunta regionale, a mezzo di apposita deliberazione, non sono soggetti al parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 10.

4. Qualora l'Amministrazione regionale riscontrasse che la banca ha utilizzato la provvista mista in contrasto con le disposizioni di cui al presente Capo, la banca assume a proprio carico l'onere dell'agevolazione.

5. Allo scopo della verifica di cui al comma 4, la banca è obbligata ad inviare semestralmente all'Amministrazione regionale una dettagliata relazione circa gli interventi attivati con l'indicazione dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria agevolata.

6. L'Assessore regionale all'industria presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente Capo.

Art. 6.

1. Ai fini dell'ammissibilità alle operazioni agevolate l'impresa deve avere stabilimento o unità locale nel territorio regionale ed i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria debbono essere utilizzati, per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale, pena la rideterminazione delle condizioni contrattuali al tasso di riferimento, maggiorato del 2 per cento.

2. È fatta salva la facoltà dell'utilizzatore di risolvere il contratto per le rate a scadere estinguendo il debito residuo a condizioni ordinarie.

3. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1, le imprese del comparto edilizio possono temporaneamente utilizzare i beni oggetto dell'operazione di locazione finanziaria agevolata al di fuori del territorio regionale nei limiti ed alle condizioni fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7.

1. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la banca apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il parere della competente Commissione consultiva, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni nonché di utilizzo della provvista. La convenzione inoltre stabilisce le modalità e i tempi dell'istruttoria bancaria.

2. La Giunta regionale, in sede di adozione della deliberazione concernente le direttive ed i criteri per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente Capo, stabilisce altresì i limiti di valore degli investimenti ammissibili ai benefici.

3. La banca di cui al comma 1 dà attuazione ai disposti del presente Capo avvalendosi della collaborazione di banche o di società di locazione finanziaria, operanti nel territorio regionale, regolamentando i rapporti con le stesse tramite specifica convenzione da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Amministrazione regionale.

CAPO III

Interventi per gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali Sottoscrizione di obbligazioni della Friulia-LIS

Art. 8.

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali, è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Friulia-Lis S.p.a. Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo.

2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con l'interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro 10 anni.

3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis S.p.a. per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.

4. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Friulia-Lis S.p.a. apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore alle finanze, sentito il parere della competente Commissione consultiva, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni nonché di utilizzo della provvista.

5. Gli interventi sono attivabili, nei limiti comunitari in materia d'aiuto alle imprese, a favore delle imprese rientranti nei parametri dimensionali di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

1. L'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è abrogato.

CAPO IV

Comitato tecnico consultivo per la politica industriale

Art. 10.

1. L'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8, è sostituito dal seguente:

«1. È costituito presso la Direzione regionale dell'industria il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale. Il Comitato è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia industriale ed esprime parere in ordine agli interventi di sostegno al comparto industriale e di servizio alla produzione disciplinati dalle leggi regionali di settore.

2. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, e rimane in carica per la durata di anni 5.

3. Il Comitato si compone dei seguenti membri:

a) l'Assessore regionale all'industria, che lo presiede, o in sua sostituzione, il Direttore regionale dell'industria;

b) un esperto in materia industriale designato congiuntamente dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli-Venezia Giulia, dall'Associazione Imprese Medie del Friuli-Venezia Giulia - ASSIME-FVG e dall'Unione regionale Associazione piccole e medie industrie - API;

c) un esperto in materia industriale designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) due esperti in materia industriale designati dall'Assessore regionale all'industria, di cui almeno uno indicato dalla Friulia S.p.a.

4. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dal Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato da un esperto designato dal Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

5. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato da due esperti in ingegneria igienico-sanitaria designati dall'Assessore regionale all'industria.

6. In sede di esame di pratiche concernenti la materia disciplinata dai Capi VIII e IX della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, il Comitato è integrato dal Direttore regionale del commercio e del turismo o dal suo sostituto.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale dell'industria di qualifica non inferiore a segretario.»

2. Il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale nella sua attuale composizione dura in carica sino alla nomina del Comitato nella nuova composizione prevista dall'articolo 43 della legge regionale n. 2/1992, come sostituito dal comma 1.

Art. 11.

1. Gli articoli 6 e 7 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 sono abrogati.

CAPO V

Norme finanziarie e finali

Art. 12.

1. Per le finalità previste dal Capo I è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1664 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni di un istituto di credito operante nella regione al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali e di servizio alla produzione» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - Partita n. 56 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

4. Sul precitato capitolo 1664 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 13.

1. Per le finalità previste dal Capo II è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1665 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni di un istituto di credito operante nella regione per favorire il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - Partita n. 56 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995.

4. Sul precitato capitolo 1665 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 14.

1. Per le finalità previste dal Capo III è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1663 (2.1.264.3.10.28) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni dalla Friulia-Lia S.p.a. Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (Rubrica n. 30 - Partita n. 56 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 dell'8 febbraio 1995.

4. Sul precitato capitolo 1663 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 giugno 1995

GUERRA

95R1123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 8 maggio 1995, n. 0141/Pres.

Regolamento per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 5 luglio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 riguardante «Interventi regionali a tutela del talento atletico»;

Atteso che l'articolo 2 di detta legge prevede la concessione di finanziamenti al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera per promuovere iniziative a favore degli operatori nel settore dell'atletica;

Rilevato che l'articolo 3 della medesima legge rinvia ad apposito regolamento d'esecuzione la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti in parola;

Vista la nota n. 2005/95 del 28 gennaio 1995 del Presidente del Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera, con cui si comunica che il Comitato medesimo si è espresso favorevolmente sul testo del regolamento predisposto dal Servizio delle attività ricreative e sportive;

Visto altresì il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta del 27 marzo 1995;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conformi deliberazioni della Giunta regionale n. 1469 del 3 aprile 1995 e n. 1732 del 20 aprile 1995;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, addì 8 maggio 1995

GUERRA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 giugno 1995
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 291.*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1994, N. 16

Art. 1.

Domanda di contributi

1. Il Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia della Federazione italiana di atletica leggera, di seguito denominato Comitato regionale FIDAL, per beneficiare dei contributi previsti dalla legge regionale n. 16 del 25 ottobre 1994, di seguito denominata legge, entro il 31 gennaio di ogni anno deve inviare al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, di seguito denominato Servizio, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività programmata;
- b) preventivo di spesa per realizzare il programma di attività per le quali si chiede il contributo.

Art. 2.

Comitato di gestione

1. Per l'individuazione dei beneficiari dei contributi (atleti, tecnici e società sportive), per la predisposizione del programma e della relativa relazione, per la gestione del Club regionale «Top level», costituito dagli atleti e dalle atlete di cui al successivo articolo 3, lett. a),

il Comitato regionale FIDAL si avvale del «Comitato di gestione del talento atletico», di seguito denominato Comitato di gestione, costituito da tre rappresentanti del medesimo Comitato regionale FIDAL e da una rappresentante, per ciascuna provincia, di società sportive di atletica leggera nominati dai rispettivi Comitati provinciali FIDAL.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici della legge i sottoelencati soggetti:

a) gli atleti e le atlete:

1) nati/e nel Friuli-Venezia Giulia, oppure che qui risiedano da almeno due anni;

2) tesserati/e da almeno due anni consecutivi (uno se trattasi di atleta impegnato nel servizio militare di leva) in società sportive della nostra regione, in almeno due categorie federali tra allievi, juniores e seniores;

3) che abbiano conseguito i seguenti risultati nel precedente anno sportivo:

se seniores, classificati dal 1° al 10° posto della graduatoria assoluta italiana;

se promesse (sottoclassificazione federale dei seniores) o juniores, classificati rispettivamente dal 1° al 10° posto e dal 1° al 15° posto di graduatoria italiana delle rispettive categorie;

b) i medici sportivi ed i docenti universitari purché operanti in seno a nosocomi, istituti o università della regione;

c) i tecnici iscritti alla FIDAL del Friuli-Venezia Giulia, purché allenatori degli atleti di cui alla precedente lettera a);

d) le società sportive affiliate alla FIDAL del Friuli-Venezia Giulia, alle quali siano tesserati gli atleti di cui alla precedente lett. a).

Art. 4.

Obblighi dei beneficiari

1. Gli atleti e le atlete ammessi ai benefici della legge, nella fattispecie alle borse di studio annuali, dovranno obbligatoriamente partecipare, salvo impegni con la Nazionale italiana od in caso di accertato infortunio, alle convocazioni della Rappresentativa regionale e ad almeno una delle tre manifestazioni di cui al successivo articolo 5, pena il decurtamento del 30% della borsa di studio.

2. Le Società ammesse ai benefici della legge regionale acconsentiranno ad apporre su gli indumenti sportivi degli atleti, ammessi alla borsa di studio, un logo indicato dal Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, che gli stessi si impegneranno ad esibire in tutte le manifestazioni.

Art. 5.

Ripartizione delle risorse in bilancio per i fini di cui alla legge

1. Il Comitato di gestione erogherà non meno del 60% dello stanziamento annuale in bilancio agli atleti ed il rimanente ai tecnici, medici e docenti universitari, alle società sportive, all'abbigliamento sportivo, alle spese di segreteria ed alla promozione delle seguenti manifestazioni sportive regionali: campionato regionale individuale juniores/promesse - campionato regionale individuale di cross-country - meeting sport e solidarietà.

Art. 6.

Concessione, liquidazione e rendicontazione

1. Il finanziamento sarà erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto dell'emanazione del decreto di concessione.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Comitato regionale deve presentare il rendiconto delle spese sostenute, corredata da una relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Per l'anno 1995, primo anno di applicazione della legge, il termine del 31 gennaio, di cui all'articolo 1, è prorogato sino al 31 luglio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: GUERRA

95R1124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 24 maggio 1995, n. 0158/Pres.

Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale istruzione e cultura - Settore attività regionali di orientamento e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte la Direzione medesima. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 5 luglio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, concernente «Norme regionali in materia di diritto allo studio», così come modificata dal Capo I della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, autorizza l'Amministrazione regionale ad effettuare iniziative di orientamento, ivi compresi interventi volti ad attuare uno stretto collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro;

Considerato che le suddette iniziative di orientamento, così come delineate nei Piani triennali per le attività regionali di orientamento approvati con deliberazioni della Giunta regionale, consistono nell'erogazione di servizi formativi, informativi e di consulenza rivolti ad utenza scolastica ed extrascolastica, tramite l'attività della struttura stabile inferiore al servizio istituita con decreto n. 384/Pers. del 13 giugno 1994, registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 1994, reg. 1, fg. n. 369, presso il Servizio dell'Istruzione e della ricerca della Direzione regionale dell'Istruzione e della Cultura, che opera attraverso Centri regionali per l'orientamento dislocati sul territorio regionale;

Ricordato che per l'attuazione delle finalità suddette la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Attività regionali di orientamento sostiene, tra le altre, spese per:

- a) lavori tipografici vari, quali la stampa di opuscoli e stampati informativi, di materiale formativo e di riviste;
- b) acquisto materiali psicodiagnostici - manuali d'uso, tests e relativi fogli di consumo, software per la correzione automatica - di supporto all'attività di consulenza individuale;
- c) funzionamento del sistema informativo per l'orientamento, quali le spese per:
 1. acquisto supporti informativi cartacei, riviste e libri;
 2. acquisizione della strumentazione tecnica specialistica, quali software e supporti magnetici, necessaria all'erogazione di efficienti ed aggiornati servizi informativi;
 3. servizi di collegamento con banche dati nazionali ed europee da affiancare a quelle locali già presenti presso le Attività regionali di orientamento;
 4. lavori di inserimento dati per la creazione o l'aggiornamento delle banche dati locali;

d) ricorso a collaborazioni esterne (relatori, docenti, istituti di ricerca) e a consulenti esperti nelle materie trattate per la realizzazione delle componenti operative dell'attività di orientamento, che richiedono professionalità o competenze tecniche non presenti all'interno dell'Amministrazione regionale, e per la supervisione e la formazione specialistica del personale impegnato nell'erogazione del servizio all'utenza;

e) acquisto di materiale specialistico di cancelleria per la gestione dell'attività di documentazione e di erogazione dei servizi all'utenza;

f) distribuzione e spedizione dei materiali/strumenti prodotti o da acquisire;

g) organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni, convegni e congressi, quali le spese per affitto ed allestimento della sala adibita alle riunioni, installazione di impianti microfoniche e di registrazione, stampa inviti, programmi, buste, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, pranzi, buffet, coffet-break, ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese viaggio, allacciamenti telefonici, trasporto, uso fotocopiatrici, uso lavagne luminose e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni;

Considerato che la natura dei lavori, delle forniture, delle provviste e dei servizi sopramenzionati è tale da rendere estremamente difficoltoso e perciò inopportuno il ricorso alle ordinarie forme di contrattazione, anche in relazione all'aumento continuo del volume di attività da parte dei centri regionali di orientamento, a seguito dell'ampliamento delle utenze servite, che hanno esigenze estremamente diversificate fra di loro, ed alla - mole di informazioni che è necessario raccogliere, aggiornare puntualmente e fornire in tempi rapidi;

Ritenuto di conseguenza opportuno disciplinare in generale le modalità di esecuzione delle spese da eseguirsi in economia con apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 8 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e di autorizzare il Direttore del Servizio dell'istruzione e della ricerca ad eseguire in economia i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi sopramenzionati, entro il limido valore di 150 milioni di lire, previsto dall'articolo 246, comma 1, lettera a), della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, secondo il quale il giudizio di congruità intorno a forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti e affari consimili, nei quali la Regione sia comunque interessata, che non comportino un esame tecnico che rientri nella competenza professionale degli ingegneri o dei geometri, deve essere reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti;

Ritenuto opportuno e funzionale per quanto riguarda i contratti nei quali è parte la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Attività regionali di orientamento, affidare tale valutazione al Direttore del Servizio dell'istruzione e della ricerca, in considerazione della specifica competenza ad esso riconosciuta con l'affidamento dell'incarico, eccezione fatta per i lavori di cui al punto a) del precedente terzo capoverso per i quali la valutazione di congruità è opportuno sia rimessa dal Dirigente dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni;

Ritenuto altresì opportuno disciplinare la competenza ad emettere il giudizio di congruità contestualmente ai servizi in economia suddetti;

Visto lo statuto regionale ed in particolare l'art. 42;

Vista la legge sulla contabilità generale dello Stato ed in particolare l'art. 8 della stessa;

Sentito il Comitato dipartimentale per i servizi sociali che, nella seduta del 27 marzo 1995, ha espresso parere favorevole sulla bozza di regolamento predisposta dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

Su conformi deliberazioni della Giunta regionale n. 1512 del 3 aprile 1995 e n. 2240 del 15 maggio 1995;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale istruzione e cultura - settore Attività regionali di orientamento e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte la Direzione medesima», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare l'allegato regolamento come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, addì 24 maggio 1995

GUERRA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 giugno 1995

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 297

**REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE, LE PROVVIS-
TE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA
PARTE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE E
CULTURA SETTORE ATTIVITÀ REGIONALI DI ORIE-
NTAMENTO E PER LA VALUTAZIONE DELLA CON-
GRUITÀ DEI CONTRATTI NEI QUALI SIA PARTE LA
DIREZIONE MEDESIMA.**

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I lavori, le forniture, le provviste ed i servizi che possono eseguirsi in economia da parte della Direzione regionale istruzione e cultura - Attività regionali di orientamento sono:

a) lavori tipografici vari, quali la stampa di opuscoli e stampati informativi, di materiale formativo e di riviste;

b) acquisto materiali psicodiagnostics - manuali d'uso, tests e relativi fogli di consumo, software per la correzione automatica - di supporto all'attività di consulenza individuale;

c) spese per il funzionamento del sistema informativo per l'orientamento, quali:

1. acquisto supporti informativi cartacei, riviste e libri;

2. acquisizione della strumentazione tecnica specialistica, quali software e supporti magnetici, necessaria all'erogazione di efficienti ed aggiornati servizi informativi;

3. servizi di collegamento con banche dati nazionali ed europee da affiancare a quelle locali già presenti presso le Attività regionali di orientamento;

4. lavori di inserimento dati per la creazione o l'aggiornamento delle banche dati locali;

d) ricorso a collaborazioni esterne (relatori, docenti, istituti di ricerca) e a consulenti esperti nelle materie trattate per la realizzazione delle componenti operative dell'attività di orientamento, che richiedano professionalità o competenze tecniche non presenti all'interno dell'Amministrazione regionale, e per la supervisione e la formazione specialistica del personale impegnato nell'erogazione del servizio all'utenza;

e) acquisto di materiale specialistico di cancelleria per la gestione dell'attività di documentazione e di erogazione dei servizi all'utenza;

f) distribuzione e spedizione dei materiali/strumenti prodotti o da acquisire;

g) spese dirette per l'organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni, convegni e congressi, quali affitto ed allestimento della sala adibita alle riunioni, installazione di impianti microfonici e di registrazione, stampa inviti, programmi, buste, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, pranzi, buffet, coffee-break, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese viaggio, allacciamenti telefonici, spese di trasporto, uso fotocopiatrici, uso lavagne luminose e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni;

Art. 2.

Competenze per l'esecuzione delle spese in economia

1. Le spese in economia sono disposte dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura.

Art. 3.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di lire 150 milioni.

2. È vietato frazionare artificiosamente le spese relative a lavori, forniture, provviste e servizi che abbiano carattere unitario.

Art. 4.

Esecuzione dei servizi in economia

1. I lavori, le forniture, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 che debbano farsi in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 5.

Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale della Direzione regionale istruzione e cultura - Attività regionali di orientamento, con l'impiego di materiale e mezzi di proprietà o in uso al medesimo.

2. Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona od impresa, nei casi di specialità od urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi lire 20.000.000.

Art. 6.

Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi per i quali si rende necessario od opportuno l'affidamento a persone od imprese.

2. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario vengono richiesti secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 5.

Art. 7.

Procedura di acquisto

1. L'ordinazione delle provviste, dei lavori o dei servizi deve effettuarsi con lettera od altro atto del Direttore del servizio istruzione e ricerca e dovrà contenere i prezzi, le modalità di pagamento, i termini di pagamento e di consegna, la penale per la ritardata esecuzione, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà - per l'Amministrazione - di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle forniture, delle provviste, dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati, ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti.

2. Con la lettera o con l'altro atto di cui al comma precedente dovrà inoltre essere richiesta espressa accettazione da parte dell'assuntore medesimo della ordinazione dei lavori, delle forniture, delle provviste o dei servizi, anche ai fini dell'applicazione delle penali e dell'esecuzione in danno o del risarcimento del danno.

3. Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 5, può prescindere dalle modalità previste dai commi precedenti.

Art. 8.

Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'impresa o persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia dei lavori, delle forniture, delle provviste o dei servizi, l'Amministrazione regionale agirà per il risarcimento del danno, oltre le penali stabilite ai sensi del precedente art. 7 primo comma.

Art. 9.

Regolare esecuzione

1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti alla verifica della regolare esecuzione da parte di un impiegato della Direzione regionale istruzione e cultura - Attività regionali di orientamento incaricato dal Direttore regionale.

Art. 10.

Liquidazione della spesa e pagamento

1. La liquidazione delle spese relative ai lavori, forniture, provviste e servizi avverrà previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione dell'avvenuta provvista, servizio o lavoro e dell'attestazione, se del caso, della presa in carico inventariale.

2. Il pagamento sarà disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestato al Direttore del servizio istruzione e ricerca.

3. Per il pagamento relativo a provviste minime e di pronta consegna il Direttore del servizio istruzione e ricerca potrà effettuare dei prelievi in contanti sulle aperture di credito previste dal precedente comma.

Art. 11.

Modalità di pagamento

1. I pagamenti avverranno, salvo diversa richiesta scritta dei creditori, mediante emissione di assegno circolare non trasferibile intestato al creditore, che dovrà essere inviato con raccomandata.

Art. 12.

Rendicontazione delle spese

1. Il funzionario delegato, per gli effetti del precedente art. 10, comma 2, provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 13.

Conguità

1. La valutazione della congruità di tutti i contratti nei quali è parte la Direzione regionale istruzione e cultura - Attività regionali di orientamento è rimessa al Direttore del servizio istruzione e ricerca, eccezion fatta per i lavori di cui al punto a) del precedente art. 1, per i quali la valutazione di congruità è rimessa al Dirigente dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

Visto: Il Presidente: GUERRA

95R1125

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1995, n. 42.

Disciplina dei consorzi tra enti pubblici in adeguamento ai principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Con la presente legge la Regione, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali», adegua la propria legislazione in materia di consorzi alle norme contenute negli articoli 23, 24 e 25 della stessa legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni, per la disciplina dei consorzi obbligatori tra enti pubblici la cui costituzione sia prevista da legge dello Stato.

2. I consorzi volontari sono disciplinati dalle norme contenute nella legge n. 142 del 1990, in particolare negli articoli 23, 24 e 25 e successive modificazioni, e possono richiamarsi alla normativa di cui alla presente legge.

Art. 2.

Consorzi

1. I consorzi disciplinati dalla presente legge, costituiti tra enti pubblici qualora la legge statale preveda l'esercizio associato di determinate funzioni e servizi per motivi di rilevante interesse pubblico, sono enti dotati di personalità giuridica e di un proprio statuto.

Art. 3.

Costituzione

1. Per la costituzione del consorzio i consigli degli enti interessati approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto.

2. La convenzione, nel rispetto delle finalità espresse dalla legge che prevede la costituzione del consorzio, determina i fini e la durata del consorzio, i rapporti finanziari tra gli enti aderenti, le rispettive quote di partecipazione e i reciproci obblighi e garanzie. Inoltre, la convenzione deve prevedere le forme di consultazione degli enti consorziati e la trasmissione agli stessi degli atti fondamentali del consorzio.

Art. 4.

Statuto

1. Lo statuto del consorzio contiene, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti elementi:

a) gli scopi, la denominazione, la sede e la durata del consorzio;

b) le cause e le modalità del suo eventuale scioglimento anticipato, dell'eventuale recesso dei singoli enti consorziati e dell'ammissione di nuovi enti pubblici al consorzio stesso;

c) le quote di partecipazione alla spesa degli enti consorziati determinate ai sensi dell'articolo 5, nonché i criteri e le modalità della loro revisione;

d) il numero dei voti spettanti ad ogni ente consorziato in relazione alla quota di partecipazione ad esso attribuita;

e) le attribuzioni e la durata in carica degli organi e le modalità del loro funzionamento;

f) il numero dei membri del consiglio di amministrazione, che non può essere superiore a sette compreso il presidente;

g) i criteri e le modalità di nomina del presidente del consorzio;

h) i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di componente del consiglio di amministrazione e di componente del collegio dei revisori dei conti;

i) i casi e le modalità della revoca dei singoli componenti del consiglio di amministrazione, nonché dello scioglimento e della decadenza dello stesso;

l) gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea;

m) i requisiti per la nomina del direttore del consorzio e le modalità del relativo bando di concorso;

n) la finanza e la contabilità del consorzio;

o) le norme per la liquidazione del consorzio, per la nomina di uno o più liquidatori, fissando i poteri e le attribuzioni e stabilendo le modalità per la determinazione dei compensi da corrispondere ai medesimi;

p) le modalità di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti consorziati e nel *Bollettino ufficiale della Regione*, nonché delle altre deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione nell'albo pretorio del comune ove ha sede legale il consorzio;

q) tutte le altre norme necessarie per l'organizzazione del consorzio e per il suo funzionamento amministrativo, contabile, finanziario e tecnico.

Art. 5.

Spese di gestione

1. Le quote di partecipazione alle spese di gestione del consorzio sono determinate proporzionalmente al numero degli abitanti di ogni ente locale consorziato, salvo che la convenzione e lo statuto non prevedono criteri diversi.

2. I valori percentuali della popolazione indicata nella convenzione e nello statuto devono essere aggiornati con deliberazione dell'assemblea, in corrispondenza dei censimenti ISTAT, entro tre mesi dalla pubblicazione dei dati ufficiali.

Art. 6.

Organi

1. Gli organi del consorzio sono:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il direttore;

e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Assemblea

1. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del sindaco per il comune, del presidente per la provincia, dei legali rappresentanti per gli altri enti pubblici, o da loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione determinata nella convenzione e nello statuto.

2. Per la validità delle riunioni dell'assemblea è richiesta la presenza dei componenti che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti agli enti consorziati.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai componenti presenti, salvo che lo statuto preveda maggioranze più elevate per specifiche materie.

Art. 8.

Funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea svolge le seguenti funzioni:

a) nomina i componenti del consiglio di amministrazione;

b) nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti;

c) determina gli indirizzi per l'attività del consiglio di amministrazione;

d) approva tutti gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione previsti dallo statuto;

e) svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo statuto.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea nel numero previsto dallo statuto a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli enti consorziati.

2. Possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione coloro che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnico-amministrativa o amministrativa, formalmente documentata, per studi compiuti, per uffici pubblici ricoperti, per funzioni svolte presso consorzi, aziende pubbliche o private.

Art. 10.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto, in particolare delibera e propone all'assemblea:

a) il piano programma;

b) il bilancio pluriennale;

c) il bilancio preventivo economico annuale e relative variazioni;

d) il conto consuntivo.

Art. 11.

Presidente

1. Il presidente del consorzio è nominato fra i componenti del consiglio di amministrazione, dal consiglio di amministrazione stesso o dall'assemblea a seconda delle determinazioni contenute nello statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da un consigliere delegato dal presidente stesso. Qualora sia assente o impedito anche il consigliere delegato, le funzioni di presidente sono svolte dal consigliere presente più anziano di età.

Art. 12.

Funzioni del presidente

1. Il presidente cura i rapporti con gli altri enti e le autorità locali e statali e svolge tutte le funzioni previste dalla legge e dallo statuto, in particolare convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento del consorzio e riferisce semestralmente alla assemblea sull'andamento della gestione.

Art. 13.

Direttore

1. Il direttore è nominato a seguito di pubblico concorso cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alle attività del consorzio, determinate con specifica previsione statutaria.

2. Il bando di concorso è affisso all'albo pretorio del comune ove ha sede legale il consorzio, è pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* ed è soggetto alle altre forme di pubblicità previste dalle norme vigenti.

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dalla data di pubblicazione del relativo bando nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio*.

Art. 14.

Funzioni del direttore

1. Il direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale del consorzio, inoltre formula proposte al consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni e svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo statuto.

Art. 15.

Collegio dei revisori dei conti

1. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti dall'assemblea, fuori dal suo seno e nel numero di tre, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il collegio dei revisori dei conti collabora con l'assemblea nella sua funzione di indirizzo e di controllo, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita la vigilanza sulla corretta gestione economico-finanziaria del consorzio, attestando, nell'apposita relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del conto consuntivo, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Il collegio dei revisori dei conti esercita, altresì, tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo statuto.

3. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente all'assemblea.

Art. 16.

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Agli uffici e al personale del consorzio si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 51 della legge n. 142 del 1990, e successive modificazioni.

Art. 17.

Controlli

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono sottoposte ai controlli previsti dalla legge regionale 13 marzo 1992, n. 26 «Norme per il controllo sugli atti degli enti locali», e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, sottoposte al controllo di cui al comma 1 le deliberazioni del consiglio di amministrazione per le quali un terzo dell'assemblea ne faccia richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione nell'albo pretorio del comune ove ha sede legale il consorzio.

3. I consorzi devono trasmettere all'assessorato enti locali della Regione copia degli atti costitutivi del consorzio, del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo, con apposti gli estremi di approvazione da parte delle sezioni di controllo del CO.RE.CO. competenti per territorio. Inoltre i consorzi devono inviare al predetto assessorato regionale una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 18.

Consorzi obbligatori esistenti

1. I consorzi obbligatori, costituiti in attuazione di una legge statale, già esistenti devono adeguarsi alle norme contenute nella presente legge entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, scaduti i quali la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi della legge regionale n. 26 del 1992, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 25 maggio 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 maggio 1995.

95R1114

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1995, n. 43.

Istituzione del servizio di assistente familiare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 30 giugno 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del servizio

1. È istituito il servizio di assistente familiare che, nell'ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie, ha lo scopo di permettere la sorveglianza dei bambini di età inferiore ai tre anni, attraverso l'affidamento degli stessi alle cure delle assistenti familiari nelle abitazioni di queste ultime.

2. Il servizio di cui al comma 1 si pone in rapporto di integrazione e complementarietà con il servizio di asilo nido disciplinato dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59.

3. I comuni gestiscono il servizio di assistente familiare anche tramite i loro consorzi e le comunità montane.

Art. 2.

Regolamento del servizio

1. I comuni, nonché i consorzi di comuni e le comunità montane adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la gestione del servizio, il quale deve comunque prevedere:

- a) le modalità di funzionamento del servizio;
- b) l'orario del servizio;
- c) le condizioni per le dimissioni del bimbo dal servizio;
- d) le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese del servizio.

2. Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione, e devono essere differenziate in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Art. 3.

Assistenti familiari: requisiti

1. Possono essere assistenti familiari le donne di età compresa tra i ventuno e i sessanta anni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere il domicilio nel territorio di un comune della Regione;
- b) aver assolto l'obbligo scolastico;
- c) aver frequentato un apposito corso regionale di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi.

2. Il responsabile dei servizi sociali del comune, attraverso uno o più colloqui, accerta l'idoneità psichica e morale dell'aspirante assistente allo svolgimento del servizio.

3. Le assistenti familiari, singole o associate, svolgono il loro servizio in regime di convenzione con il comune in cui sono domiciliate.

4. Il comune forma un elenco delle assistenti disponibili nel territorio comunale con l'indicazione del loro domicilio.

Art. 4.

Condizioni di ammissione e accesso al servizio

1. Possono essere ammessi a beneficiare del servizio di assistenti familiari i bimbi di età inferiore ai tre anni, domiciliati nel comune di residenza.

2. Gli interessati inoltrano domanda al comune di residenza, indicando le esigenze e le condizioni economiche familiari.

3. Il comune forma una graduatoria delle domande pervenute in base alla data del loro inoltro, alle necessità familiari e al reddito ed in dipendenza di questa graduatoria ammette all'utilizzazione del servizio.

Art. 5.

Organizzazione generale del servizio

1. L'Assessorato ai servizi sociali del comune rilascia un attestato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente familiare all'interessata che abbia superato un corso regionale di formazione ed un colloquio psico-attitudinale.

2. L'Assessorato di cui al comma 1 esercita una funzione di vigilanza e controllo circa il regolare svolgimento del servizio da parte dell'assistente e sulla scrupolosa osservanza del regolamento di servizio.

3. Ai fini di cui al comma 2, personale qualificato del servizio sociale, effettua regolarmente visite nel domicilio delle assistenti e apporta l'aiuto necessario al compimento dei loro doveri con particolare riferimento alla cura ed educazione dei bimbi ed alla sorveglianza sul loro sviluppo psico-fisico ed affettivo.

4. Ogni bimbo deve avere un libretto sanitario aggiornato con l'indicazione del medico curante.

5. Il comune fornisce assistenza assicurativa alle assistenti e ai bimbi.

Art. 6.

Oneri finanziari

1. Agli oneri finanziari per l'attuazione della presente legge, calcolati in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 16310 del bilancio di previsione 1995.

2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria sarà assicurata con i relativi provvedimenti legislativi finanziari.

3. Nel bilancio di previsione 1995 viene istituito il capitolo 42181 denominato: «Contributi ai comuni, consorzi di comuni, comunità montane per la gestione del servizio di "Assistente familiare", con lo stanziamento di 50 milioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 8 giugno 1995

OSIO

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 29 maggio 1995.

95R1115

REGIONE SICILIA

LEGGE 5 giugno 1995, n. 49.

Interventi urgenti nel settore del diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 31 del 10 giugno 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, limitatamente all'anno accademico 1994-1995, a derogare ai criteri di formulazione delle graduatorie per la fruizione dei benefici e dei servizi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994

emanato in esecuzione dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché alla attribuzione dei predetti benefici e servizi per corsi di laurea ed anni di corso previsti dall'art. 2, comma 3, del medesimo decreto.

2. Le opere universitarie hanno facoltà di praticare tariffe privilegiate per la fruizione dei servizi di mensa ed alloggio in favore degli studenti risultati idonei ma non assegnatari di borse di studio.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 giugno 1995

GRAZIANO

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
PANDOLFO

95R1091

DECRETO PRESIDENZIALE 8 marzo 1995, n. 50

Regolamento attuativo delle ulteriori disposizioni sull'Imprenditoria giovanile di cui all'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 31 del 10 giugno 1995)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, ed in particolare, l'art. 22 così come risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni recate dall'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11;

Visti specificatamente i commi 2 e 3 del citato art. 22, che prevedono la predisposizione, da parte della Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa, di un apposito regolamento al fine di determinare i settori economici e gli interventi cui debbono avere riguardo i progetti di sviluppo produttivo, nonché di specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni e la destinazione del contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti;

Udito il parere favorevole reso dalla Commissione legislativa «Attività produttive» dell'Assemblea regionale siciliana, nelle sedute del 25 ottobre e del 21 dicembre 1994;

Uditi i pareri nn. 423/94 e 743/94 espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rispettivamente nelle adunanze del 18 ottobre 1994 e del 17 gennaio 1995;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale nn. 51 del 31 gennaio 1995 e 87 del 22 febbraio 1995;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I REQUISITI

Art. 1.

Soggetti ammissibili

1. I soggetti ammissibili sono quelli indicati all'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, e con le caratteristiche ivi previste.

2. Le imprese giovanili di cui al comma devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) non aver subito dichiarazioni di fallimento, né avere in atto procedure concorsuali, nei confronti della società, se dotata di piena autonomia patrimoniale, o dei soci amministratori, nel caso di società di persone;

b) essere iscritte alla camera di commercio;

c) essere iscritte al registro delle società presso il tribunale;

d) per le sole società cooperative, essere iscritte al registro prefettizio;

e) non avere ottenuto altri finanziamenti e non avere in corso altre richieste di finanziamento ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

3. Tutte le persone fisiche, soci ed amministratori, e i rappresentanti legali delle persone giuridiche, partecipanti alle imprese giovanili di cui al primo comma, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere residenti nel territorio della Regione;

b) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

c) non far parte, in atto e non avere già fatto parte di altre società che abbiano in precedenza ottenuto finanziamenti ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37;

d) non essere dipendenti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici.

4. Le imprese giovanili ed i loro soci devono possedere i requisiti indicati all'atto della presentazione del progetto di sviluppo produttivo, e sono tenuti a mantenerli anche al momento dell'eventuale ammissione alle agevolazioni di legge fino a tre anni successivamente a tale ultima data, fatto salvo il trascorrere del tempo sul requisito dell'età.

5. L'ottenimento delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento non esclude la possibilità di fruire di altre agevolazioni finanziarie, fiscali o in materia di rapporti di lavoro, purché non riferite ai medesimi beni e servizi oggetto dell'investimento, fatti salvi eventuali divieti di cumulabilità disposti dalle normative di riferimento.

TITOLO II AGEVOLAZIONI

Art. 2.

Contributo in conto capitale

1. Ai progetti di sviluppo produttivo proposti dalle imprese giovanili può essere attribuito un contributo in conto capitale, nella misura massima del 40% dello investimento, calcolato con esclusione dell'I.V.A., delle spese generali, e dei beni per i quali è prevista la locazione finanziaria.

2. Il contributo in conto capitale può essere concesso limitatamente:

a) ai primi 3.000 milioni di investimento, per le attività turistico ricettive (esclusi i servizi al turismo), industriali, editoriali, dell'informazione e dello spettacolo, per le attività agricole, agrituristiche, zootecniche, della pesca e dell'acquacultura;

b) ai primi 1.000 milioni di investimento per le attività di servizi alle imprese (compresi i servizi al turismo), come da delibera CIPI 16 luglio 1986 integrata dalla delibera CIPI del 24 marzo 1988, n. 145.

3. I limiti di cui al secondo comma potranno essere incrementati ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, di un importo percentuale corrispondente all'intervenuta diminuzione del potere d'acquisto della moneta.

4. I progetti di sviluppo produttivo che prevedano un investimento superiore al massimo consentito possono ugualmente essere ammessi alle agevolazioni di legge, a condizione che la quota non ammissibile a finanziamento rimanga a totale carico della società richiedente, e che quest'ultima dimostri la possibilità di affrontare con i propri mezzi la relativa spesa.

5. L'Assessore regionale alla Presidenza, dopo un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, in deroga a quanto previsto al 3° comma del presente articolo, può modificare gli importi di cui al 2° comma entro il limite di L. 5.000 milioni per le attività di cui alla lettera a) e L. 2.000 milioni per le attività di cui alla lettera b).

Art. 3.

Contributo in conto interessi

1. Ai progetti di sviluppo produttivo proposti può essere attribuito un contributo in conto interessi finalizzato all'abbattimento ad un terzo del tasso di interesse correntemente praticato dallo stesso istituto di credito nei confronti della società beneficiaria, relativamente ad un mutuo quindicennale di misura massima pari al 50% dell'investimento, calcolato ai sensi del primo comma dell'art. 2, più l'ammontare totale dell'I.V.A. sulle spese ammesse a finanziamento, comprese le spese generali, ed escluse quelle per le quali è prevista la locazione finanziaria.

2. Il mutuo potrà essere acceso presso uno degli enti e istituti creditizi di cui al terzo comma, ai quali sarà direttamente corrisposto il contributo in conto interessi. Per le società cooperative il mutuo può essere acceso anche presso l'I.R.C.A.C.

3. Per gli scopi di cui al presente regolamento, la Presidenza della Regione stipulerà apposite convenzioni con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, e con le casse rurali ed artigiane e le banche popolari, tramite gli istituti di rappresentanza di queste ultime.

4. Gli enti e istituti di credito interessati al convenzionamento devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita richiesta, redatta secondo lo schema riportato all'allegato B del presente regolamento, o sottoscritta dal legale rappresentante.

5. Il contributo in conto interessi è concesso con gli stessi limiti di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Contributo in conto canone per operazioni di locazione finanziaria

1. Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento può essere attribuito un contributo in conto canone, per l'abbattimento ad un terzo del costo delle operazioni di locazione finanziaria, anche immobiliare, eventualmente previste nel progetto di sviluppo produttivo e ritenute congrue ed ammissibili.

2. Ai sensi dell'applicazione del presente articolo si intendono per operazioni di locazione finanziaria le locazioni di beni mobili e immobili acquistati su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà, per quest'ultimo, di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.

3. Le operazioni di locazione finanziaria relative alla realizzazione di uno stesso progetto di sviluppo produttivo non possono superare, compresa I.V.A. gli importi stabiliti dal secondo comma dell'art. 2.

4. Il contributo in conto canone attualizzato sarà corrisposto, per il tramite dell'istituto di credito prescelto per la stipula del mutuo di cui all'art. 3, alla società di locazione finanziaria interessata, la quale lo porterà in detrazione diretta dei canoni dovuti dal soggetto beneficiario. Nell'ipotesi che non venga richiesto o non venga concesso il mutuo agevolato di cui all'art. 3, il contributo in conto canone attualizzato viene versato direttamente alla società di locazione finanziaria interessata.

Art. 5.

Garanzie finanziarie

1. Le operazioni di credito finalizzate alla realizzazione dei progetti di sviluppo produttivo approvati, di cui rispettivamente all'art. 3, potranno essere assistite, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, aggiunto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, da fideiussione prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze fino al novanta per cento del relativo ammontare, in favore dello istituto concedente il mutuo, ove la società beneficiaria e i soci della stessa dimostrino di non essere in grado di fornire sufficienti garanzie proprie.

2. Il procedimento relativo alla concessione della fideiussione regionale dovrà essere concluso entro sessanta giorni.

3. La concessione della fideiussione costituisce titolo per l'iscrizione, sui beni oggetto del finanziamento, di ipoteca e privilegio di secondo grado in favore dell'Amministrazione regionale.

Art. 6.

Contributo per spese per la formazione professionale

1. Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento è attribuito un contributo aggiuntivo, a copertura totale delle spese per azioni formative, compresi il viaggio, il vitto e l'alloggio, effettuate nei confronti dei soci giovani della società proponente, nelle seguenti materie:

- a) programmazione operativa aziendale, budgeting economico-finanziario, pianificazione delle risorse;
- b) controllo di gestione;
- c) pianificazione operativa commerciale;
- d) ottimizzazione delle risorse e della qualità;
- e) organizzazione e gestione del personale.

2. La società richiedente presceglie, all'atto dell'istanza, il soggetto cui affidare il compito di formazione tra gli enti e società specializzati nella formazione imprenditoriale, convenzionati con l'Amministrazione regionale.

Art. 7.

Contributo per spese di tutoraggio

1. Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento è attribuito un contributo aggiuntivo, a copertura totale delle spese, per un servizio di tutoraggio, assistenza tecnica e commerciale e formazione in azienda, relativamente alla fase di realizzazione del progetto di sviluppo produttivo ed ai primi due anni di attività, prestato da imprese, società ed associazioni imprenditoriali.

2. Le spese di cui al primo comma devono essere calcolate nella seguente misura percentuale dell'investimento, al netto dell'I.V.A. e delle spese generali:

- 10% per i primi 1.000 milioni;
- 5% oltre 1.000 e fino a 3.000 milioni.

3. All'atto della presentazione del piano d'impresa, il proponente, di intesa con il nucleo di valutazione tramite la segreteria tecnica, individua il soggetto prestatore dell'attività di tutoraggio.

Art. 8.

Contributo per le spese d'avviamento

1. Ai progetti di sviluppo produttivo ammessi a finanziamento sono attribuiti:

- a) un contributo pari al 25% delle spese di esercizio per il primo anno di attività, previste nel progetto di sviluppo produttivo approvato, comunque non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile, da erogarsi all'atto del saldo successivo al collaudo finale;
- b) un contributo pari al 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate a conclusione di ciascuno dei successivi due anni di attività e comunque, per ciascun anno, non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile. Di tale contributo è erogabile una anticipazione pari al 40%;

c) un contributo pari al 70% delle spese sostenute nel primo anno di attività per azioni pubblicitarie riferite alla promozione del prodotto o del servizio, comunque non superiore al 2% dell'investimento complessivo ammissibile, da erogarsi dietro presentazione di documentazione giustificativa della spesa.

2. Possono essere ricomprese tra le spese di esercizio ammissibili al contributo quelle, al netto dell'I.V.A., relative a:

- a) scorte di semilavorati e materie prime, in misura e tipo adeguati all'attività svolta;
- b) trasporti;
- c) altri beni e servizi riconosciuti come indispensabili all'esercizio dell'attività.

3. Sono invece escluse dal computo per i contributi per le spese di avviamento quelle relative a:

- a) oneri finanziari derivanti dall'accensione del mutuo di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- b) canoni di locazione finanziaria, assistiti dal contributo di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- c) accantonamenti per ammortamenti e TFR;
- d) tasse ed imposte di qualsiasi tipo;
- e) salari, stipendi ed oneri sociali connessi;
- f) oneri finanziari e assicurativi di qualsiasi tipo;
- g) rimborsi a soci prestatori d'opera.

4. Condizioni necessarie per l'attribuzione dei contributi di cui al primo comma sono:

- a) il puntuale adempimento degli obblighi connessi alle agevolazioni di legge;
- b) l'assenza di protesti e/o procedure concorsuali avviate e richieste nei confronti della società beneficiaria;
- c) l'avviamento dell'attività, risultante da apposita comunicazione tempestivamente inviata alla segreteria tecnica;
- d) l'effettivo esercizio dell'attività al momento della richiesta del contributo stesso.

5. La richiesta dei contributi per l'avviamento deve essere inviata su apposito modulo e insieme alla necessaria documentazione, alla segreteria tecnica; questa ultima, verificata entro 60 giorni la sussistenza delle condizioni per l'erogazione, predisporrà i necessari adempimenti.

TITOLO III

REQUISITI DEI PROGETTI DI SVILUPPO PRODUTTIVO

Art. 9.

Spese d'investimento ammissibili

1. Le spese ammissibili al contributo in conto capitale di cui all'art. 2, al contributo in conto interessi di cui all'art. 3 e al contributo in conto canone di cui all'art. 4 possono comprendere, in misura congrua rispetto alla tipologia e alle dimensioni dell'iniziativa:

- a) acquisto di immobili, comprensivo delle spese notarili, opere murarie ed assimilabili, per un importo non superiore alle seguenti percentuali dell'intero investimento, calcolato al netto delle spese generali, di formazione e di tutoraggio:
 - 60%, per le attività turistiche, per la serricoltura e l'acquacultura;
 - 40% per le attività industriali, manifatturiere e per quelle agricole diverse dalla serricoltura e dall'acquacultura;
- b) uffici direzionali, tecnici, amministrativi adeguati all'iniziativa;
- c) brevetti e licenze, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, non consistenti in percentuali di fatturato, royalties e simili, entro un limite massimo del 5% dell'investimento;
- d) impianti, macchinari ed attrezzature;
- e) programmi e servizi informatici commisurati alle esigenze dell'impresa.

2. I beni di cui alla lettera d) del comma precedente devono essere nuovi di fabbrica, salvo particolari deroghe concedibili per motivate ragioni da parte del nucleo di valutazione.

3. Negli importi dei beni finanziabili possono essere comprese le spese di trasporto ed installazione.

4. Sono esclusi dall'ammissibilità a finanziamento:

a) gli autoveicoli per il trasporto privato di persone, omologati per meno di nove posti;

b) i punti di vendita al dettaglio, a meno di iniziative artigianali in cui il laboratorio sia coincidente o contiguo al punto di vendita.

5. Il valore ammissibile a finanziamento dei terreni agricoli è quello medio, pubblicato periodicamente nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana a cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

6. Il valore ammissibile a finanziamento delle aree edificabili, escluse quelle ricadenti nelle aree di sviluppo industriale, va calcolato mediante il prodotto della superficie espressa in metri quadrati per un prezzo unitario ottenuto moltiplicando tra loro i seguenti elementi:

a) costo base di produzione edilizia, computato secondo quanto disposto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche;

b) coefficiente dipendente dalla classe demografica del comune nel cui territorio si trova l'area:

oltre 400.000 ab. = 1,2;

da 200.001 a 400.000 ab. = 1,1;

da 100.001 a 200.000 ab. = 1,05;

da 50.001 a 100.000 ab. = 0,95;

da 10.001 a 50.000 ab. = 0,90;

fino a 10.000 ab. = 0,80;

c) indice di edificabilità dell'area;

d) aliquota di incidenza del costo dell'area sul costo finale dell'edificio, dipendente dalla classe demografica del comune nel cui territorio l'area stessa si trova:

oltre 400.000 ab. = 0,25;

da 250.001 a 400.000 ab. = 0,23;

da 100.001 a 250.000 ab. = 0,21;

da 50.001 a 100.000 ab. = 0,18;

da 10.001 a 50.000 ab. = 0,15;

fino a 10.000 ab. = 0,12;

e) coefficiente dipendente dall'ubicazione e dalla classe demografica del comune:

comuni oltre 20.000 abitanti:

periferia non urbanizzata = 0,85;

periferia urbanizzata = 1,00; semiperiferia = 1,10;

semicentro = 1,20;

centro = 1,40;

comuni con meno di 20.000 abitanti:

periferia = 0,85;

semicentro = 1,00;

centro = 1,20;

f) coefficiente dipendente dalla superficie del terreno in questione:

fino a 1.000 mq. = 1,00;

da 1.001 a 2.500 mq. = 0,90;

da 2.501 a 5.000 mq. = 0,80;

oltre 5.000 mq. = 0,70.

7. Ove, tra le voci di spesa di un progetto di sviluppo produttivo, ve ne siano alcune non ammissibili a finanziamento, o che eccedano i limiti stabiliti per quella data categoria, il medesimo progetto di sviluppo produttivo può ugualmente essere finanziato, limitatamente alle spese riconosciute ammissibili ed entro i limiti stabiliti, e a condizione che la società richiedente dichiarerà di assumere a proprio carico l'onere delle spese non finanziabili e possa dimostrare la possibilità di affrontare con propri mezzi finanziari la spesa connessa.

8. Non sono ammissibili a finanziamento progetti di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, completamento o di ampliamento di impianti in attività nell'ultimo quinquennio o di strutture le quali abbiano già beneficiato di finanziamenti pubblici ai sensi delle normative regionali, nazionali o comunitarie sulla promozione d'impresa o sulla occupazione giovanile.

Art. 10.

Settori produttivi

1. Sono escluse dalle agevolazioni di legge:

a) le attività individuate dalla delibera CIPI del 16 luglio 1986;

b) le attività di servizi alle persone;

c) le attività riservate alle figure professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

d) le attività che si pongano in concorrenza con l'azione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, o che prevedano, in via esclusiva, la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni;

e) le attività a carattere commerciale, assistenziale, socio sanitario, ricreativo, sportivo, didattico;

f) le attività di noleggio;

g) in particolare, dovranno essere esclusi dai finanziamenti i progetti di sviluppo produttivo appartenenti a settori assistiti da provvidenze legislative regionali, statali o comunitarie di qualsiasi genere in relazione a particolari difficoltà o per i quali sia stato dichiarato lo stato di crisi, o siano previsti dalla normativa vigente contributi o sussidi finalizzati alla riduzione della produzione e/o della base produttiva.

TITOLO IV

PROCEDURE

Art. 11.

Presentazione del progetto di sviluppo produttivo

1. Le società che intendono ottenere le agevolazioni disciplinate dal presente regolamento devono presentare originale e due copie dell'apposito modulo, previsto dalla lettera a) dell'art. 28, debitamente compilato in ogni sua parte, esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza della Regione, Direzione dei rapporti extraregionali, segreteria tecnica per l'imprenditoria giovanile. Farà fede della data di presentazione il timbro postale dell'ufficio accettante. Il formulario contiene una sintesi dei dati tecnico economici del progetto di sviluppo produttivo, e, tra l'altro:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dal legale rappresentante della società, da cui risulti:

che egli ha piena capacità di agire ed è stato autorizzato nei modi di legge all'inoltro dell'istanza medesima ed ai connessi adempimenti;

che la società richiedente possiede i requisiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1;

estremi della costituzione della società e della omologazione dello statuto o dell'atto costitutivo;

scopo sociale, sede legale della società, cariche sociali, elenco nominativo dei soci (con cognome, nome, data e luogo di nascita), codice fiscale o partita I.V.A., stato patrimoniale, eventuali protesti;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa da ciascuna delle persone fisiche, soci ed amministratori, e dai rappresentanti legali delle persone giuridiche partecipanti alla società, da cui risulti il possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1, ed inoltre luogo e data di nascita, titolo di studio posseduto, curriculum vitae, attuale situazione lavorativa, codice fiscale, consistenza del patrimonio personale, eventuali protesti;

c) prospetto analitico delle caratteristiche tecniche dei beni di investimento dei quali si richiede il finanziamento, con indicazione del prezzo di ogni singolo bene, e con specificazione dell'I.V.A. e delle imposte doganali ove necessario; sono da comprendere nelle precedenti previsioni anche gli impianti di forzomotrice, di produzione di energia elettrica, vapore ed aria compressa, gli impianti idrici industriali, gli impianti antincendio, antintrusione e di sicurezza contro gli infortuni e gli impianti di condizionamento e climatizzazione;

d) indicazione dell'istituto di credito al quale richiedere la disponibilità a concedere la linea di credito prevista nel progetto di sviluppo produttivo;

e) indicazione del soggetto prescelto per il programma di formazione imprenditoriale;

f) indicazione del soggetto prescelto per il programma di tutoring.

2. Il modulo di cui al primo comma dovrà essere accompagnato da:

a) progetto di sviluppo produttivo, sotto forma di relazione elaborata secondo lo schema di cui all'allegato A del presente regolamento, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal professionista responsabile della redazione, da prodursi in originale e due copie;

b) ricevuta di un versamento effettuato in conto entrate della Regione siciliana, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, aggiunto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, di una somma pari all'uno per mille dell'ammontare del progetto di sviluppo produttivo di cui si richiede il finanziamento, comprese le spese generali, per la formazione, per il tutoraggio e per l'I.V.A. I proventi di tali versamenti costituiscono un fondo destinato alla copertura delle spese di istruttoria, e non sono ripetibili in caso di mancato finanziamento del progetto di sviluppo produttivo.

3. Ulteriore documentazione di accompagnamento dovrà essere prodotta nelle ipotesi elencate di seguito:

a) in caso di previsione nel progetto di sviluppo produttivo di opere edili, dovranno essere presentati i seguenti elaborati, firmati dal progettista e controfirmati dal rappresentante legale della società:

relazione illustrativa dei lavori da realizzare, comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici e l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala minima 1:10.000;

schemi grafici in scala minima 1:500 per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;

valutazione indicativa della spesa sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere;

b) in caso di acquisto o locazione, anche finanziaria, di immobili, dovrà essere presentata una relazione descrittiva analitica e dettagliata dell'immobile prescelto, recante tutti i dati necessari per la completa individuazione del bene, comprendente un'adeguata documentazione fotografica;

c) in caso di locazione finanziaria di immobili e/o attrezzature, dovrà essere presentato contratto preliminare di locazione finanziaria, stipulato presso uno degli istituti autorizzati all'esercizio della locazione finanziaria nel Mezzogiorno, con indicazione dei canoni, della durata della locazione e dell'ammontare del riscatto finale e del contributo in conto canone eventualmente a carico dell'Amministrazione regionale.

4. Documentazione aggiuntiva potrà essere in divisa e richiesta su iniziativa del nucleo di valutazione o della segreteria tecnica, ove fosse necessario un approfondimento di determinati aspetti del progetto di sviluppo produttivo. In questo caso, il soggetto proponente dovrà soddisfare la richiesta, a pena della archiviazione della richiesta di finanziamento e della restituzione del progetto di sviluppo produttivo, entro il termine indicato nella relativa comunicazione.

Art. 12.

Istruttoria dei progetti di sviluppo produttivo

1. La segreteria tecnica effettua l'istruttoria preliminare entro 90 giorni dalla ricezione, risultante dal registro di protocollo, seguendo l'ordine cronologico, appone il visto della segreteria tecnica su tutti gli elaborati progettuali, redige la conseguente relazione e predisponde l'eventuale trasmissione degli atti al nucleo di valutazione e all'istituto di credito indicato.

2. L'istruttoria preliminare dei progetti di sviluppo produttivo dovrà tendere alla verifica:

- dei requisiti posseduti dai soggetti richiedenti;
- della completezza della documentazione prodotta;
- della regolarità formale della documentazione prodotta;
- della coerenza generale della documentazione;
- del rispetto della legislazione vigente.

3. Ove si rilevassero irregolarità, carenza di atti, o esigenze di chiarimenti, dovrà tempestivamente darne comunicazione, una sola volta e per iscritto alla società proponente, la quale avrà 60 giorni per inviare la documentazione necessaria al completamento della pratica; tale comunicazione sospende i termini dell'istruttoria.

4. L'istruttoria preliminare si traduce in una relazione, redatta dalla segreteria tecnica diretta al nucleo di valutazione e all'istituto di credito indicato dalla società proponente, nella quale dovranno essere riassunti gli aspetti caratteristici del progetto di sviluppo produttivo esaminato e le risultanze dell'istruttoria medesima.

5. Successivamente all'emissione del parere del nucleo di valutazione, che deve essere espresso entro 90 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, la segreteria tecnica cura gli adempimenti necessari alla definizione del procedimento.

6. Al presidente ed ai componenti del nucleo di valutazione è attribuito un incentivo complessivamente pari a 37,5 centomillesimi dell'importo progettuale per i nuovi progetti di sviluppo produttivo esaminati, a gravare sul fondo di cui all'art. 11, 2 comma, lettera b) suddiviso in proporzione al numero dei componenti ed alle rispettive presenze.

Art. 13.

Segreteria tecnica

1. La segreteria tecnica svolge i seguenti compiti:

a) acquisisce la documentazione relativa alle richieste di finanziamento ed effettua le operazioni istrutorie connesse alla definizione delle pratiche ed al controllo e alla gestione dei progetti di sviluppo produttivo in fase di realizzazione o già realizzati;

b) gestisce, secondo le modalità di cui al successivo art. 25 e seguenti, il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 37;

c) coadiuva il nucleo di valutazione per i propri compiti istituzionali;

d) cura l'aggiornamento tecnico scientifico del proprio personale, così come previsto dall'art. 1, 3° comma, della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11;

e) cura il raccordo tecnico ed operativo dell'attività regionale in materia di promozione d'impresa con l'analoga attività statale e comunitaria e di altri enti pubblici e privati.

2. Ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, aggiunto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, al personale in servizio presso la segreteria tecnica sono attribuiti semestralmente incentivi monetari pari a 37,5 centomillesimi dell'importo progettuale di tutti i nuovi progetti di sviluppo produttivo istruiti, a gravare sul fondo di cui all'art. 11, secondo comma, lettera b), le cui modalità di assegnazione saranno concordate con le rappresentanze dei lavoratori secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 38/91.

3. Gli incentivi di cui al comma precedente non sono dovuti se l'istruttoria non viene completata entro la scadenza prestabilita dal primo comma dell'art. 12.

4. Altre eventuali forme di incentivazione, connesse ai servizi resi al pubblico da parte della segreteria tecnica, potranno essere individuate, con le modalità di cui alla legge regionale n. 38/91, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza.

Art. 14.

Istruttoria da parte degli istituti di credito

1. L'istituto di credito cui viene inviato il progetto di sviluppo produttivo, ai sensi del primo comma dell'art. 12, istruisce nel merito creditizio la documentazione ricevuta dalla segreteria tecnica, ed entro 60 giorni dalla ricezione, trasmette alla Presidenza della Regione apposita relazione, attestante la disponibilità di massima a concedere il credito richiesto, con una quantificazione preliminare del piano di ammortamento e degli oneri per interessi a carico della Regione siciliana, ovvero la non accoglibilità della richiesta con indicazione delle motivazioni del rifiuto.

2. Resta nell'insindacabile giudizio degli istituti di credito la facoltà di concedere la linea di credito richiesta.

3. Trascorso senza utile riscontro il termine di cui al primo comma, il credito si intende rifiutato, fermo restando l'obbligo per l'istituto di credito di produrre relazione nella quale dovranno essere esplicitate le motivazioni del rifiuto.

4. Agli istituti di credito viene riconosciuto annualmente un contributo per spese istruttorie pari a 25 centomillesimi dell'importo progettuale complessivo delle pratiche istruite, a gravare sul fondo di cui all'art. 11, secondo comma, lettera b).

Art. 15.

Ammissione alle agevolazioni

1. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno a segreteria tecnica predispone l'elenco dei progetti lo sviluppo produttivo che siano stati esaminati favorevolmente dal nucleo di valutazione e che non siano ancora stati ammessi a finanziamento, secondo l'ordine di presentazione.

2. Ogni elenco semestrale, cui viene assegnato un mezzo dello stanziamento annuale previsto nel bilancio della Regione per gli interventi di cui all'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è approvato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, contenente anche l'impegno delle somme corrispondenti, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

3. Entro 30 giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al primo comma, la segreteria tecnica invita soggetti proponenti dei progetti di sviluppo produttivo entro la concorrenza delle somme disponibili, a presentare la documentazione prevista dal successivo comma del presente articolo.

4. Possono essere ammessi alle agevolazioni di legge i progetti di sviluppo produttivo per i quali le società proponenti abbiano presentato la completa documentazione sottolencata:

a) certificazione antimafia ai sensi della legge n. 55/90;

b) certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento;

c) progetto di massima delle opere edili eventualmente previste; per le stime dei costi, dovrà essere utilizzato, ove applicabile, il preventivo per le opere pubbliche elaborato dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici;

d) polizza di responsabilità civile professionale del progettista relativamente alle opere edili eventualmente previste, che copra anche i maggiori costi derivanti dalle varianti progettuali di cui al sesto comma del successivo art. 21, con un massimale non inferiore al 10% delle opere progettate;

e) polizza assicurativa stipulata in favore della società beneficiaria relativamente agli acquisti e alle forniture previsti nel progetto di sviluppo produttivo, con un massimale non inferiore al 5% dell'intero investimento escluse le opere edili, a copertura dei maggiori costi derivanti dalle varianti progettuali di cui al sesto comma dell'art. 21;

f) concessione edilizia o autorizzazione del sindaco, in relazione alle opere edili eventualmente previste nel progetto di sviluppo produttivo;

g) nulla-osta degli uffici del genio civile, se richiesto;

h) preventivi delle ditte fornitrici di attrezzature ed impianti con indicazione, oltre che delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni dei beni proposti, anche del prezzo di ogni singolo bene, dell'ammontare imponibile complessivo, dell'I.V.A., delle imposte doganali ove necessario, delle condizioni di pagamento e della validità temporale dei prezzi riportati, corrispondenti al prospetto già prodotto di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 11 del presente regolamento, salve le modifiche imposte dal nucleo di valutazione;

i) in caso di acquisto di immobili, e relativamente all'immobile o agli immobili già individuati nella relazione di cui alla lettera b) del terzo comma dello art. 11, preliminare di vendita, anche sotto forma di scrittura privata con firme autenticate, valido per almeno sei mesi dalla data di presentazione, certificato storico catastale, estratto di mappa catastale (solo per i terreni), certificato ipotecario della conservatoria dei registri immobiliari o, in alternativa, relazione notarile di libertà ipotecaria nel ventennio, perizia giurata a firma di un professionista, attestante il valore di mercato dell'immobile (solo per i fabbricati);

l) in caso di locazione di immobili, e relativamente all'immobile o agli immobili già individuati nella relazione di cui alla lettera b) del terzo comma dello art. 11, preliminare di locazione almeno decennale, valido per almeno sei mesi, anche sotto forma di scrittura privata con firme autenticate, certificato storico catastale, estratto di mappa catastale (solo per i terreni), perizia giurata a firma di un professionista, attestante il canone corrente di mercato dell'immobile;

m) in caso di locazione finanziaria di immobili, e relativamente all'immobile o agli immobili già individuati nella relazione di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 11, certificato storico catastale, estratto di mappa catastale (solo per i terreni), certificato ipotecario della conservatoria dei registri immobiliari o, in alternativa, relazione notarile di libertà ipotecaria nel ventennio, perizia giurata a firma di un professionista, attestante il valore di mercato dell'immobile (solo per i fabbricati);

n) in caso di localizzazione dell'attività in una area di sviluppo industriale, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, assegnazione provvisoria o contratto preliminare di locazione o di vendita del lotto o del rustico industriale;

o) studio di impatto ambientale, ove richiesto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche, redatto secondo la norme contenute nel D.P.C.M. 27 dicembre 1988, con relativo visto di compatibilità ambientale e, in caso di progetti di sviluppo produttivo che prevedano la realizzazione di insediamenti produttivi insalubri o, comunque, attività che emettano scarichi nell'atmosfera, parere favorevole dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

p) atto d'obbligo a firma del rappresentante legale, con il quale si accettano il finanziamento regionale e le condizioni e gli obblighi ad esso collegati, con particolare riferimento all'espresso consenso all'iscrizione di ipoteche e privilegi a garanzia del mutuo e della partecipazione regionale agli utili e alla stipula di apposita assicurazione sui beni costituiti in garanzia;

q) copia della ricevuta di versamento all'istituto di credito prescelto di una somma pari ad un millesimo dell'importo del mutuo di cui si richiede il finanziamento, a titolo di contribuzione alle spese istruttorie del medesimo;

r) adeguamento, ove necessario, dello statuto alle disposizioni di cui all'art. 19 del presente regolamento;

s) documentazione attestante l'avvenuta elevazione del capitale sociale fino ad un ammontare almeno pari al 10% delle spese ritenute ammissibili a finanziamento;

t) ulteriore documentazione, individuata e precisata dal nucleo di valutazione in sede di esame del progetto di sviluppo produttivo.

5. Nel caso che, entro 180 giorni dal ricevimento della richiesta, la società proponente non abbia fatto pervenire tutta la documentazione di cui al precedente comma, il progetto di sviluppo produttivo è escluso dalle agevolazioni di legge, con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, a favore del successivo appartenente al medesimo elenco. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta e per un massimo di ulteriori 180 giorni, su motivata istanza del soggetto proponente, o, nel caso di richieste istruttorie, da parti della segreteria tecnica.

6. L'Assessore regionale alla Presidenza, con proprio decreto, ammette alle agevolazioni di legge i progetti di sviluppo produttivo di cui al quarto comma del presente articolo. Tale decreto specifica le agevolazioni concesse, il termine per il collaudo delle opere e degli acquisti previsti nel progetto, nonché gli obblighi previsti dal presente regolamento e quelli eventualmente imposti dal nucleo di valutazione in sede di approvazione, costituisce titolo per l'attribuzione delle relative agevolazioni ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, limitatamente ad un periodo di tre anni. Esso viene notificato dal responsabile di progetto alla società beneficiaria, all'istituto di credito indicato dalla società beneficiaria, ed al soggetto o ai soggetti incaricati dell'attività di formazione e tutoring.

7. L'istituto di credito interessato procede entro 60 giorni alla notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di legge, alla stipula dell'atto condizionato di mutuo.

TITOLO V
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 16.

Erogazioni e trasferimenti da parte della Presidenza della Regione

1. Contestualmente all'adozione del decreto di ammissione alle agevolazioni di legge sono trasferite dalla Presidenza della Regione all'istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario tutte le somme relative al contributo in conto capitale, ai contributi in conto interessi e in conto canone attualizzati, ed ai contributi per spese di formazione e tutoraggio, e di avviamento, previsti dagli articoli 2, 3, 6, 7, 8.

2. Il tasso d'interesse praticato dagli istituti di credito su tali somme fino al momento dell'erogazione dovrà essere uguale a quello praticato dagli istituti di credito che svolgono i servizi di cassa e tesoreria della Regione siciliana, e gli interessi prodotti dovranno essere versati all'Amministrazione regionale.

3. La segreteria tecnica notifica tempestivamente all'istituto di credito erogante il mutuo le proroghe e le varianti progettuali autorizzate, e le variazioni societarie intervenute.

Art. 17.

Erogazioni da parte degli istituti di credito

1. Tutte le erogazioni di somme avverranno previa presentazione alla segreteria tecnica dei certificati di pagamento relativi allo stato di avanzamento dei lavori o, comunque, opportuna documentazione giustificativa di spesa, e previo controllo, da parte della segreteria tecnica della sussistenza delle condizioni per l'erogazione, della regolarità delle spese documentate, anche mediante sopralluogo, e della loro corrispondenza al progetto di sviluppo produttivo approvato o alle variazioni autorizzate.

2. La segreteria tecnica trasmette all'istituto di credito interessato apposita autorizzazione al pagamento, entro 30 giorni dalla completa acquisizione della seguente documentazione:

a) certificato di vigenza del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, con l'indicazione dei poteri di amministrazione e che nei confronti della società non vi sono procedimenti concorsuali in atto;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rilasciata dal legale rappresentante della società beneficiaria in data non anteriore a tre mesi, attestante l'attuale possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente regolamento;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, di data non anteriore a tre mesi;

d) certificato di pagamento, per le opere murarie realizzate, sulla base dell'avanzamento dei lavori;

e) fatture, fiscalmente in regola e anche non quietanzate, rilasciate dai fornitori per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, ovvero, in alternativa, elenco notarile documentante e raggruppante più fatture;

f) fatture rilasciate dal professionista incaricato, per le spese generali;

g) fatture rilasciate dagli enti incaricati dell'attività di formazione e tutoraggio;

h) per le erogazioni successive alla prima, dichiarazione dei fornitori che le fatture liquidate con la precedente erogazione sono state effettivamente saldate.

3. L'istituto di credito interessato effettuerà le erogazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione al pagamento da parte della segreteria tecnica, a gravare inizialmente sulla sola aliquota di contributo in conto capitale, fino all'esaurimento di quest'ultima. L'istituto utilizzerà per le erogazioni l'aliquota di mutuo solo ad avvenuto esaurimento dell'aliquota di contributo in conto capitale.

4. Per l'attività di erogazione delle somme e di controllo finanziario dell'avanzamento dei lavori, allo istituto di credito interessato viene attribuito con compenso, pari a un millesimo del mutuo concesso, di cui alla lettera g) del quarto comma dell'art. 15.

5. Potranno essere ammessi stati di avanzamento di importo minimo non inferiore a L. 400 milioni. Nell'ipotesi di importo progettuale complessivo minore di L. 400 milioni, l'erogazione sarà effettuata in un'unica soluzione dopo il collaudo finale dei lavori.

6. Per ciascuno stato di avanzamento, l'istituto di credito erogatore, contestualmente ai pagamenti, trasmetterà alla segreteria tecnica copia di ogni atto relativo alle liquidazioni effettuate, e segnalerà alla stessa segreteria tecnica eventuali questioni relative alla attuazione del progetto di sviluppo produttivo.

7. L'approvazione degli atti di collaudo finale da parte dell'Assessore regionale alla Presidenza è subordinata alla presentazione, oltre a quella detagliata al secondo comma, anche della seguente documentazione:

a) relazione tecnico-contabile redatta da un professionista iscritto all'albo, che consenta di individuare e riscontrare in dettaglio le opere murarie eseguite, le sistemazioni esterne, gli impianti, i macchinari e le attrezzature ammesse a finanziamento;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rilasciata dal legale rappresentante della società beneficiaria, attestante la data di fine dei lavori e quella di entrata in funzione degli impianti, e che l'impianto non produce residui inquinanti;

c) certificazione del sindaco, attestante la conformità delle opere realizzate alla concessione edilizia, ovvero il certificato di agibilità;

d) contratto definitivo di compravendita, se il progetto di sviluppo produttivo prevedeva l'acquisto di un immobile;

e) nota di iscrizione di ipoteca rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari;

f) nota di iscrizione del privilegio per conservatoria, tribunale e pubblicazione sul foglio annunci legali;

g) polizza di assicurazione dei beni ipotecati, con vincolo in favore dell'istituto di credito erogante il mutuo.

8. La segreteria tecnica provvederà a trasmettere tempestivamente all'istituto di credito copia delle relazioni di visita di collaudo ricevute, e informerà l'istituto di ogni fatto rilevante per l'attuazione del progetto di sviluppo produttivo di cui dovesse venire a conoscenza.

9. Il saldo finale verrà erogato entro 60 giorni dalla ricezione, da parte dell'istituto di credito, della notifica del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo finale da parte della Presidenza della Regione.

10. Ove si verificassero, a conclusione dei lavori e degli acquisti, minori spese rispetto a quelle preventivate, le quote di contributo in conto capitale e di mutuo andranno rideterminate al momento dell'approvazione degli atti di collaudo finale. Le somme costituenti economia di spesa, contestualmente alla liquidazione del saldo, dovranno essere versate in conto entrate della Regione siciliana.

11. La segreteria tecnica è autorizzata all'effettuazione di controlli tendenti a verificare la regolarità e l'efficacia delle erogazioni effettuate, anche ai fini del rinnovo della convenzione.

Art. 18.

Mutui e piani di ammortamento

1. La durata dei mutui è fissata, in via ordinaria, in un massimo di quindici anni, di cui:

a) due anni di utilizzo, i cui interessi saranno posti in riscossione durante il periodo di ammortamento;

b) tre anni di preammortamento, decorrenti dalla data di collaudo finale o dal termine del periodo di utilizzo;

c) dieci anni di ammortamento, decorrenti dalla fine del periodo di preammortamento.

2. Il contratto di mutuo potrà prevedere l'iscrizione del privilegio speciale, in favore dell'istituto di credito, sugli immobili, impianti, macchinari, utensili, scorte, arredi e attrezzature varie destinati all'esercizio dell'attività e di proprietà della società beneficiaria.

3. L'importo del mutuo deve essere ridotto all'ammontare delle erogazioni disposte in conto mutuo; di conseguenza, il piano d'ammortamento predisposto all'atto della stipula deve intendersi come indicativo, e deve essere rideterminato in via definitiva al momento del saldo. Le somme relative ai conguagli eventualmente conseguenti all'estinzione del mutuo devono essere restituite all'Amministrazione regionale.

4. Il piano di preammortamento procede di norma per semestralità posticipate costanti da liquidarsi al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. Il piano di ammortamento procede di norma per semestralità

lità posticipate costanti, comprensive di capitale e interessi, da liquidarsi alle medesime scadenze. Eventuali interessi di mora saranno calcolati al tasso di riferimento assunto come parametro del mutuo.

5. Le condizioni della concessione del mutuo, ad eccezione del saggio d'interesse praticato e della durata e decorrenza dell'ammortamento, possono essere modificate, d'ufficio o su richiesta del soggetto beneficiario. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico della società beneficiaria.

6. L'istituto di credito erogante il mutuo può, in ogni caso di insolvenza persistente da parte della società beneficiaria, revocare la linea di credito concessa. In questo caso, l'Assessore regionale alla Presidenza provvede alla revoca anche delle altre agevolazioni concesse, fatti salvi gli impegni fidejussori assunti ai sensi dell'art. 5.

TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 19.

Variazioni societarie

1. I soggetti ammessi alle agevolazioni di legge devono mantenere i requisiti di cui al primo e terzo comma dell'art. 1, fatto salvo l'effetto del trascorrere del tempo sul requisito dell'età, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di legge, a pena della revoca dei benefici accordati.

2. Le società beneficiarie, per un periodo di cinque anni a decorrere dal collaudo finale, devono comunicare alla segreteria tecnica, entro 30 giorni, ogni variazione intervenuta nella compagine sociale, nella sede legale, nel capitale sociale e nelle partecipazioni azionarie o di capitale. Nell'eventualità di ingresso nella società di nuovi soggetti, questi ultimi dovranno produrre, entro 30 giorni, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1, a pena della revoca dei contributi di cui all'art. 8 del presente regolamento.

3. Ai fini del mantenimento dei requisiti, trasferimenti di quote o azioni da parte di soggetti partecipanti a società ammesse alle agevolazioni di legge, di età inferiore ai 35 anni al momento della richiesta del finanziamento, possono essere effettuati solo in favore di soggetti di età inferiore ai 35 anni nel momento in cui avviene il trasferimento; analogamente, i soci di società di persone e cooperative di età inferiore ai 35 anni al momento della richiesta del finanziamento possono essere sostituiti da altri soci di età inferiore ai 35 anni al momento della sostituzione.

4. Ai sensi del primo comma, le società beneficiarie di un finanziamento devono, entro 180 giorni dal recesso per qualsiasi causa di uno o più soci, ricostituire il requisito o i requisiti di cui all'art. 1 che fossero eventualmente venuti meno a causa del recesso medesimo.

5. Le trasformazioni societarie, fusioni, incorporazioni, scissioni o scorpori di attività, coinvolgenti una società che abbia ottenuto le agevolazioni disciplinate dal presente regolamento, e che avvengano prima che siano trascorsi dieci anni dal collaudo finale delle opere degli acquisti, devono essere comunicati entro 3 giorni alla segreteria tecnica, e sono condizionati all'approvazione, entro 60 giorni da parte dell'Assessore regionale alla Presidenza. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, le variazioni si intendono tacitamente approvate.

6. I vincoli di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, devono essere espressamente previsti nell'atto costitutivo o nello statuto dell'azienda, ovvero esservi introdotti con modifica statutaria antecedentemente all'emissione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di legge.

Art. 20.

Proroghe della durata di realizzazione del progetto di sviluppo produttivo

1. Le società ammesse alle agevolazioni devono impegnarsi a completare le opere e gli acquisti previsti nel progetto di sviluppo produttivo entro un termine prestabilito, citato nel provvedimento di finanziamento decorrente dalla notifica dello stesso.

2. Potrà essere autorizzata dalla segreteria tecnica una sola proroga, di durata non superiore alla metà del tempo precedentemente assegnato al termine per il completamento dei lavori, ove, per cause non addebitabili alla società beneficiaria, lo stesso non potesse essere rispettato.

3. Ne caso di ulteriori richieste di proroga o di proroghe di durata superiore alla metà del tempo precedentemente assegnato, o di cause di ritardo attribuibili alla società beneficiaria, o comunque di proroghe che la segreteria tecnica non intenda autorizzare, dovrà essere sentito il parere del nucleo di valutazione.

4. Tutte le richieste di proroga successive alla prima dovranno pervenire alla segreteria tecnica, su apposito formulario inviato a mezzo del servizio postale, corredato della necessaria documentazione esplicativa e di supporto.

Art. 21.

Variazioni progettuali

1. Le società ammesse alle agevolazioni devono impegnarsi a rispettare scrupolosamente, durante la fase di realizzazione delle opere e di effettuazione degli acquisti, il progetto di sviluppo produttivo approvato.

2. Potranno essere autorizzate dalla segreteria tecnica, previo parere favorevole dei collaudatori, e a condizione che il costo complessivo del progetto di sviluppo produttivo rimanga invariato in aumento o che il maggior onere sia sopportato dalla società beneficiaria con risorse proprie, le seguenti categorie di variazioni:

a) la sostituzione di attrezzature e macchinari originariamente previsti nel progetto di sviluppo produttivo, in atto obsoleti o non più in produzione, con altri destinati al medesimo scopo, di prestazioni analoghe o superiori, e di costo uguale o inferiore;

b) la sostituzione dell'immobile originariamente e previsto nel progetto di sviluppo produttivo come sede e dell'attività, e in atto non più disponibile, con altro e immobile, situato nello stesso comune o in un comune limitrofo, idoneo allo svolgimento dell'attività, di superficie ed altre caratteristiche generali analoghe o superiori, e di costo uguale o inferiore;

c) l'adeguamento del progetto di sviluppo produttivo ad intervenute prescrizioni di legge o regolamentari, o a quelle eventualmente dettate dagli organi di controllo e tutela del territorio, dell'igiene pubblica e della sicurezza;

d) redistribuzione della spesa, spostamento di somme da una categoria di lavori o forniture ad una altra, ed assestamento delle somme precedenti il collaudo finale, con l'utilizzazione dei listini in vigore al momento dell'ammissione alle agevolazioni, e comunque entro un limite cumulativo massimo del 15% dell'importo del progetto di sviluppo produttivo approvato.

3. Tutte le richieste riguardanti variazioni da apportare al progetto di sviluppo produttivo approvato, non riconducibili ai casi contemplati dal secondo comma del presente articolo, dovranno essere espressamente e preventivamente inviate alla segreteria tecnica, corredate di apposito formulario, e della necessaria documentazione esplicativa e di supporto, affinché quest'ultima, entro 60 giorni dalla ricezione, richieda il parere del nucleo di valutazione.

4. Il nucleo di valutazione si esprime sulle richieste di variazione progettuale entro 60 giorni dalla ricezione da parte della segreteria tecnica della relativa documentazione. Trascorso tale termine senza riscontro, la variazione si considera tacitamente autorizzata.

5. In ogni caso, non potranno essere consentite:

a) variazioni che prevedano una lievitazione dei costi di realizzazione o che si configurino, mediante sostituzione e/o abolizione di voci di spesa, come surrettizie revisioni dei prezzi, o comunque variazioni in aumento dell'importo del finanziamento a carico della Amministrazione regionale;

b) variazioni del settore di attività originariamente previsto;

c) variazioni che compromettano, in tutto o in parte, la funzionalità del progetto di sviluppo produttivo originariamente approvato;

d) variazioni tali da configurare un progetto di sviluppo produttivo sostanzialmente diverso da quello originariamente approvato.

6. Qualora l'esigenza di variazioni venga riconosciuta, da parte del Nucleo di valutazione, come derivante da errori od omissioni del progetto di sviluppo produttivo, la relativa autorizzazione potrà essere concessa soltanto previa acquisizione della disponibilità del soggetto

beneficiario del finanziamento ad assumere l'eventuale maggiore onere necessario per il raggiungimento della completa funzionalità delle opere e degli acquisti. Qualora detta disponibilità non venga dimostrata entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, anche mediante esibizione delle polizze di cui alle lettere d) ed e) del quarto comma dell'art. 15, la segreteria tecnica predisporrà la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 22.

Altri obblighi e controlli sulla realizzazione dei progetti di sviluppo produttivo

1. La scelta dei fornitori dei beni il cui acquisto sia previsto nel progetto di sviluppo produttivo approvato, quella delle imprese da incaricare dell'esecuzione di lavori e quella di consulenti e progettisti, è libera da parte della società richiedente, che rimane in ogni caso unica responsabile nei confronti di soggetti terzi coinvolti nelle fasi di progettazione e realizzazione del progetto di sviluppo produttivo.

2. La società beneficiaria è comunque obbligata alla nomina di un direttore dei lavori, e a presentare preventivamente alla segreteria tecnica i contratti di fornitura.

3. Antecedentemente all'inizio dei lavori, nei casi di opere edili di importo superiore a 150.000 ECU, la società beneficiaria dovrà presentare alla segreteria tecnica il relativo contratto d'appalto firmato dalle parti e registrato, corredato dalla certificazione antimafia dell'impresa.

4. La cessione di lavori in subappalto, da parte della impresa appaltatrice, è regolata dall'art. 18 della legge 18 marzo 1990, n. 55. Tale condizione dovrà essere esplicitamente richiamata nel contratto d'appalto, e l'eventuale violazione costituirà motivo di nullità del contratto stesso.

5. I documenti giustificativi di spesa, relativi a beni e servizi, inclusi i lavori edili, o comunque ad acquisti previsti nel progetto di sviluppo produttivo, ivi compresi fabbricati, terreni, e spese di consulenza e progettazione dovranno essere corredati dalla certificazione antimafia dei fornitori, venditori e consulenti, ove prevista.

6. Dovrà essere data tempestiva comunicazione, entro 30 giorni, alla segreteria tecnica, dell'inizio dei lavori, delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori, e della fine dei lavori.

7. Le procedure di esecuzione e la documentazione amministrativa e contabile da utilizzare per i lavori edili sono quelle previste dalla legislazione vigente per le opere pubbliche.

8. Le società beneficiarie devono impegnarsi ad avviare l'attività prevista entro 6 mesi dalla data del collaudo finale.

9. Tra le unità lavorative da assumere, le società beneficiarie dovranno dare priorità ai soci, e tra questi ultimi a quegli elementi che abbiano usufruito di attività di formazione connessa al progetto di sviluppo produttivo finanziato. La società beneficiaria deve inoltre obbligarsi all'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di lavoro.

10. Macchinari, attrezzature, beni immobili e quanto altro compreso nel finanziamento devono essere coperti da polizza assicurativa nei confronti dei rischi di scoppio, incendio e atti vandalici. Macchinari, attrezzature e beni asportabili in genere dovranno inoltre essere coperti anche per il rischio di furto. Tali polizze dovranno coprire tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, e dovranno essere vincolate in favore dell'istituto di credito mutuante. Annualmente, le polizze potranno essere rinegoziate allo scopo di adeguare premi e relativi indennizzi all'effettivo valore di mercato residuo dei beni assicurati.

11. Le società beneficiarie devono impegnarsi a non alienare, affittare o cedere in qualsivoglia modo a terzi, a non distogliere dallo scopo previsto nel progetto di sviluppo produttivo e a mantenere in efficienza i beni finanziati, eventualmente anche con la loro sostituzione e rinnovamento, per un periodo di cinque anni dal collaudo finale. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla segreteria tecnica e da quest'ultima espressamente e preventivamente autorizzate.

12. A partire dal primo anno di attività, e per un periodo di cinque anni dal collaudo finale, le società beneficiarie sono tenute ad inviare alla segreteria tecnica, entro il 30 giugno di ciascun anno, estratto dei libri paga e matricola, nonché copia dei bilanci e delle dichiarazioni IVA e IRPEG relativi all'esercizio precedente, accompagnati da apposito formulario riepilogativo.

Art. 23.

Controlli amministrativi e collaudi

1. Le segreteria tecnica è autorizzata a svolgere sopralluoghi, visite, ispezioni e controlli, anche senza preavviso, sull'attuazione dei progetti di sviluppo produttivi e sul rispetto delle condizioni poste dal presente regolamento, avvalendosi di proprio personale ed eventualmente delle Amministrazioni regionali centrali e periferiche competenti per materia e per territorio, nonché dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione e dell'Ispettorato regionale tecnico, in relazione ai compiti istituzionali degli stessi e degli istituti di credito convenzionati e degli enti incaricati del tutoraggio e della formazione ove necessario.

2. Il collaudo in corso d'opera sarà affidato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24.

Revoca delle agevolazioni

1. L'Assessore regionale alla Presidenza può disporre, previa diffida, la revoca delle agevolazioni qualora siano venuti meno i requisiti in relazione ai quali le medesime agevolazioni sono state concesse. In particolare, si procede alla revoca delle agevolazioni concesse, fatte salve le più gravi conseguenze di ordine fiscale e penale, qualora:

a) siano trascorsi dalla notifica del decreto di finanziamento 24 mesi, entro i quali non sia stato realizzato un avanzamento dei lavori pari almeno al 50% degli stessi, o nel caso in cui sia scaduto il termine per la realizzazione dei lavori concesso, senza che sia stato richiesto il collaudo finale o, quantomeno, senza che sia stata avanzata richiesta di proroga;

b) siano trascorsi 6 mesi dalla data del collaudo finale, senza che l'attività sia stata iniziata e non vi sia giustificato motivo del ritardo;

c) si siano verificate violazioni della legge o del presente regolamento nella fase di realizzazione, ovvero sia dimostrato che il finanziamento è stato ottenuto dolosamente o illegittimamente;

d) le dichiarazioni dei partecipanti alle società beneficiarie di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente regolamento dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero;

e) siano state verificate violazioni in ordine ai vincoli sui beni finanziari di cui al decimo e undicesimo comma dell'art. 22.

2. Nel caso in cui l'attività intrapresa dovesse cessare, senza giustificato motivo, prima che siano trascorsi cinque anni dall'approvazione degli atti di collaudo finale, si applicano le sanzioni previste dal primo comma del presente articolo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Progetti approvati secondo la legge regionale 18 agosto 1978, n. 37

1. Per i progetti già ammessi ai benefici della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni delle relative leggi regionali, compresa la concessione dell'anticipazione sul contributo in conto capitale e la attribuzione del credito d'esercizio di cui al punto 4 dell'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37. I compiti del Comitato tecnico amministrativo per la cooperazione giovanile sono svolti dal nucleo di valutazione.

2. Le erogazioni e le eventuali varianti e proroghe relative agli stessi progetti saranno disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Le cooperative giovanili beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, possono accedere, per i propri fabbisogni formativi, e limitatamente al numero degli occupati previsti nel piano d'impresa, alle provvidenze regionali in materia di formazione professionale.

Art. 26.

I.R.C.A.C.

1. Restano invariati i compiti dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione in relazione ai finanziamenti già concessi ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la concessione di anticipazioni sul contributo in conto capitale e di crediti di esercizio.

2. Nel caso siano state concesse anticipazioni sul contributo in conto capitale, garantite da apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, è consentito, successivamente alla liquidazione di ogni stato di avanzamento lavori, lo svicolo della stessa, contestualmente alla stipula di una nuova polizza fidejussoria corrispondente all'aliquota dell'anticipazione non ancora recuperata.

3. I mutui di cui all'art. 3 non potranno gravare sul fondo di rotazione a gestione separata di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 29 e successive modifiche, la cui dotazione finanziaria dovrà essere restituita alla Regione siciliana, ad incremento del capitolo di spesa destinato alla gestione degli interventi previsti dall'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, in relazione ai piani di ammortamento dei mutui già concessi e dei relativi rientri, e con le modalità da concordarsi con l'I.R.C.A.C.

Art. 27.

Contributo di cui al quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25

1. I benefici di cui al quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, modificato dal quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, possono essere concessi a condizione che le società cooperative richiedenti:

a) abbiano completato il progetto di sviluppo produttivo entro i termini previsti, oppure, se lo stesso è stato completato in ritardo, abbiano usufruito di proroghe regolarmente autorizzate;

b) abbiano avviato al lavoro, entro l'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale, il numero di soci giovani prescritto, ed abbiano esercitato l'attività prevista senza interruzione, fino al momento della richiesta;

c) abbiano raggiunto, nell'esercizio successivo a quello del collaudo finale, l'80% del fatturato globale programmato quale desumibile dal progetto di sviluppo produttivo originario o, se il progetto di sviluppo produttivo è stato sottoposto a variazione, dall'ultima variante progettuale approvata;

d) non abbiano subito né abbiano in corso procedure concorsuali;

e) non abbiano, tra i propri amministratori e soci, soggetti che abbiano subito condanne penali e/o misure di prevenzione ai sensi della vigente legislazione antimafia.

2. Il capitale sociale di cui alla lettera d) del quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, deve essere quello deliberato dagli organi societari prima dell'entrata in vigore della stessa legge.

3. La richiesta del contributo di cui al 5° comma dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, dovrà essere inviata entro tre anni dall'entrata in vigore della citata legge o entro due anni dal collaudo finale e corredata della opportuna documentazione probatoria alla segreteria tecnica, che ne completerà l'istruttoria entro 60 giorni.

4. Il termine di cui al comma precedente è sospeso in caso di richiesta di documentazione integrativa. Qualora quest'ultima non venisse prodotta entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, la richiesta di contributo sarà archiviata e non potrà più essere ripresentata.

Art. 28.

Formulari e schemi

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, l'Assessore regionale alla Presidenza provvede all'adozione, con proprio decreto, dei seguenti formulari e schemi:

a) presentazione del progetto di sviluppo produttivo (art. 11, primo comma);

b) richiesta di proroga (art. 20, quarto comma);

c) richiesta di variante (art. 21, terzo comma);

d) richiesta contributo per l'avviamento (art. 8 quinto comma);

e) comunicazione variazioni societarie (art. 19, secondo comma);

f) comunicazioni annuali (art. 22, dodicesimo comma).

Art. 29.

Fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11

1. La Presidenza della Regione utilizza il fondo regionale di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11 per l'integrazione dei fondi rischi di appositi consorzi fidi costituiti, nelle forme previste dagli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, ovvero come società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, o ancora in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, su iniziativa di almeno dieci dei seguenti soggetti:

a) cooperative giovanili beneficiarie di un finanziamento regionale ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, in regolare attività, nei confronti delle quali non siano state avviate procedure concorsuali e i cui amministratori non abbiano subito condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

b) società a prevalenza giovanile beneficiarie di un finanziamento regionale ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche, in regolare attività, nei confronti delle quali non siano state avviate procedure concorsuali e i cui amministratori non abbiano subito condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

2. I fondi rischi sono gestiti da un istituto di credito, con il quale il consorzio stipulerà apposita convenzione.

3. La domanda per l'integrazione da parte della Regione siciliana dei fondi rischi, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere inoltrata a cura del presidente del consorzio alla segreteria tecnica, che provvederà all'istruttoria.

4. La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

b) elenco delle imprese aderenti al consorzio, con dimostrazione, per ciascuna di esse, del possesso dei requisiti di cui al primo comma, e descrizione della consistenza tecnica e patrimoniale;

c) copia autentica del verbale di assemblea dal quale risulti la composizione degli organi sociali;

d) attestato dell'avvenuta costituzione e deposito, di cui al primo comma;

e) copia autentica della convenzione stipulata con l'istituto di credito prescelto;

f) attestazione congiunta sotto responsabilità personale del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale del consorzio, attestante il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte ed il loro ammontare complessivo, che a carico delle imprese associate non esistono procedure concorsuali in essere e che i loro titolari non hanno riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

g) codice fiscale del consorzio.

5. Gli statuti dei consorzi che usufruiscono dell'integrazione di cui al primo comma devono essere basati su principi di mutualità ed escludere finalità lucrative. Essi vanno sottoposti alla preventiva approvazione da parte della Presidenza della Regione e devono espressamente prevedere:

- a) l'importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate;
- b) l'importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non può superare per ciascuna impresa il quaranta per cento del fatturato annuo o del giro d'affari desunto dall'ultimo esercizio sociale e, comunque, la misura massima di 250 milioni;
- c) il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
- d) la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio e istituto di credito finanziatore;
- e) le modalità e le condizioni per la concessione garanzie;
- f) il divieto di concedere garanzie a imprese nei cui confronti siano in corso procedure concorsuali o di amministrazione controllata;
- g) che la fidejussione sia concessa fatta salva la preventiva escussione del debitore.

6. Gli statuti dei consorzi devono inoltre prevedere:

- a) la partecipazione in seno agli organi deliberanti di un rappresentante della Presidenza della Regione, con voto consultivo e che non deve essere computato ai fini della determinazione del numero legale;
- b) la preventiva approvazione da parte della Presidenza della Regione di eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- c) la trasmissione alla Presidenza della Regione, entro il mese di giugno di ciascun anno, di una relazione sull'andamento della gestione riferita all'esercizio precedente;
- d) la devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi, relativamente alla quota di partecipazione della Regione siciliana al fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51;
- e) la cessazione del consorzio qualora il numero delle imprese aderenti sia inferiore a dieci;
- f) che l'importo del concorso al fondo rischi di ogni singola impresa non può essere inferiore a lire 5 milioni.

7. L'integrazione regionale dell'ammontare dei fondi rischi dei consorzi fidi di cui al primo comma viene effettuata nella seguente misura:

- a) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi per i consorzi ai quali aderiscano almeno dieci imprese;
- b) con una somma pari all'ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni per i consorzi ai quali aderiscano più di quaranta imprese. Ai fini dell'integrazione regionale, il monte fidejussioni è considerato d'importo pari al fondo rischi, fermo restando il diritto di ciascun consorzio di costituire, per il raggiungimento dei propri scopi, un monte fidejussioni di importo superiore.

8. La concessione dell'integrazione regionale da parte della Regione è effettuata con decreto dell'Assessorato regionale alla Presidenza nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

9. L'integrazione regionale non può eccedere l'importo complessivo di lire 250 milioni per i consorzi a quali aderiscano tra dieci e venti imprese, 500 milioni per i consorzi che abbiano oltre venti e fino a quarant' imprese, e 1.000 milioni per i consorzi con più di quaranta imprese. L'integrazione regionale non può comunque superare i 25 milioni per ogni impresa aderente al consorzio.

10. Ai consorzi possono aderire, assumendo la veste di sostenitori, anche enti, istituti di credito, associazioni ed aziende che, pur non fruendo dei servizi del consorzio stesso, concorrano al conseguimento delle sue finalità.

11. Ogni qualvolta le imprese consorziate procedono all'aumento del fondo rischi, l'Amministrazione regionale può effettuare versamenti aggiuntivi ad integrazione del fondo, nei limiti e con le modalità sopraindicati.

12. Qualora, e per qualsiasi motivo, intervengano recessi dal consorzio da parte di imprese ad esso associate, la misura del contributo regionale rimarrà invariata, fintanto che il numero delle imprese aderenti rimanga almeno pari a dieci.

13. In favore dei consorzi fidi di cui al primo comma, l'Assessore regionale alla Presidenza può concedere contributi per concorso sugli interessi delle operazioni finanziarie, in modo da ridurre il costo ad un terzo del tasso di riferimento.

Art. 30.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, si intendono abrogati:

- a) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37;
- b) l'art. 18 della legge regionale 27 maggio 1980 n. 47;
- c) gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche;
- d) l'art. 16 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8;
- e) l'art. 58 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 97;
- f) l'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 171;
- g) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 32;
- h) la legge regionale 8 novembre 1988, n. 29;
- i) la legge regionale 7 agosto 1990, n. 22.

Art. 31.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 8 giugno 1995

MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 31 maggio 1995
Registro n. 1, Atti del governo, foglio n. 164

(Omissis).

95R1092

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1995, n. 3.

Ulteriore disposizioni sull'organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace ed altre norme in materia di personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 straord. del 3 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il giudice di pace coordinatore esercita, nei confronti del personale amministrativo assegnato, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9, all'ufficio dallo stesso giudice diretto, i compiti derivanti dal rapporto di dipendenza funzionale di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 2.

1. Ferme restando le funzioni di indirizzo, di direttiva e di sorveglianza esercitate dagli organi previsti dalla legislazione statale, l'attività di coordinamento delle funzioni regionali per assicurare l'operatività degli uffici del giudice di pace siti nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige spetta alla Segreteria della Giunta regionale.

2. Nell'ambito di tale attività di coordinamento la Segreteria della Giunta regionale può destinare fino ad un massimo complessivo di quattro unità di personale dalla stessa dipendente presso gli uffici del giudice di pace siti nei due comuni capoluogo di provincia.

Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 è differito di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'istituto del giudice di pace.

2. Il personale collocato in posizione di comando presso gli uffici del giudice di pace può chiedere l'inquadramento nel ruolo unico regionale dopo sei mesi di servizio in tale posizione.

3. Al personale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9.

Art. 4.

1. L'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 è abrogato.

2. Il personale che, alla data del 1° febbraio 1995, presta servizio ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 può essere inquadrato, a domanda, prescindendo dal limite di età, nel ruolo unico regionale, nell'ambito dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, previo superamento di concorsi riservati di idoneità, da bandirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le materie d'esame e le modalità dei concorsi riservati di cui al comma 2 sono stabilite dai bandi di concorso sulla base di quanto previsto nei regolamenti vigenti per l'accesso ai rispettivi profili professionali.

4. I rapporti d'impiego temporaneo del personale in servizio alla data del 1° febbraio 1995 sono prorogati o riattivati, prescindendo dal limite d'età, fino alla data di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui al comma 2.

5. Il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale prima dell'inquadramento nel ruolo regionale è riconosciuto ai fini giuridici ed economici.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

GRANDI.

Visto: il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: SOTTILE

95R1120

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1995, n. 4.

Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 «Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea» e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 4 luglio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione della legge

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 sono inserite le seguenti:

«c-bis) promuove iniziative dirette alla valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche; sostiene, eventualmente con la propria adesione, le associazioni e gli istituti che si occupano di tali tematiche purchè perseguite con metodo democratico e con obiettivi di solidarietà tra i popoli europei, in particolare con riferimento alle minoranze tedesca, ladina, mochena e cimbra;

c-ter) può conferire finanziamenti alle Province autonome su progetti dalle stesse presentati alla Giunta regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative ai sensi dell'articolo 1;».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con particolare attenzione agli obiettivi della Convenzione quadro di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera e del relativo Accordo italo-austriaco di attuazione;».

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 sono inserite le seguenti:

«e-bis) può aderire ad organismi che perseguono finalità europeistiche o che mirino alla cooperazione interregionale e transfrontaliera;

e-ter) sostiene finanziariamente la realizzazione di strutture e impianti tecnici funzionali all'attuazione di iniziative volte alla valorizzazione delle minoranze etniche, con particolare riguardo alla diffusione di programmi radiotelevisivi, in lingua italiana, tedesca e ladina, nelle Regioni dell'«Accordino» Trentino-Alto Adige - Tirolo - Vorarlberg e alla diffusione di programmi atti a favorire l'integrazione politica e l'identità culturale europea;».

4. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, sono aggiunte, in fine, le parole: «e le associazioni che rappresentano i gruppi etnici e le minoranze linguistiche d'Europa, escluse quelle che si ispirano a ideologie e correnti di pensiero neonaziste, neofasciste o razziste.».

5. Gli interventi riferiti alle lettere c-bis) del comma 1 ed e-bis) del comma 3 possono riguardare il sostegno di specifiche iniziative e le spese di funzionamento di enti ed associazioni.

Art. 3.

Rapporto annuale sulle iniziative

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di analizzare le richieste formulate alla Giunta regionale per la predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 3 è istituito il «Comitato regionale consultivo per le iniziative europee; esso è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un Asses-

sore delegato e da sei esperti in tematiche europeistiche, tre designati dalla Giunta provinciale di Trento e tre designati dalla Giunta provinciale di Bolzano.».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 è ~~so~~presso.

Art. 5.

Procedure amministrative

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, le parole «il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel corso del quale sono programmate le attività e le iniziative per le quali è richiesto il finanziamento.» sono sostituite dalle parole «le date che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.».

Art. 6.

Concessione di anticipi

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis

Concessione di anticipi

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere erogati, anche prima della completa realizzazione dell'iniziativa, anticipi nella misura massima del cinquanta per cento del finanziamento concesso. Detti anticipi vengono commisurati alla percentuale di intervento riconosciuta in sede di concessione del finanziamento.

2. Nel caso in cui venga riscontrato che la somma erogata a titolo di anticipo risulti superiore a quella spettante sulla base della documentazione prodotta per la liquidazione definitiva del finanziamento, si procede al recupero dell'importo non dovuto, ricorrendo eventualmente alla riscossione coattiva prevista dal regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639.».

Art. 7.

Svolgimento di particolari attività

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare annualmente in appositi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa i fondi necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche che abbiano particolare importanza per la Regione;

b) interventi per indagini, studi, rilevazioni e pubblicazione di riviste, nonché per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie e di altre opere di interesse regionale;

c) adesione ad organizzazioni e ad enti economici e culturali;

d) erogazione di sussidi per l'organizzazione, in ambito regionale, di mostre e manifestazioni artistiche, nonché di premi per l'incoraggiamento di artisti meritevoli;

e) attribuzione di contributi per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la regione, nonché premi e sussidi per studi ed opere concernenti argomenti regionali;

f) interventi a favore di enti, associazioni e comitati per l'incremento di attività di interesse per la Regione, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche.

2. Per le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, con apposito regolamento di esecuzione saranno dettate le norme per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici ivi previsti, nonché le altre modalità per l'attribuzione dei benefici stessi.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Nella prima applicazione della presente legge possono essere prese in considerazione, ai fini del finanziamento, anche le domande, complete della documentazione richiesta, presentate entro il 31 dicembre 1994, per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 7, svoltesi nel corso dell'anno medesimo.

2. Il Comitato regionale consultivo per le iniziative europee così come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, regolarmente costituito per la presente legislatura, decade a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Abrogazione di norme

1. Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni legislative: gli articoli 5, 6, commi 4 e 6, 7, comma 2 e 8 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10.

Art. 10.

Disposizione finale

1. Nel testo della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, la parola «sovvenzione» è sostituita dalla parola «finanziamento».

2. Nel testo tedesco della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, la parola «Regionalaus schuß» è sostituita dalla parola «Regionalregie rung».

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla lettera e-ter) del comma 3 dell'articolo 2 viene quantificato, a carico dell'esercizio 1995, un onere di lire 2.400 milioni.

2. Per le finalità di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 2 ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 2, viene quantificato un onere di lire 1.500 milioni, in ragione d'anno, a decorrere dal 1995.

3. Per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 viene valutato un onere di lire 1.310 milioni, in ragione d'anno, a decorrere dal 1995.

4. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 5.210 milioni, gravante sull'esercizio 1995, si provvede, per lire 1.010 milioni, con lo stanziamento iscritto ai capitoli di parte corrente del 1995 nn. 500, 510, 520, 600 e 605 che presentano sufficiente disponibilità, per lire 1.800 milioni, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e per lire 2.400 milioni mediante riduzione dell'analogo fondo iscritto al capitolo n. 2.300 della spesa.

5. Relativamente ai commi 2 e 3, l'onere per gli esercizi successivi viene determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Art. 12.

Testo unificato

1. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di Testo Unificato le norme contenute nella presente legge con le norme con tenute nella legge regionale 2 maggio 1988, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

GRANDI

Visto: il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: SOTTILE

95R1121

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 gennaio 1995, n. 3.

Soppressione di taluni organi collegiali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 21 febbraio 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7724 del 19 dicembre 1994.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono soppressi, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, gli organi collegiali di cui all'allegato. Le funzioni degli organi collegiali di cui all'allegato sono attribuite al direttore della Ripartizione provinciale competente.

ALLEGATO

Comitato provinciale per la cooperazione di cui all'art. 2 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1

Sottocommissione della commissione provinciale per l'impiego svolgente le funzioni di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Sottocommissione della commissione provinciale per l'impiego svolgente le funzioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Sottocommissione della commissione provinciale per l'impiego svolgente le funzioni attribuite alla commissione regionale per l'impiego degli artt. 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 gennaio 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1995
Registro n. 1, foglio n. 133 - MARINARO

95R1202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 gennaio 1995, n. 4.

Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 settembre 1992, n. 36, concernente l'«Approvazione di profili professionali nell'artigianato».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 14 marzo 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8457 del 30 dicembre 1994.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In parziale deroga al decreto del Presidente della giunta provinciale del 24 settembre 1992, n. 36, l'esame di maestro artigiano può essere sostenuto oltre che per l'attività di parrucchiere nel senso del profilo unificato anche per l'attività di parrucchiere per signora e per quella di parrucchiere da uomo secondo i distinti profili in precedenza vigenti.

2. La deroga di cui al comma 1 ha carattere transitorio e cessa col 31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 gennaio 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1995
Registro n. 1, foglio n. 183 - MARINARO

95R1203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 febbraio 1995, n. 5.

Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3 - regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 28 marzo 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 8340 del 30 dicembre 1994.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I commi 14 e 14-bis dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 gennaio 1980, n. 3, sono così modificati:

«14. Per serbatoi di olii combustibili collegati ad impianti per la produzione di energia termica, che vengono disattivati a seguito dell'alimentazione a gas combustibile o dell'allacciamento ad un impianto di teleriscaldamento, il sindaco può concedere proroghe a tempo determinato ai termini stabiliti al comma 13, limitatamente ai serbatoi ubicati fuori dalle zone di protezione B e C, e sempreché il Comune stipuli una convenzione per la realizzazione della rete del gas combustibile entro il 31 dicembre 1993, ovvero approvi un progetto per l'impianto di teleriscaldamento entro il 31 dicembre 1994.

14-bis. Alla domanda di proroga di cui al comma 14, va allegato il certificato dell'esito del controllo della tenuta del serbatoio e delle relative tubazioni, rilasciato da ditta specializzata. Tale controllo va eseguito mediante esame delle pareti interne del serbatoio e ripetuto ogni anno; il relativo certificato va trasmesso al Comune. In caso di non ottemperanza la proroga si intende automaticamente revocata. L'obbligo di eseguire il controllo della tenuta del serbatoio e delle relative tubazioni non vige nel caso in cui il proprietario del serbatoio dichiara sotto la propria responsabilità che l'allacciamento alla rete del gas combustibile o all'impianto di teleriscaldamento avverrà entro il 31 dicembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 febbraio 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1995

Registro n. 2, foglio n. 4 - MARINARO

95R1204

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 febbraio 1995, n. 7.

Modifiche al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, recante «Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici», approvato con D.P.G.P. 15 gennaio 1993, n. 2.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 21 marzo 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7927 del 19 dicembre 1994.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla fine del comma 1, dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2, è aggiunta la seguente frase: «La determinazione dell'opacità va fatta attenendosi alla norma DIN 51402».

Art. 2.

1. L'articolo 4 del regolamento è così sostituito:

«Art. 4.

Limitazione delle perdite per calore sensibile

1. Per gli impianti termici funzionanti con olii combustibili e a gas le perdite rilevate per calore sensibile non possono superare i seguenti valori percentuali:

(*Omissis*).

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, per gli impianti termici funzionanti con olii combustibili ed a gas con una potenzialità nominale fino a 35 kW non si possono superare i seguenti valori percentuali:

(*Omissis*).

3. Gli impianti realizzati entro il 31 dicembre 1983 per i quali, nonostante l'ottimizzazione della combustione, non siano stati rispettati i valori limite di cui al comma 1, devono essere adeguati ai valori limite dei nuovi impianti entro il 1° gennaio 1996. Fino a tale data l'impianto deve essere fatto funzionare in modo da ridurre al minimo l'emissione di sostanze nocive. In ogni caso l'opacità non può superare l'indice di fumosità 3 della scala Bacharach e sulla carta da filtro non devono apparire tracce oleose visibili ad occhio nudo.

4. Per i forni di cucine, panifici, carrozzerie, fabbri e per tutti quei forni ad uso produttivo non valgono i valori limite di cui al comma 1».

Art. 3.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento, dopo le parole «per cento» sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo per impianti con potenzialità superiore ai 3 MW, per i quali viene applicato il valore limite per polveri di 20 mg per m³, per monossido di carbonio 250 mg per m³ e per sostanze organiche volatili 50 mg per m³»;

Art. 4.

1. L'articolo 6 del regolamento è così sostituito:

«Art. 6.

Bocchettone per la misurazione

1. Gli impianti termici funzionanti con combustibili liquidi o gassosi devono essere provvisti di un bocchettone per le misurazioni di almeno 1 cm di diametro. Tale bocchettone deve essere situato dietro alla caldaia su un tratto rettilineo ad una distanza da 1 a 1,5 volte la misura del diametro del tubo di scarico.

2. Per gli impianti termici funzionanti a gas con bruciatore senza ventilatore, il bocchettone deve essere predisposto dietro l'antivento, ad una distanza pari a circa il doppio del diametro del tubo di scarico.

3. Gli impianti termici funzionanti con combustibili solidi devono essere provvisti di un bocchettone per le misurazioni di 80 mm di diametro e dotato di chiusura metallica. Il bocchettone per le misurazioni deve trovarsi su un tratto rettilineo del camino, ad una distanza da qualunque cambio di direzione o sezione del camino stesso non inferiore a cinque volte la dimensione minima del diametro interno del tratto rettilineo. Il bocchettone deve essere facilmente accessibile.

4. In corrispondenza dei bocchettoni di misurazione non devono essere presenti depositi di polvere o fuliggine che possano pregiudicare l'esito delle letture».

Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10, del regolamento è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Per gli impianti funzionanti a gas con bruciatore senza ventilatore, le prove sono eseguite con una sonda del tipo a più fori».

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del regolamento è così sostituito:

«1. Il conduttore di impianti termici funzionanti con combustibili liquidi o gassosi con una potenzialità nominale compresa tra i 35 kW e i 350 kW, è tenuto a far eseguire regolarmente, almeno una volta all'anno, un controllo dei fumi dallo spazzacamino competente per il circondario. Per impianti termici con una potenzialità nominale installata superiore o uguale a 350 kW, il controllo dei fumi deve essere eseguito due volte all'anno. Uno dei due controlli deve avvenire a metà del periodo di riscaldamento. A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'obbligo del controllo periodico dei fumi, che deve essere eseguito almeno una volta ogni due anni, è esteso anche agli impianti con una potenzialità compresa tra i 15 ed i 35 kW».

Art. 7.

1. Il comma 5 dell'articolo 11 del regolamento è così sostituito:

«5. Ogni quattro mesi viene fatto pervenire all'ufficio provinciale competente in materia di tutela dell'aria e rumore un prospetto dei controlli eseguiti».

Art. 8.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 11 del regolamento sono abrogati.

Art. 9.

1. Il comma 8 dell'articolo 11 del regolamento è così sostituito:

«6. Lo spazzacamino invia al conduttore dell'impianto termico, con un preavviso di almeno due settimane, una comunicazione scritta sulla prevista data del controllo».

Art. 10.

1. Le parole «perdite nei fumi» contenute nel regolamento sono sostituite dalle parole «perdite per calore sensibile».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 febbraio 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1995
Registro n. 2, foglio n. 12 - MARINARO.

95R1205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 febbraio 1995, n. 8.

Modifica delle norme tecniche per l'apiario ai sensi della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, approvate con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 4 aprile 1991, n. 9.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 28 marzo 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 370 del 30 gennaio 1995.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 aprile 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

«5. Per motivi di sicurezza nelle zone destinate a scopo residenziale non possono essere installati nuovi apiari, ma nel rispetto della finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, su superfici destinate all'utilizzo agricolo forestale».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 febbraio 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 13 marzo 1995
Registro n. 2, foglio n. 53 - MARINARO

95R1206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 febbraio 1995, n. 9.

Modifiche del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, art. 22 «Centri di degenza per malati cronici» emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 5 maggio 1992, n. 19.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 28 marzo 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7782 del 19 dicembre 1994.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 9, comma 1 è così sostituito: «1. Sono ammesse al centro di degenza le persone non autosufficienti. La non autosufficienza è valutata in base ai criteri fissati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 10.»;

Art. 2.

1. L'articolo 12 è così sostituito:

«Art. 12.
Autorizzazioni

1. Gli enti pubblici e privati, che intendono realizzare un centro di degenza per malati cronici presentano apposita domanda alla ripartizione provinciale «Servizio Sociale», nella quale va indicato il numero dei posti letto della realizzanda struttura.

2. L'autorizzazione per la realizzazione è concessa dalla Giunta provinciale, sentiti i pareri del comitato provinciale per la programmazione sanitaria e della consulta provinciale dell'assistenza sociale.

3. Su domanda da inviarsi alla ripartizione provinciale «Sanità», la Giunta provinciale autorizza l'apertura del centro di degenza, previo accertamento che lo stesso sia stato realizzato in conformità alle disposizioni del presente regolamento e che il comune territorialmente competente abbia rilasciato la dichiarazione di abitabilità»;

Art. 3.

1. L'articolo 17, comma 7, è così sostituito:

«7. Almeno il 30 per cento dei letti dei centri di degenza deve essere disposto in camere singole».

Art. 4.

1. L'articolo 39 è così sostituito:

«Art. 39.
Centri di degenza esistenti

1. La Giunta provinciale può, in via eccezionale e sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria e la consulta provinciale dell'assistenza sociale, autorizzare l'uso quali centri di degenza di edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento erano già stati ultimati o erano in fase di costruzione ed utilizzati in difformità alle caratteristiche strutturali prescritte dagli articoli da 13 a 38.

2. La Giunta provinciale può altresì autorizzare che edifici realizzati in difformità alle caratteristiche strutturali prescritti dagli articoli da 13 a 38 vengano adibiti in via transitoria a centri di degenza, per un periodo non superiore a cinque anni. Tale autorizzazione è rinnovabile una sola volta.

3. La struttura del centro di degenza e le relative attrezzature devono in ogni caso garantire la funzionalità del centro e la sua adeguatezza alle esigenze delle persone assistite.

4. In caso di trasformazione di case di riposo esistenti in centri di degenza si prescinde dalla larghezza minima delle stanze prevista dall'articolo 17, comma 5, qualora la casa sia stata riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale n. 77 del 1973, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17».

Art. 5.

1. L'articolo 41 è così sostituito:

«Art. 41.

Progetti e documentazione

1. Per l'esame del progetto di massima va presentata la seguente documentazione:

a) relazione tecnica:

1) indagine sul sito;
2) considerazioni di ordine economico, volume vuoto per pieno, e simili;

3) piano di finanziamento;

b) referto in materia di igiene;

c) disegni su scala 1:200 del progetto di massima della struttura con sistemazione degli esterni.

2. Per l'esame del progetto esecutivo va presentata la seguente documentazione:

a) relazione tecnica:

1) indicazione dei materiali che si intendono utilizzare;

2) dotazione impiantistica;

3) preventivo di massima relativo al volume vuoto per pieno;

b) referto in materia di igiene;

c) disegni esecutivi almeno su scala 1:100, preferibilmente su scala di 1:50 e quotati, nonché dotati di misure di superficie con sistemazione degli esterni su scala di almeno 1:200».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 febbraio 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1995
Registro n. 2, foglio n. 30 - MARINARO

95R1207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 febbraio 1995, n. 10.

Modifica dell'art. 3, comma 1, numero 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale, 9 settembre 1974, n. 64.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 28 marzo 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 371 del 6 febbraio 1995.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1, punto 11, dell'articolo 3 del decreto Presidente della giunta provinciale, 9 settembre 1974, n. 64 è sostituito come segue:

«Una dichiarazione di un esperto iscritto nell'ordine degli agronomi e dottori in scienze forestali che la zona interessata dal tracciato dell'impianto è libera dal pericolo di frane, slavine o valanghe. Nella compilazione della dichiarazione, oltre che degli elementi morfologici, è tenuto conto anche dei dati cronologici e statistici relativi agli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la zona medesima e la costruzione degli impianti può essere subordinata alla realizzazione di eventuali opere protettive. Questa dichiarazione deve essere accompagnata da una planimetrica generale della zona, in scala 1:25000, in cui è segnato il tracciato della linea, firmata dall'esperto».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 febbraio 1995

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1995
Registro n. 2, foglio n. 50 - MARINARO

95R1208

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO

LITOLIBROCCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI

LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA

LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goli, 11

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA

LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA

CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ

LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA

LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA

LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergeste)

TRIESTE

LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

SAVONA

LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA

LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO

CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Marl. Liberazione, 100/A

LODI

LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapei, 4

PAVIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

SONDRIO

LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

VARESE

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO

CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

ALBA

CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

ASTI

LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA

LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO

LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

ORISTANO

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE

CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

ALCAMO

LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

CATANIA

LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

ENNA

LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225

RAGUSA

CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

S. GIOVANNI LA PUNTA

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R.
LIBRERIA PIROLA - già Etruria
Via Cavour, 46 R

GROSSETO

NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle, 37

PRATO

LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA

LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO

LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO

CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA

IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiora, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A

VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

VERONA

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.900 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 7 0 9 6 *

L. 5.6000